IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA
DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI ED ENTI MONTANI



DIRETTORE
ENRICO GHIO

CONDIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE PIAZZONI

In questo numero:

- Lo Statuto delle Regioni
- Progetto di Statuto per la Toscana
- Stalla sociale nel bolognese
- Attività del BIM Sarca-Mincio
- Riunioni CEA a Bologna e Vienna
- Ampio notiziario e convegni



N. 5 MAGGIO 1970

L. 300 Sped. abb. postale Gr III/70

Montanaro » S.r.l.
G. D. Romagnosi 1



IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM
Ed. « Il Montanaro s.r.l. »

Comitato di direzione: *on. dott. Enrico Ghio, Giuseppe Piazzoni, avv. Leonardo Leonardi, avv. Neristo Benedetti, sen. prof. Giacomo Mazzoli, avv. Gianni Oberto-Tarena, prof. Orfeo Turno Rotini*

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione: Via Giandomenico Romagnosi 1, 00196 Roma, Telefoni 353.936 - 359.139

Pubblicità: Concessionaria EDITRICE SAN MARCO s.r.l. - 24069 Trescore Balneario (BG) - Tel. 940.178

Distribuzione: Concessionaria esclusiva per l'Italia: SE.GE.STA. s.r.l. - 20125 Milano, via Gluck 50

Abbonamento annuo L. 2.500 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 300
C.c. postale N. 1/2072 - UNCEM - ROMA

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

---

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

QUESTO NUMERO

Il Direttore della Rivista rivolge un cordiale ringraziamento agli Amministratori comunali e provinciali che terminano il proprio mandato e formula gli auguri ai candidati alle elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali del 7-8 giugno.

L'approvazione dello Statuto sarà il primo adempimento dei nuovi Consigli regionali. Su questo tema scrive Giuseppe Piazzoni. Viene pubblicato il progetto di Statuto predisposto per la regione toscana. Segue l'elencazione dei Consiglieri regionali assegnati alle singole circoscrizioni.

Emiliano Bertone interviene nel dibattito aperto dalla Rivista sulla modifica della legislazione sui Comuni.

La stalla sociale nell'Appennino bolognese e dieci anni di attività del Consorzio BIM-Sarca-Mincio di Trento sono le « esperienze » presentate in questo numero.

Seguono le solite rubriche di notizie ed informazioni sull'attività degli Enti locali e montani.

La rubrica « Problemi Europei » riporta la cronaca delle riunioni del Bureau della Conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni montane svoltasi a Bologna e del Gruppo di lavoro « Economia forestale » svoltasi a Vienna.

DANS CE NUMERO

Le Directeur de la Revue exprime ses meilleurs remerciements aux membres des Administrations municipales et provinciales dont le mandat se termine cette année et fait ses voeux aux candidats aux élections administratives municipales, provinciales et régionales du 7-8 juin.

L'approbation du Statut sera la première tâche des nouveaux Conseillers régionaux. Sur ce sujet nous présentons un article de Giuseppe Piazzoni et le projet de statut prévu pour la région toscane. Suit une liste des Conseillers régionaux assignés aux différentes circonscriptions.

Emiliano Bertone intervient dans le débat engagé par notre Revue sur la modification de la législation sur les communes.

L'étable sociale située dans les Apennins bolonais et dix ans d'activité de la Coopérative BIM-Sarca-Mincio de Trente sont présentées en tant que « expériences » dans ce numéro.

Suivent les rubriques habituelles de nouvelles et d'informations sur l'activité des pourvoirs locaux et des communes de montagne.

La rubrique « Problèmes européens » comprend, entre autres, la chronique des réunions du Bureau de la Conférence européenne pour les problèmes économiques et sociaux des contrées montagneuses qui a eu lieu à Bologne, et du Groupe de travail « Economie forestière » qui e au lieu à Vienne.

DIE VORLIEGENDE NUMMER

Der Direktor der Zeitschrift spricht den Gemeinde- und Provinzverwaltungen, deren Mandat dieses Jahr abläuft, seinen herzlichen Dank aus und wünscht den Kandidaten zu den Kommunal-, Provinz- und Regionalwahlen am 7.-8. Juni viel Glück.

Die Billingung der Satzung wird die erste Aufgabe der neuen Regionalräte sein. Ueber dieses Thema schreibt Giuseppe Piazzoni. Im Rahmen dieses Themas wird der für die toskanische Region ausgearbeitete Satzungsentwurf vorgelegt. Es folgt die Liste der Regionalräte, die den einzelnen Wahlkreisen zugeteilt sind.

Emiliano Bertone trägt mit einem Artikel zu der von unserer Zeitschrift eröffneten Diskussion über die Anderung der Gemeindeordnung bei.

Unter der Rubrik « Erfahrungen » wird in der vorliegenden Nummer über den genossenschaftlichen Stall im bolognesischen Apennin sowie über die zehnjährige Tätigkeit der Genossenschaft BIM-Sarca-Mincio in Trient berichtet.

Es folgen die üblichen Rubriken mit Kurzberichten und Informationen über die Aktivität der Gebietskörperschaften und Berggemeinden.

Die Rubrik « Europäische Probleme » bringt einen Bericht über die Tagung des Büros der Europäischen Konferenz über die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Berggebiete, die in Bologna stattgefunden hat, sowie über die in Wien abgehaltene Tagung der Arbeitsgruppe « Forstwirtschaft » und weitere Meldungen.

SOMMARIO

N. 5 - Maggio 1970

ATTUALITÀ

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE

NOTIZIARIO

VITA DELL'UNCEM

ELEZIONI

di ENRICO GHIO

Questo numero della Rivista vede la luce quando la campagna elettorale è già iniziata e nel momento in cui i Consigli provinciali e comunali hanno terminato il proprio ciclo ed i candidati vecchi e nuovi si presentano al giudizio dell'elettorato.

Dalle notizie che abbiamo raccolto, non pochi Sindaci ed Amministratori di Comuni montani non intendono ripresentare la propria candidatura sia per la lunga e faticosa permanenza nell'impegnativo incarico sia perché sfiduciati sulla possibilità di dare risultati più concreti al proprio lavoro a causa del limitato spazio operativo che le leggi attuali lasciano alle Amministrazioni degli Enti locali.

Agli Amministratori della montagna italiana l'UNCEM rivolge un cordiale saluto e li ringrazia vivamente per il lavoro compiuto, spesso in condizioni di notevole difficoltà. Siamo certi che l'esempio di dedizione da loro offerto sarà di sprone a coloro che saranno chiamati a continuare la loro opera.

Ci auguriamo che i candidati, che si presentano al giudizio dell'elettorato, siano tutti consapevoli della grande responsabilità morale che su di loro incombe e che siano in grado di fornire — al servizio della comunità — più fresche ed appassionate energie, nel solco peraltro di una valida tradizione loro affidata da quanti sinora si sono prodigati nell'adempimento del loro dovere di amministratori.

Ai candidati ai Consigli regionali — tra i quali sono numerosi gli amici dell'UNCEM — l'augurio di portare nel nuovo organismo l'entusiasmo e la convinzione che li hanno sorretti nell'espletamento dei loro compiti nei Comuni e nelle Provincie, in modo che la Regione possa contare, fin dall'inizio della propria vita, sull'apporto qualificato e qualificante di esperti amministratori, collaudati da numerose e sovente difficili battaglie.

L'UNCEM continuerà nella propria azione con rinnovato impegno per accompagnare l'opera degli Amministratori che il suffragio popolare porterà alla guida degli Enti locali e che, in occasione del prossimo Congresso Nazionale, metteranno a disposizione della nostra Unione programmi, propositi ed esperienze.

PROGRAMMAZIONE, MONTAGNA E AGRICOLTURA NEL PROGRAMMA DEL NUOVO GOVERNO DI CENTRO-SINISTRA

Nella 259ª seduta antimeridiana del Senato della Repubblica e nella 260ª seduta della Camera dei Deputati, il giorno 7 aprile 1970, l'On. Mariano Rumor, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato il nuovo Governo di centro-sinistra.

Il discorso del Presidente Rumor, nelle enunciazioni programmatiche, ha toccato tutti i temi della vita politico-economico-sociale interna ed internazionale.

Particolarmente interessanti, per noi, gli argomenti che il Presidente ha svolto in riferimento alla montagna, all'agricoltura e alla programmazione.

MONTAGNA: « *Il Governo — ha detto Rumor — si impegna a portare avanti, in sede parlamentare, i provvedimenti relativi al finanziamento degli enti di sviluppo, al fondo di solidarietà,* al finanziamento per la montagna *e all'assetto dei fondi rustici* ».

AGRICOLTURA: « *Per quanto riguarda l'agricoltura — ha detto il capo del Governo — l'obiettivo è di sollecitare — con adeguati interventi — il superamento di fenomeni strutturali o non strutturali, che favoriscono il divario fra la sua produttività e quella dell'agricoltura di altri Paesi, specie dell'area comunitaria.*

« *Di qui l'esigenza di un rinnovamento delle strutture agricole al fine di rafforzare l'impresa coltivatrice e di un'azione di promozione delle organizzazioni fra produttori, necessari anche come validi interlocutori per una politica calmieratrice dei prezzi agricoli. In tale prospettiva va vista l'azione dell'AIMA, resa più incisiva ed organica.*

« *Il Governo sottolinea inoltre l'esigenza di predisporre sollecitamente lo schema di legge cornice sull'agricoltura, con la quale provvedere*

alla definizione dei principi della legislazione regionale, ed anche alla definizione del complesso delle funzioni amministrative da attribuire alle regioni, il che comporta la trasformazione delle strutture del Ministero dell'Agricoltura ».

PROGRAMMAZIONE: « *Il Governo si impegna — ha detto Rumor — a predisporre, nel più breve tempo possibile, il piano quinquennale 1971-1975 in linea con gli studi condotti per la formulazione del " progetto 80 " e sulla base dell'esperienza fin qui compiuta.*

« *Nell'ambito del nuovo piano quinquennale andranno individuati con particolare cura le modalità e gli strumenti atti ad accelerare il processo in corso per il superamento degli squilibri antichi e nuovi dell'economia e della società italiana* ».

Nelle repliche all'ampio dibattito svoltosi sul programma del Governo, sia al Senato che alla Camera, il Presidente Rumor è tornato sui temi della programmazione e dell'agricoltura dicendo:

Al Senato: « *Per l'agricoltura ribadiamo l'esigenza di inquadrare la trasformazione in atto nell'ambito della politica di programmazione al fine di creare un tessuto urbano e rurale con un nuovo assetto territoriale* ».

Alla Camera: « ... *saranno adottate tutte le iniziative necessarie ad avvicinare il conseguimento degli obiettivi di uno sviluppo produttivistico del settore: rafforzamento della competitività con gli altri paesi della CEE e migliori condizioni di vita nelle campagne* ».

Il Governo quadripartito di centro-sinistra dell'On. Mariano Rumor ha ottenuto la fiducia sia al Senato che alla Camera con i seguenti risultati delle votazioni per appello nominale:

SENATO		CAMERA	
Senatori votanti	*284*	*Deputati votanti*	*587*
Maggioranza	*143*	*Maggioranza*	*294*
Favorevoli	*167*	*Favorevoli*	*348*
Contrari	*117*	*Contrari*	*239*

LO STATUTO DELLE REGIONI

di GIUSEPPE PIAZZONI

I primi adempimenti cui saranno chiamati i Consigli regionali, che andiamo ad eleggere il 7-8 giugno, saranno la elezione dei propri Organi, l'approvazione dello Statuto e la partecipazione alla elaborazione del programma economico nazionale 1971-75.

Mentre per quanto attiene l'elezione degli Organi della Regione e lo Statuto le norme sono già fissate, si attende dal Parlamento la legge sulle procedure della programmazione per collocare adeguatamente la regione nel discorso programmatorio.

In queste prime note esaminiamo i problemi relativi all'approvazione dello Statuto regionale.

E prendo le mosse dall'iniziativa dell'Unione regionale delle provincie toscane che ha predisposto uno schema di statuto per la costituenda Regione. L'iniziativa è apprezzabile ed è l'unica finora realizzata su questo tema.

Le norme legislative

Con la legge 10 febbraio 1953 n. 62, che reca le firme di De Gasperi, Scelba, Zoli e Pella, nell'imminenza (allora ritenuta tale) delle elezioni regionali, si dettarono « norme sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali ». Questa legge, composta di ben 75 articoli, detta una serie di prescrizioni sul contenuto dello statuto regionale, sulla potestà normativa della regione e sui suoi organi (Consiglio, Giunta, Presidente) sul bilancio, sui rapporti tra regione, provincia, comuni ed altri enti locali, sulla funzione del Commissario del Governo e sui controlli, sia sulla amministrazione regionale che sugli atti delle province e dei comuni. Completano la legge le disposizioni transitorie riferite al trasferimento di personale dallo Stato alle Regioni.

A distanza di 17 anni e pur non avendo sperimentato l'applicazione della legge, molte di quelle norme appaiono superate e meritevoli di modifica. Tale convinzione, fatta propria dal Governo Moro, ha portato all'istituzione, nel 1967, di una commissione per lo studio dei problemi connessi all'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

La commissione ha svolto i propri lavori sotto la presidenza del Ministro degli Interni on. Restivo, con la collaborazione del Sottosegretario De Mita (oggi vicesegretario della D.C.), ed ha formulato una serie di progetti di legge-quadro sulle materie che la Costituzione all'art. 117 assegna alle Regioni (1); sulla finanza regionale e sulla revisione della legge n. 62, sopra richiamata.

Come è noto, solo il d.d.l. sulla finanza delle regioni è stato presentato dal Governo ed approvato dalla Camera con molte sostanziali modifiche (2).

Come succede solitamente, appena filtrate le notizie sul contenuto delle leggi-quadro sono iniziate prese di posizioni e proteste, quasi sempre ad opera di chi non intende accettare che parte dei poteri dallo Stato passino alle Regioni. Cito l'assemblea straordinaria dei funzionari degli Ispettorati agrari, convocata per respingere la ventilata proposta di passare tutte le competenze agricole alle Regioni. È questo un fatto curioso, poiché si discute anche animatamente su testi conosciuti da pochi privilegiati, testi che poi all'atto della verifica vengono disattesi o sconfessati dai propri autori.

Il Governo non ha approvato alcuna legge-quadro di quelle elaborate dalla commissione Moro ed ha proposto di delegare a se stesso l'emanazione delle leggi-quadro entro due anni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale. Queste leggi-quadro saranno dei decreti, dice l'art. 17 della legge finanziaria regionale, « *aventi valore di legge ordinaria, per regolare simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni ai sensi della disposizione 8ª transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato* ». L'art. 17 indica poi alcuni principi

---

(1) Art. 117. « *La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione* ».

(2) Cfr. « Il Montanaro d'Italia », n. 2-3 marzo 1970.

e criteri direttivi da osservarsi da parte del governo nella emanazione dei suddetti decreti. Stabilisce ancora tale articolo che: « *Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti* (omissis) *e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali* », commissione composta da 15 deputati e da 15 senatori.

Questo art. 17 rappresenta una specie di cambiale in bianco firmata dai burocrati ministeriali perché il parere della commissione parlamentare, i cui membri, si noti bene, eletti nei collegi della Regione interessata, non possono partecipare alla seduta, non è vincolante. Nel caso specifico di un parere generale su tutte le leggi-quadro credo che la norma sarà disattesa, poiché in caso diverso i 30 membri della commissione dovrebbero essere scelti esclusivamente tra i parlamentari eletti nelle 5 Regioni a statuto speciale.

Ci troveremo pertanto di fronte ai decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e non avremo possibilità di discuterli.

Va ancora aggiunto che la norma dell'art. 17 della legge finanziaria regionale ha ulteriormente peggiorato le cose, avendo abrogato il 2° comma dell'articolo 9 della legge del 1953, comma che testualmente recita: « *In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione, anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente* ».

Modificare la legge n. 62

Una proposta decisiva, per dare un vigoroso slancio alle costituende Regioni, è rappresentata da una bozza di disegno di legge elaborata nell'ambito della commissione Moro, e che prende il nome dal sottosegretario De Mita, bozza pubblicata dalla « Rivista delle Province » nello scorso mese di luglio e da « Documentazione italiana » del 26 giugno 1969.

Tale bozza di disegno di legge è composta di 42 articoli e modifica sostanzialmente la legge n. 62 del 1953, tanto che all'art. 42 stabilisce tassativamente che: « La legge 10 febbraio 1953 n. 62 sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali è abrogata ».

Questa bozza ha subìto ulteriori modifiche — a quanto si dice — e nell'ultima stesura lascerebbe in vigore alcuni articoli della legge n. 62. Modificherebbe per quanto attiene la votazione di ballottaggio per l'ele-

zione del Presidente, gli « aggiunti » del Presidente della Giunta regionale che sarebbero eliminati restando in atto solo gli « assistenti » del Presidente; le competenze ai Consiglieri regionali (indicate nel testo pubblicato dalla rivista delle Province in L. 500.000 mensili e qui indicate in L. 200.000), la modifica al sistema di elezione dei tre esperti nella commissione regionale di controllo (che in un primo momento si prescriveva fossero eletti contestualmente al Consiglio regionale e quindi a suffragio universale, mentre ora si prevede l'elezione fatta dal Consiglio regionale, fermo restando che su otto componenti la commissione di controllo, cinque siano funzionari statali e tre eletti dalla Regione). Ancora, sul controllo di merito il 2° testo De Mita prevede l'estensione di tale controllo anche ai regolamenti regionali, così come il servizio ispettivo per questi controlli sarebbe affidato soltanto ai dipendenti dello Stato, per il controllo sugli Enti dipendenti dalla Regione, ed altro ancora.

Questa bozza De Mita è rimasta tale ed anche nel programma del nuovo Governo Rumor non è previsto che formi oggetto di esame e quindi di presentazione alle Camere. Pertanto, l'elezione degli organi della Regione, l'approvazione degli Statuti ed i controlli continueranno ad essere regolati dalle norme della legge n. 62 approvata 17 anni orsono, perché l'ultima legge in materia regionale — a parte quella finanziaria in corso di approvazione — è la legge 17 febbraio 1968 n. 108 che detta « norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale ».

La fertile mente dei cultori del diritto e degli esperti di cui il nostro Paese è ricco, ha scoperto una forma particolare per rendere inapplicabili talune norme della legge n. 62, attraverso l'approvazione da parte del Parlamento degli Statuti di ciascuna Regione, anche se in contrasto con le norme della legge predetta, operando quindi di fatto una modifica della citata legge n. 62 contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.

Il fatto stesso che la Costituzione stabilisca che lo Statuto debba essere approvato dal Consiglio regionale entro 120 giorni dalla sua prima seduta (questo termine è stabilito nella legge n. 62, art. 75) e che l'art. 123 della Costituzione si limiti ad affermare che: « *Ogni Regione ha uno Statuto il quale in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione* (omissis) *all'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi ed i regolamenti regionali...* » presuppone che ogni Statuto possa essere diverso da un altro, ma questa constatazione, perfettamente legittima, a mio parere, non trova tutti consenzienti.

Allo stato attuale delle cose, poiché non è previsto che sia approvata una legge modificativa della legge n. 62, almeno entro breve termine, la tesi sostenuta a Firenze dal prof. Barile di disattendere di fatto

l'applicazione della legge n. 62, nell'atto stesso in cui il Parlamento approverà gli Statuti delle Regioni ordinarie, appare realistica e la condivido (3).

Del resto, abbiamo una ricca esperienza di modifica di norme legislative e il sopra richiamato art. 17 della legge finanziaria regionale è l'ultimo esempio in ordine di tempo, particolarmente significativo.

Il contenuto dello Statuto regionale

Quali sono gli aspetti dello Statuto regionale che debbono stare fermi e vincolanti per tutte le Regioni e quali sono gli aspetti che invece meritano adeguata modificazione, adattamento alla realtà delle singole Regioni?

Un punto fermo ed invalicabile è rappresentato dalla Carta costituzionale (art. 123) e dai principi generali fissati dalla specifica legislazione statale nella materia.

La discussione in atto sulla interpretazione della disposizione dell'art. 123 parificabile alle norme dell'art. 117, trova molti favorevoli alla netta distinzione tra le leggi-quadro o cornice da emanarsi prima che la regione eserciti la potestà legislativa di cui all'art. 117 e l'approvazione dello Statuto regionale per la quale non è necessaria alcuna legge-quadro essendo chiaro il dettato dell'art. 123 della Costituzione.

Lo Statuto deve essere approvato dal Parlamento ed in tale momento il Parlamento, ove riscontrasse difformità tra una norma statutaria e la Costituzione o le leggi dello Stato, potrebbe non approvare lo Statuto e rinviarlo al Consiglio regionale, come previsto dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Precisato questo, i contenuti propri dello Statuto regionale mi sembrano i seguenti:

Un primo aspetto mi pare riferito al capoluogo della Regione, capoluogo che come è previsto nella bozza del disegno di legge De Mita, deve essere fissato dal Consiglio regionale.

È notorio che questo argomento interessa almeno due Regioni: l'Abruzzo ove si sta discutendo se lasciare il capoluogo a l'Aquila o se trasferirlo a Pescara o a Sulmona e la Calabria ove si discute di trasferire il capoluogo da Reggio Calabria a Catanzaro.

Altro argomento da decidere liberamente nei singoli Statuti è il modo di elezione del Presidente e della Giunta regionale. Ho dichiarato nell'incontro di studio di Firenze (4) che ritenevo che i relatori, i quali hanno

(3) Cfr. Atti Convegno sui problemi dello Statuto regionale — Unione Regionale Province Toscane — Firenze, 20-22 marzo 1970.

(4) Cfr. Atti convegno c.s.

svolto un egregio lavoro di studio e di confronto anche con gli Statuti delle Regioni finora costituite, dovessero presentare su questo argomento non una alternativa, ma una scelta precisa. Credo che non difettino gli amici toscani di quel tanto di fantasia e di quel tanto di coraggio in scelte nuove di questo tipo, visto che hanno il merito almeno di aver affrontato per primi una discussione concreta sulla bozza di Statuto regionale. È una scelta, comunque, di carattere politico che deve essere compiuta e che certamente sarà compiuta nel momento in cui il nuovo Consiglio regionale dovrà approvare lo Statuto.

Personalmente non condivido il sistema presidenziale proposto da alcuni miei amici lombardi né per la Regione né proporzioni fatte, per la elezione del Sindaco, però ritengo che se si vuole sperimentare qualche cosa di nuovo, lo si possa sperimentare a Milano e in Lombardia, come in qualsiasi altra Regione; per questo ritengo che tale materia debba essere di competenza dello Statuto.

Importante è che ogni Regione abbia gli stessi organi: Consiglio, Giunta e Presidente, ma le modalità di elezione della Giunta e del Presidente dovrebbero essere stabilite nei singoli Statuti (maggioranza necessaria per l'elezione in prima o seconda votazione del Presidente, modalità per la elezione della Giunta, se cioè con lista bloccata proposta dal Presidente ed approvata per appello nominale o con votazioni singole, ecc. ecc.).

Il problema stesso degli assistenti del Presidente della Regione credo possa essere risolto in questo quadro, consentendo cioè nello Statuto che il Presidente possa nominare dei funzionari ai quali attribuire la qualifica di assistenti con il compito praticamente di seguire da vicino l'attività dei singoli Assessorati. Ho avuto occasione di definire questa figura dell'assistente, l'assessore ombra, e credo che questo non sia da interpretarsi in senso negativo.

Di competenza dei singoli Statuti e conseguente a quanto prima ho affermato dovrebbero essere le norme relative alla maggioranza, e quindi ai poteri effettivi di questa maggioranza di governare ed ai controlli che spettano alla minoranza. Si tratta di stabilire strumenti adeguati a questo fine superando visioni tradizionali allo scopo di evitare che maggioranza e minoranza si paralizzino reciprocamente con i risultati che purtroppo negativamente abbiamo constatato, anche recentemente in Regioni, province ed anche in qualche grande città.

Queste affermazioni, ovviamente, non devono significare superamento della norma, che deve restare ferma, circa i poteri decisionali che spettano al Consiglio regionale e che non possono essere delegati alla Giunta che ne è l'organo esecutivo. Lo stesso potere decisionale del Consiglio non potrà essere delegato alle commissioni pur riconoscendo, come avviene anche in alcune Regioni a statuto speciale, alle commissioni consigliari, la funzione di predisposizione delle norme legislative e quindi

di ampio dibattito sulle norme stesse, le quali norme però dovranno sempre essere approvate dal Consiglio regionale in seduta plenaria.

Anche per quanto attiene la revoca della Giunta sarà necessario che lo Statuto detti chiare norme.

Il discorso non ha bisogno di molti commenti, alla luce di quanto è avvenuto in alcune regioni a statuto speciale. Ricordo che su questo tema alcuni statuti di Comunità montane hanno fissato una norma — adottando il testo approvato dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM nello « statuto tipo » — norma che potrebbe essere opportunamente adattata ed assunta nello statuto regionale (5).

Per quanto riguarda il decentramento dei compiti e delle funzioni alle province, ai comuni e agli altri enti locali, ritengo che ogni Regione possa statuire in questa materia con la massima libertà. Mi riferisco in particolare all'esperienza realizzata in talune Regioni attraverso iniziative consortili o comunità montane e di vallata, per ritenere che questo tipo di ente, di consorzio intermedio tra il comune e la provincia, possa ottenere adeguato riconoscimento quale organo delegato ad esercitare determinate funzioni in sostituzione della Regione.

Ancora, i singoli Statuti dovranno stabilire le norme particolari riferite agli enti pubblici istituiti dalla Regione ed alle aziende speciali, nonché tutta la serie di norme riferite ai controlli. In questo senso ritengo che le norme sui controlli fissate nella legge n. 62 siano da rivedere; cosa che potrebbe facilmente avvenire inserendo questa materia negli Statuti appunto delle singole Regioni.

Lo Statuto regionale, secondo le indicazioni della legge n. 62, deve contenere anche norme sull'iniziativa delle leggi regionali, sul referendum abrogativo di leggi regionali o di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. Anche questa norma è molto importante e ritengo che singoli Statuti debbano recepirla, adattandola alla situazione. La norma, ad esempio, dell'art. 2 della legge n. 62 che stabilisce che l'iniziativa delle leggi regionali spetti alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali in un numero non inferiore a 5, potrebbe benissimo essere ampliata e modi-

---

(5) L'art. 12 dello statuto tipo della Comunità montana recita:

« Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'autorità di controllo e deve avvenire con il voto favorevole e palese della maggioranza dei componenti il Consiglio della Comunità.

La revoca non produce effetto se entro 30 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate ».

Cfr. « Il Montanaro d'Italia » n. 10/1969, pag. 610.

Sullo stesso tema cfr.: Giuseppe Piazzoni, « Gli statuti delle Comunità montane » stessa rivista n. 11/1969, pag. 686.

ficata, come pure le norme sul referendum abrogativo che è molto più ampio del referendum statale, riferito alle leggi approvate dal Parlamento.

Anche questa materia del referendum a livello nazionale deve essere regolamentata e il nuovo governo ha preso impegno per la sollecita approvazione del Senato del disegno di legge da tempo approvato dalla Camera, anche in relazione alle note vicende connesse con l'imminente possibile approvazione della legge sui casi di scioglimento del matrimonio.

Mentre il referendum statale ha effetti puramente abrogativi, il referendum regionale può avere effetti anche sostitutivi. L'istituto del referendum regionale, ha affermato il Presidente della Provincia di Firenze Gabbuggiani (6), *dovrà trovare nello Statuto un posto ed uno sviluppo istituzionale adeguato alla sua importanza ed alla sua attualità perché il referendum stesso insieme all'iniziativa legislativa popolare sono gli istituti che più di ogni altro possono concretizzare sul piano giuridico formale quel tipo di Regione aperta e non burocratica che noi sosteniamo* ».

Credo che le osservazioni finora svolte portino alla constatazione del valore fondamentale che lo Statuto deve avere per ciascuna regione.

Ritengo anche che, per le caratteristiche proprie dell'esperienza regionale — che non deve rappresentare solo una forma di decentramento burocratico e amministrativo — lo Statuto debba essere uno strumento adattabile alle reali esigenze e pertanto possa essere modificabile.

Uno statuto tipo, quindi, valido per tutte le Regioni non ha fondamento. Abbiamo già constatato come in questo caso non sarebbe stata necessaria la norma della Costituzione, che prevede che ogni singola Regione debba darsi lo Statuto, perché sarebbe bastato che questa norma affermasse che con legge dello Stato si dovesse approvare uno Statuto-tipo per le varie Regioni.

È un fatto di fondamentale importanza che il Consiglio regionale eserciti la propria attività all'inizio del suo mandato proprio soffermandosi a studiare ed elaborare uno Statuto che risponda alle esigenze vere ed attuali della Regione adattandosi alle esigenze e alle condizioni reali della Regione e quindi dei suoi abitanti. In tale modo la Regione nascerà veramente come una Regione viva e vitale e non sarà una ripetizione meccanica di norme legislative e regolamentari chiaramente superate dai tempi.

Questo orientamento è sostenuto anche dalla DC ed il responsabile degli Enti locali sen. Signorello lo ha affermato nella riunione della Consulta Enti locali del 27-28 aprile 1970: « L'esigenza propria di una struttura autonoma, come quella regionale, le innegabili differenze esistenti tra le diverse regioni italiane, portano ad escludere la convenienza di

---

(6) Cfr.: Atti Convegno c.s.



La riunione del Comitato Direttivo della CEA svoltasi a Bologna il 15 aprile



uno Statuto standard. C'è invece da augurarsi che insieme ai criteri fissati dalla Costituzione lo Statuto di ciascuna regione possa accogliere comuni ispirazioni di democrazia, di libertà, di efficienza » (7).

Per meglio approfondire questo discorso e per consentire una più ampia valutazione delle diversità che sono emerse nell'elaborazione dei singoli Statuti per le Regioni finora costituite, ritengo sia utile pubblicare il testo dello Statuto elaborato dall'Unione Regionale delle Province Toscane, testo che reca tutti i richiami ai testi finora approvati e che pur non affrontando con decisione i punti più scabrosi per i quali, come ho detto, lo Statuto elenca due soluzioni in alternativa, rappresenta pur sempre un valido testo che riassume uno sforzo di studio e di approfondimento meritevole di considerazione.

---

(7) Il « Popolo » ed altri quotidiani del 28 Aprile 1970.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

In vista degli Stati generali del Consiglio dei Comuni d'Europa, che si terranno a Londra dal 16 al 18 luglio prossimo, l'ultimo numero di « Comuni d'Europa » — febbraio 1970 — dedica gran parte delle sue pagine al tema regionale, considerato come tema-chiave della costruzione della federazione europea: infatti nell'editoriale « L'area del riscatto », si sostiene che « attraverso la questione delle regioni, si affronta l'intera questione del ripensamento di uno Stato democratico moderno, della rappresentanza politica e della certezza del diritto, nell'èra in cui occorre compiere la conciliazione delle esigenze specialistiche di una tecnica estremamente sofisticata col rinnovamento della partecipazione democratica popolare ».

Sempre su questo tema, vengono quindi esaminati i problemi delle regioni frontaliere e soprafrontaliere, sullo spunto di un Colloquio tenutosi a Bruxelles in collaborazione con le Comunità europee, delle « regioni monoetniche », sulla base di un commento critico ad una recente pubblicazione di Guy Héraud, ed infine il rapporto fra politica regionale comune e una autentica politica comune dei trasporti, con particolare riguardo ai trasporti aerei.

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

PROGETTO DI STATUTO REGIONALE PER LA TOSCANA

Presentiamo il progetto di statuto regionale per la Toscana elaborato, per incarico dell'Unione regionale delle province toscane, da un gruppo di studiosi ed esperti della materia capeggiati dal prof. Giuseppe Stancanelli e dal dr. Domenico Storace.

Il progetto è stato presentato nel convegno di studio svoltosi a Firenze dal 20 al 22 marzo 1970.

Presentazione

Nell'elaborazione del presente testo è stato tenuto il debito conto delle esigenze più volte prospettate dal Direttivo dell'Unione Regionale delle Province Toscane.

È stata, infatti, viva preoccupazione dell'Unione evitare uno studio puramente teorico sulle Regioni, che venisse ad aggiungersi a quelli già esistenti; è stata viceversa preferita la strada della concretezza.

L'esigenza primaria è stata quella di dar vita ad un documento che consenta l'immediata individuazione dei problemi concreti e che, nello stesso tempo, indichi una *soluzione — anche se non* la *soluzione — dei problemi stessi.*

Il rispetto di queste finalità ha imposto una prima presa di posizione su alcune scelte da compiersi in tema di organizzazione delle Regioni; ciò, peraltro, non vuole affatto impedire una più approfondita discussione sugli stessi temi, ma, piuttosto, provocarla attraverso l'indicazione dei risultati conseguenti alla scelta.

In questa prospettiva gli estensori del testo hanno tenuto presenti le indicazioni fornite dal Direttivo dell'U.R.P.T., il quale ha manifestato un chiaro orientamento ad utilizzare le positive esperienze organizzative degli attuali Enti locali.

Questa indicazione — sia pure considerata come mera ipotesi di lavoro — ha consentito di giungere ad un testo organico anche se, come si vedrà, su qualche punto sono state fornite soluzioni alternative.

Il metodo proposto è apparso particolarmente idoneo a permettere una

sufficiente concretezza, senza pregiudicare peraltro le scelte definitive sulla base delle quali sarà possibile in ordine di tempo giungere al testo finale.

Di conseguenza il lavoro viene presentato, non come una proposta degli estensori, ma come un modello che consenta di vedere in modo concreto i problemi che stanno di fronte a chi dovrà decidere sulla organizzazione da assegnare a questo nuovo Ente.

Va poi sottolineato il rilievo determinante dato nel testo alle norme della Costituzione, anche se si è ritenuto di non poter ignorare le disposizioni della legge 10 *febbraio* 1953, *n.* 62: *è apparsa, infatti, improbabile una sollecita abrogazione della medesima. Alle norme della predetta legge si è fatto continuo riferimento, utilizzando ovviamente solo quelle fra esse giudicate non in contrasto con i precedenti costituzionali.*

Del resto, l'ipotesi di lavoro rappresentata dal modello organizzativo degli attuali Enti locali si è dimostrata in larga misura corrispondente a quella prescelta dal legislatore nel 1953.

Si è giudicato utile un costante richiamo anche alle norme degli Statuti speciali e del c.d. progetto De Mita, in modo da fornire il maggior numero possibile di elementi di giudizio.

Appaiono infine opportuni alcuni chiarimenti sul testo presentato.

Per quanto riguarda l'elezione del Presidente e della Giunta, sono state proposte due soluzioni alternative: l'una tiene conto del sistema accolto negli Statuti speciali e nel c.d. progetto De Mita; l'altra è calcata sulle previsioni della legge n. 62, *salvo alcuni adattamenti. Riguardo al Presidente, colla prima soluzione l'elezione avviene a maggioranza, anche semplice; con la seconda è prevista l'eventualità di un ballottaggio. Riguardo alla Giunta, le differenze sono più notevoli: nel primo testo dell'art.* 35 *il Consiglio è chiamato ad esprimersi su una lista proposta dal Presidente e già contenente l'indicazione del ramo di amministrazione affidato a ciascun componente la Giunta; nel secondo l'elezione è lasciata al Consiglio conformemente a quanto avviene negli Enti locali. In quest'ultimo caso, l'attribuzione degli incarichi può avvenire o ad opera della Giunta stessa o ad opera del Presidente (come è previsto nell'ultimo comma dell'art.* 25 *della legge n.* 62).

È stata indicata come ipotesi principale la prima soluzione ed a questa scelta è stata subordinata tutta la successiva configurazione degli organi regionali, la quale è stata ispirata dall'intento di valorizzare la posizione del Presidente conferendogli tutti i poteri necessari a dare unità ed organicità alla politica regionale (cfr., in particolare, artt. 43, 44, 50). *Effettivi poteri di controllo politico, peraltro, sono stati riservati al Consiglio (cfr., in particolare, artt.* 36, 38, 44) *in modo da rendere possibile, da una parte, lo svolgimento di un'attività sia politica che amministrativa e da rendere operante, dall'altra, quel sistema di controlli che è indispensabile ad un fondamentale equilibrio dei poteri. È da notare qui che la legge n.* 62 *attribuisce in pratica una posizione determinante al Presidente della Giunta, senza poi dare al Consiglio poteri tali da bilanciare quelli del Presidente.*

Riguardo alla figura dei componenti la Giunta, è stato fatto riferimento alla Legge Comunale e Provinciale e, in particolare, all'ordinamento provin-

ciale. Del resto, nella legge n. 62 le funzioni dei componenti la Giunta non sono specificate.

Va comunque ricordato, a questo proposito, che le norme costituzionali lasciano ampio spazio alle scelte organizzative e che è sempre revocabile in dubbio la legittimità costituzionale di una legge dello Stato che restringa tale spazio.

A proposito del referendum, l'art. 3 della legge n. 62 stabilisce che il referendum di leggi regionali deve avvenire « con le limitazioni e le modalità stabilite per il referendum abrogativo delle leggi dello Stato ». Ma, a parte il fatto che la legge dello Stato sul referendum non è stata ancora emanata (l'ultimo disegno di legge governativo, presentato in data 21 agosto 1968, può esser letto in Leg. It., 1968, 126), *questa disposizione è un'evidente limitazione dell'autonomia regionale non prevista dalla Costituzione. Il presente lavoro, pertanto, si limita a mantenere le previsioni del referendum entro i confini posti dalla Costituzione al referendum delle leggi dello Stato, essendo evidente che le norme costituzionali si riferiscono ad esigenze generali piuttosto che ad esigenze specifiche dell'organizzazione statuale. È stato perciò richiamato l'art. 75 della Costituzione e, in più, è stata prevista l'esclusione del referendum per le leggi urbanistiche; allo stesso modo è sembrato opportuno non porre norme di dettaglio che, per la loro mole (una cinquantina di articoli circa), avrebbero arrecato un notevole squilibrio nell'economia del testo. Per il resto, con il referendum sui regolamenti e sugli atti amministrativi regionali è conservato l'ordine di idee della legge n. 62.*

Quanto alla revisione e all'abrogazione dello Statuto, è stata aggiunta la previsione che queste possano avvenire mediante referendum. L'ipotesi, ammessa dalla migliore dottrina, non è contemplata ma neppure esplicitamente esclusa dalla legge n. 62.

È infine da rilevare che il presente lavoro non si sofferma sull'organizzazione burocratica, ma è incentrato sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale e sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente, cioè sull'esame delle relazioni fra organi politici e sulla loro struttura. È chiaro infatti che tali problemi sono preliminari rispetto a tutti gli altri, i quali, almeno in questa prima fase, non sono stati affrontati e per il momento non possono essere affrontati malgrado l'elencazione contenuta nella legge n. 62 che, all'art. 1, indica come contenuto dello Statuto regionale:

1) *l'organizzazione degli uffici regionali e il funzionamento del Consiglio e della Giunta;*

2) *i rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente;*

3) *la delega di funzioni amministrative della Regione agli Enti locali;*

4) *l'eventuale istituzione di circondari;*

5) *lo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;*

6) *i termini e le modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.*

Ora è evidente che un discorso sull'organizzazione di uffici, così come sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione, può essere condotto soltanto una volta stabiliti i rapporti fra gli organi politici e risulta

strettamente legato alle funzioni che saranno effettivamente trasferite alla Regione dopo l'emanazione delle leggi-cornice statali, nonché dopo che sarà chiarito in quale misura verranno effettivamente trasferiti alla Regione funzionari ed uffici dello Stato o di Enti locali (cfr. Disposizione transitoria VIII); del resto, questo sarà anche l'oggetto della seconda fase di ricerca in cui si articola il programma dell'URPT.

A questo è legato il discorso sugli Assessorati, che l'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 62 vorrebbe elencati nello Statuto.

Il discorso sulla delega poi è ancor più strettamente collegato con quello precedente (si ricordi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione), così come vi è collegato ogni eventuale discorso sull'organizzazione dei controlli (cfr. art. 56 della legge n. 62).

Quanto ai circondari, trattasi di problema che acquista rilievo solo se visto in funzione dell'istituzione e funzionamento dei comprensori, ma non nella luce in cui è posto nel secondo comma dell'art. 129 della Costituzione, in cui appare solo il ripristino di situazioni locali oggi chiaramente sorpassate. A tal proposito si tratterà di vedere come potranno essere utilizzati, in argomento, gli studi sui comprensori.

È da notare, infine, che l'art. 123 della Costituzione parla soltanto della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, argomento trattato esaurientemente nel presente lavoro. È sembrato invece inopportuno toccare la pubblicazione degli atti amministrativi che potrebbe assai meglio esser presa in esame da una legge generale sul procedimento.

L'elaborazione di questo testo è anche opera del dott. Aldo Cappellini, a cui in particolare si devono le ricerche che hanno permesso la redazione delle note di richiamo.

Prof. Giuseppe Stancarelli
Dr. Domenico Sorace

Abbreviazioni e avvertenze

CO = Costituzione
FVG = Statuto del Friuli-Venezia Giulia
TAA = Stauto del Trentino-Alto Adige
VA = Statuto della Val d'Aosta
SA = Statuto della Sardegna
SI = Statuto della Sicilia
L. 62 = Legge 10 febbraio 1953, n. 62
PROG = Schema di disegno di legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali
T.U. 1915 = r.d. 4 febbraia 1915, n. 148
T.U. 1934 = r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

Dopo le abbreviazioni, il numero arabo indica l'articolo, il numero romano il comma.

Davanti alle abbreviazioni, cfr. significa che la disposizione citata è richiamata non nella lettera ma nella essenza, o che è stata adattata al testo.

Titolo I - L'ORGANIZZAZIONE

1 - *Organi*

Sono organi della Regione Toscana: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente (CO, 121, 1/FVG, 12/TAA, 18/SI, 2/SA, 15/VA, 15).

Capo I - IL CONSIGLIO

2 - *Elezione del Consiglio*

Le elezioni del Consigilo regionale sono indette e si svolgono secondo le norme stabilite dalle relative leggi dello Stato.

3 - *Giuramento*

Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Toscana » (FVG, 17, I e II/cfr. TAA, 23/cfr. SI, 5/cfr. SA, 23/cfr. VA, 23).

Il Consigliere più anziano di età, che assume la presidenza provvisoria del Consiglio regionale a norma del comma terzo dell'articolo 12, è invitato dal Commissario del Governo a prestare giuramento nelle sue mani.

Gli altri Consiglieri prestano giuramento nelle mani del Presidente provvisorio, durante la prima riunione del Consiglio. I Consiglieri assenti prestano giuramento durante la prima riunione cui partecipano. Il giuramento, se ha luogo dopo l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, viene prestato nelle mani di quest'ultimo (1).

Qualora un Consigliere rifiuti di prestare giuramento e, ammonito dal Presidente del Consiglio, persista nel rifiuto, decade dal mandato (PROG, 3, IV/cfr. T.U. 1915, 150, a proposito del Sindaco).

4 - *Convalida delle elezioni*

Alla convalida dell'elezione dei Consiglieri provvede, a norma del suo Regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tal fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni (cfr. L. 17 febbraio 1968, n. 108, 17).

Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti di cui agli articoli 12, 34 e 35.

---

(1) Disposizione sostanzialmente analoga a quella del PROG, 3, III: « Il Consigliere più anziano, che assume la presidenza provvisoria, giura nelle mani del Commissario. Successivamente gli altri Consiglieri giurano nelle mani del Presidente provvisorio ».

5 - *Rappresentanza dei Consiglieri*

I Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato (FVG, 16, I/TAA, 22, I/SI, 3, II/cfr. SA, 24).

6 - *Insindacabilità dei Consiglieri*

I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (CO, 122, IV/FVP, 16, II/TAA, 22, II/cfr. SI, 6/cfr. SA, 25/cfr. VA, 24).

7 - *Diritti dei Consiglieri*

I Consiglieri hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio (2).

8 - *Indennità del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri*

Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposta, con legge regionale, un'indennità di carica (FVG, 19, I) (3).

Ai Consiglieri è corrisposta, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta (L. 62, 17) del Consiglio e delle Commissioni (FVG, 19, II) (4), nonché per lavori della Giunta delle elezioni.

Non possono essere corrisposte altre indennità e ad alcun titolo per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, salvo, per i Consiglieri non residenti nel capoluogo, l'attribuzione dell'indennità di missione che sarà stabilita, con legge regionale, in misura non superiore a quella prevista per i funzionari dello Stato con la qualifica di direttore generale (5).

---

(2) Questa disposizione è presente solo in SI, 7. È di particolare interesse per quanto riguarda i rapporti tra esecutivo e legislativo (per cui rimandiamo al capo III del presente titolo). In quanto si costruisca un rapporto di fiducia, le interrogazioni e le interpellanze possono essere un mezzo concesso ai Consiglieri per controllare l'operato dell'esecutivo. Altrimenti, più semplicemente, possono essere uno strumento di conoscenza.

(3) L. 62, 16: « Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado terzo »; PROG, 15, I: « Al Presidente del Consiglio regionale... è corrisposto un assegno pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'art. 1 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261 ». « In alcuni statuti speciali è prevista una indennità di carica anche per i Consiglieri. (SA, 26/VA, 25) ».

(4) PROG, 15, IV: « Ai Consiglieri regionali viene corrisposta un'indennità, fissata con legge regionale, in misura non superiore a 500.000 lire mensili ». (*Nota*: su una successiva stesura della bozza di disegno di legge l'importo viene indicato in 200.000 lire).

(5) Cfr. PROG, 15, V: « Non possono essere corrisposte altre indennità e ad alcuni titolo per la partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, salvo il rimborso delle spese di viaggio ».

9 - *Decadenza dei Consiglieri*

I Consiglieri decadono dal loro ufficio per il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle relative leggi dello Stato (cfr. T.U. 1915, 149).

10 - *Sostituzione dei Consiglieri*

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto, a norma del proprio Regolamento interno (cfr. L. 17 febbraio 1968, n. 108, 18).

Le dimissioni hanno efficacia dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

La contemporanea cessazione dalla carica, per morte, dimissioni o decadenza, di più della metà dei Consiglieri è causa di scioglimento del Consiglio (6). In tale ipotesi le dimissioni hanno efficacia dal momento della loro presentazione.

11 - *Prima seduta del Consiglio* (7)

Il Consiglio tiene la sua prima seduta, alla quale è invitato il Commissario del Governo (PROG, 3, I), il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti (L. 62, 14, I/PROG, 3, I) (8).

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta (L. 62, 14, I) (9).

12 - *Primi adempimenti*

Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza (cfr. CO, 122, III/cfr L. 62, 15, I/cfr. PROG, 3, II (10).

---

(6) Tale formula è tratta da quella dell'art. 8, lettera *b*), del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 che prevede la rinnovazione del Consiglio comunale « quando esso, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri ». La previsione della contemporaneità della cessazione dalla carica è necessaria, stante la possibilità di sostituzione prevista nel primo comma.

(7) Per quanto riguarda le prime elezioni regionali, si vedano le disposizioni transitorie (artt. 22-26) della L. 108 del 1968.

(8) Negli Statuti speciali il termine per la prima seduta è fissato in modo alquanto vario:

FVG, 14, III: « entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti »;

TAA, 21, II: « entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni »

VA: non è previsto;

SA, 18, III: « entro 20 giorni dalle elezioni »;

SI, 3, III: entro 3 mesi dallo spirare del quadriennio.

Nell'ordinamento comunale e provinciale il termine non è fissato.

(9) In FVG, 14, III/TAA, 21, II/SI, 3, III è disposto, più semplicemente, che « la convocazione è fatta dal Presidente della Giunta regionale uscente ». Sembra però più adatta la formulazione della L. 62. In VA e SA la previsione in parola non esiste.

(10) In PROG, 3, II troviamo la formula seguente: « Nella prima seduta o in altra da tenersi non oltre 15 giorni ». È però preferibile, senza fissare un termine, bloccare l'attività del Consiglio prima del compimento di quegli atti che, soli, ne rendono possibile il funzionamento.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari (cfr. L. 62, 15, I) (11) (12).

Fino all'elezione del Presidente e dei Segretari del Consiglio, le relative funzioni sono esercitate rispettivamente dal Consigliere più anziano di età e dai due Consiglieri più giovani (13).

All'elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate (L. 62, 15, II). Ciascun Consigliere vota un solo nome (L. 62, 15, III) (14) (15).

Il Consiglio elegge inoltre, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti (L. 62, 15, IV). Ciascun Consigliere vota due nomi (L. 62, 15, V) (16).

Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e dei revisori dei conti hanno luogo a scrutinio segreto/palese ed a maggioranza dei presenti (17).

Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa (cfr. FVG, 18, II).

Successivamente, nella stessa seduta, il Consiglio provvede all'elezione del Presidente della Giunta e della Giunta, secondo le disposizioni degli articoli 34 e 35 (cfr. PROG, 3, II).

---

(11) Sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza vi sono, negli Statuti speciali, alcune divergenze:
FVG, 18, I: « il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari »;
TAA, 24, I: « il Presidente, il Vicepresidente, i Segretari »;
VA, 19: « il Presidente, l'Ufficio di Presidenza »;
SA, 19: « Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza »;
SI, 4: « il Presidente, due Vicepresenti, i Segretari ».

(12) In FVG, 18, I/VA, 19/SI, è previsto che la costituzione dell'Ufficio di Presidenza avvenga « secondo le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio ».

(13) Cfr. L. 62, 14, III: « La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. I due Consiglieri più giovani fungono da Segretari ».

(14) In L. 62, 15, VI è stabilito che « I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili ». Disposizione davvero inattesa, essendo immediatamente evidente l'utilità che l'Ufficio resti in carica per tutta la durata del Consiglio, come, del resto, accade nell'ordinamento statuale.

(15) In TAA, 26 è prevista la revoca del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio: « Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio, che non adempiono agli obblighi del loro ufficio, sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. / A tale scopo il Consiglio può essere convocato d'urgenza, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. / Ove il Presidente o il Vicepresidente non provvedano alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale. / Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo. / Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente ». In quella Regione la norma è stata dettata probabilmente dalla considerazione dei problemi posti dalla particolare situazione etnica. Nulla comunque vieta l'introduzione di tale istituto anche nelle Regioni a Statuto ordinario.

(16) Sarebbe forse preferibile prescrivere il voto su un solo nome anziché su due, poiché in tal modo sarebbero rappresentate anche le minoranze.

(17) Per la prima seduta può essere eventualmente richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione. Altrimenti soccorre la disposizione dell'articolo relativo alla validità in generale delle sedute del Consiglio.

13 - *Convocazione*

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente (FVG, 20, I/cfr. T.U. 1915, 235, II).

Esso si riunisce almeno due volte l'anno; la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di ottobre (18).

Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno (FVG, 20, II), ovvero su richiesta del Presidente della Giunta (19) o di... (20) dei Consiglieri in carica (21) (22).

In taluni ultimi casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro 15 (23) giorni dalla richiesta (FVG, 20, II/L. 62, 19, III).

La convocazione può essere effettuata dal Commissario del Governo (24) nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente del Consiglio non abbia provveduto ad effettuarla nei termini previsti. In questa ipotesi la convocazione

---

(18) La disposizione ha lo scopo di evitare l'inerzia del Consiglio. Essa è presente anche nella Costituzione, art. 62, nella quale le Camere si riuniscono « di diritto » il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre. In L. 62, 19, I è prevista una riunione ordinaria « ogni quadrimestre, in data da fissare nello Statuto regionale ». Negli Statuti speciali la situazione è la seguente:

FVG, 20, I: « il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre »;
VA, 20: « nella prima settimana di aprile e ottobre »;
SA, 20, II: « il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre »;
SI, 11: « nella prima settimana di ogni bimestre ».

(19) Così in FVG, II/VA, 20/SA, 20, II. In SI, 11 il Consiglio può essere riunito: « a richiesta del Governo regionale » e in TAA, 28: « a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa ».

(20) Nel T.U. 1915 il Consiglio comunale (124, IV) e il Consiglio provinciale (235, III) possono essere convocati su richiesta di 1/3 dei Consiglieri. Il quadro delle disposizioni degli Statuti speciali e delle leggi è il seguente:

FVG, 20, II: 1/4 dei Consiglieri;
TAA, 28: 1/5 dei Consiglieri in carica;
VA, 20: 1/3 dei Consiglieri;
SA, 20, II: 1/4 dei componenti il Consiglio;
SI, 11: almeno 20 Deputati;
L. 62, 19, II: 1/4 dei Consiglieri in carica.

(21) Gli Statuti speciali e la L. 62, per stabilire il *numerus quorum*, si riportano talora ai Consiglieri « assegnati alla Regione », talora ai Consiglieri « in carica ». Le ipotesi sono assai diverse: nel primo caso, occorrerà avere riguardo al numero dei Consiglieri fissato per la composizione del Consiglio regionale; nel secondo caso, dovrà esser tenuto conto solo dei Consiglieri che sono effettivamente in carica: e questo numero potrà risultare inferiore rispetto a quello dei Consiglieri assegnati, in conseguenza delle note cause che valgono a determinare la cessazione dalla carica dei singoli Consiglieri.

(22) In TAA, 28, I/VA, 20/SI, 11 è prevista la distinzione fra sessioni ordinarie e sessioni straordinarie del Consiglio; in SA, 20, I e II fra riunioni di diritto e riunioni straordinarie. In L. 62, 19, II le riunioni a richiesta del Presidente della Giunta e dei Consiglieri avvengono « in via straordinaria e per oggetti determinati ». È però preferible elidere o, almeno, attenuare tale distinzione.

(23) Il termine potrebbe forse essere abbreviato.

(24) Cfr., per l'ordinamento comunale, T.U. 1915, 124, V: « È in facoltà del Prefetto ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare su determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto ».

non può avvenire prima di 5 giorni dalla diffida ad adempiere notificata al Presidente del Consiglio dal Commissario del Governo (25).

14 - *Ordine del giorno*

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio stesso (26) oppure, nei casi previsti dal comma terzo dell'articolo precedente, da chi richiede la convocazione (27).

15 - *Avviso di convocazione e partecipazione al Commissario del Governo*

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve, a cura del Presidente del Consiglio, pervenire ai singoli Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nello stesso termine. Il Presidente del Consiglio partecipa al Commissario del Governo la data in cui sarà tenuta la seduta e il relativo ordine del giorno (28).

Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a 24 ore (29) e la pubblicazione può essere omessa.

---

(25) Disposizione analoga a quella del PROG, 4: « La convocazione può essere disposta dal Commissario del Governo nei casi nei quali sia obbligatoria e gli organi regionali competenti non abbiano provveduto ad effettuarla nei termini previsti dalla presente legge e dallo Statuto ». In L. 62, 19, II è prevista solo la richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Consiglio dal Commissario « nei limiti dei suoi poteri istituzionali ». La legittimità della previsione è subordinata alla trasformazione in legge del PROG, dal momento che è dubbio che lo Statuto regionale possa autonomamente dettare norme relative ai poteri e doveri del Commissario del Governo.

(26) Potrebbe essere qui istituzionalizzata la prassi vigente nell'ordinamento dello Stato, secondo la quale il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato fissano l'ordine del giorno dopo aver sentito i capi dei gruppi consiliari costituiti a norma del Regolamento interno.

(27) Nell'ordinamento comunale la competenza a stabilire l'ordine del giorno è del Sindaco (cfr. T.U. 1915, 151, n. 3), mentre spetta alla Giunta stabilire la data per la convocazione del Consiglio. Per la Provincia il T.U. 1915 non contiene altra norma che quella dell'art. 250, n. 10, secondo cui la Giunta provinciale « compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale ». È peraltro da ritenere che, anche nell'ordinamento comunale e provinciale, chi ha il potere di provocare sedute straordinarie del Consiglio (la Giunta o 1/3 dei Consiglieri del Comune: T.U. 1915, 124, IV; il Prefetto, la Giunta o 1/3 dei Consiglieri della Provincia) abbia anche il potere di stabilire gli argomenti da trattare in tali sedute.

(28) Nel T.U. 1915 la comunicazione dell'avviso di convocazione dei Consigli comunali e provinciali al Prefetto è diretta a consentire al Prefetto stesso o a un suo inviato la partecipazione ai lavori dei Consiglieri stessi (artt. 126 e 234). Benché ai funzionari governativi non sia riconosciuta « voce deliberativa », le disposizioni del T.U. appaiono lesive dell'autonomia locale. Qui pertanto non è prevista la partecipazione del Commissario ai lavori del Consiglio regionale, ma è stabilito che gli sia data notizia dell'ordine del giorno e della data delle sedute al solo fine di facilitargli lo svolgimento di quei compiti di coordinamento che l'art. 124 della Costituzione gli attribuisce.

(29) La formula proposta esclude che possano essere inviati ordini del giorno aggiuntivi fino a 24 ore prima della seduta del Consiglio, così come è previsto per il Comune dal T.U. 1915, 125, V; ma prende in considerazione l'esigenza di riunioni urgenti non previste dal T.U. 1915, 235, per la Provincia.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, salvo i casi di convocazione d'urgenza (cfr. T.U. 1934, 278).

16 - *Regolamento interno*

La disciplina del funzionamento del Consiglio regionale è contenuta in un Regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione (FVG, 21/TAA, 25, I/L. 62, 20).

17 - *Commissioni*

Il Regolamento interno prevede l'istituzioni di Commissioni permanenti per il preventivo esame dei disegni di legge e per le altre attività stabilite dal Regolamento stesso (30).

18 - *Pubblicità delle sedute*

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche (SA, 22, I/VA, 22, I), eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno del Consiglio stesso (L. 62, 19, V) (31).

Per le adunanze del Consiglio regionale, la L. 62, 19 detta la seguente disposizione: « Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale. / Può anche essere convocato, in via straordinaria e per oggetti determinati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di 1/4 dei Consiglieri in carica. / L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione straordinaria. / L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo. / Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento ».

(30) Anche se la materia viene così riservata al Regolamento interno, non sembra inutile dare un panorama delle Commissioni permanenti nei Consigli delle Regioni a Statuto speciale.

Le Commissioni legislative all'Assemblea regionale siciliana sono le seguenti: 1) affari interni ed ordinamento amministrativo; 2) finanze e patrimonio; 3) agricoltura e alimentazione; 4) industria e commercio; 5) lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo; 6) istruzione pubblica; 7) lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità (art. 53 Reg. int.).

Al Consiglio regionale sardo: 1) autonomia, ordinamento regionale ed Enti locali; 2) finanze, tesoro, bilancio, demanio, credito e risparmio; 3) lavori pubblici, trasporti, comunicazioni e turismo; 4) agricoltura e foreste, caccia e pesca, stagni e foreste demaniali, disciplina annonaria; 5) industria e commercio, dogane; 6) igiene e sanità pubblica, pubblica istruzione, assistenza sociale, lavoro e artigianato, previdenza sociale (art. 30 Reg. int.).

Al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: 1) affari generali; 2) finanze e patrimonio; 3) agricoltura e foreste; 4) industria, commercio, turismo, trasporti e cooperazione; 5) lavori pubblici; 6) attività sociali, igiene e sanità (art. 37 Reg. int.).

Al Consiglio regionale della Val d'Aosta: 1) affari generali e finanze; 2) agricoltura; 3) industria e commercio; 4) lavori pubblici; 5) istruzione pubblica; 6) sanità e assistenza; 7) turismo, antichità e belle arti (art. 92-bis Reg. int.).

(31) Altrimenti: « Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta » (SA, 22, II/VA, 22, II). È comunque preferibile l'altra formula, dato che

19 - *Validità delle deliberazioni*

Il Consiglio delibera coll'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale (cfr. L. 62, 21) (32) (33).

20 - *Calcolo della maggioranza*

Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero globale dei voti anche le schede bianche e quelle nulle. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione o che si allontanano prima che essa sia indetta (34).

---

una predisposizione dei casi di riunione segreta nel Regolamento interno può evitare ogni forma di arbitrio da parte del Consiglio in questo campo.

(32) SA, 21 e VA, 21 prevedono: « Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza speciale ».

(33) Va ricordato che nell'ordinamento comunale è prevista una seconda convocazione: cfr. T.U. 1915, 127: « I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri ». Non sembra il caso di far luogo ad un'analoga previsione nello Statuto regionale, dati i problemi che essa fa sorgere (cfr. GIOVENCO) e data la maggiore importanza delle funzioni della Regione rispetto a quelle dei Comuni. Nell'ordinamento regionale è forse sufficiente prevedere, nel Regolamento interno del Consiglio, una presunzione del numero legale che, salvo il caso di richiesta di verifica prima di ogni deliberazione, renda possibile l'esecuzione dei lavori anche in mancanza del *quorum* previsto: cfr., p. es., art. 43 del Regolamento interno del Senato e 50 del Regolamento interno della Camera dei Deputati. Ciò non accade nell'ordinamento comunale, ove ogni seduta è aperta con appello nominale e dichiarata deserta se non è raggiunto il numero legale (cfr. art. 49, Regolamento del 1911).

(34) A chiarimento del significato di questa disposizione riportiamo le seguenti osservazioni del MORTATI: « Data la presenza di " astenuti " sorge la questione se costoro si debbano considerare quali votanti al fine del computo dei voti necessari per formare la maggioranza, dato che tale numero sarà diverso secondo che si dia risposta negativa o affermativa al quesito. La pratica della Camera dei Deputati, a differenza di quanto è disposto per il Senato, esclude gli astenuti dal numero dei votanti; il che sembra in contraddizione con l'art. 64 della Costituzione che, innovando alla dizione dell'art. 54 dello Statuto, ha richiesto, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza dei " presenti ". Per quanto riguarda le schede bianche e quelle nulle (che nelle assemblee parlamentari trovano possibilità di riscontro allorché la votazione riguardi designazione di persone) si ritiene che non debbano essere detratte (artt. 3 e 4 Reg. int. Senato e Camera) perché esse esprimono una volontà, sia pure equivoca o irregolare, a differenza del caso dell'astensione che esprime, in senso proprio, disinteresse per il voto, volontà di non partecipare ad esso. Il computo delle schede bianche non può trovare applicazione allorché si richieda una maggioranza qualificata o assoluta. In questo caso le schede bianche e le astensioni giovano ad ostacolare la formazione della maggioranza richiesta ».

21 - *Funzioni del Consiglio*

Il Consiglio regionale:

a) esercita le potestà legislative (FVG, 24/TAA, 20/VA, 26) e regolamentari attribuite alla Regione (CO, 121, II/SA, 27, I/L. 62, 22, I);

b) approva con legge (PROG, 5, II) (35) il bilancio preventivo, il conto consuntivo (FVG, 25, I e IV/cfr. SI, 19, I e III/cfr. SA, 31 I/cfr. VA, 29, I/cfr. L. 62, 22, II, n. 2/cfr. PROG, 5, II, n. 1), lo storno di fondi da un capitolo all'altro e delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi (FVG, 25, II); il bilancio deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario; l'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato (SI, 19, II/VA, 29, II) (36);

c) approva i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione (PROG, 5, II, n. 2);

d) approva i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale (37);

e) approva il piano urbanistico regionale;

f) delibera l'applicazione dei tributi regionali (cfr. L. 62, 22, II, n. 3) (38);

g) delibera l'istituzione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione (L. 62, 22, II, n. 5);

h) formula proposte di legge alle Camere (cfr. CO, 121, II/L. 62, 22, II, n. 1) in materie non rientranti nella sua competenza normativa, ma interessanti la regione (cfr. FVG, 26, I/cfr. TAA, 29);

i) elegge, a norma del comma secondo dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

l) esprime il parere della Regione sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione (L. 62, 22, III) (39),(40);

m) indirizza alle Camere e al Governo voti su ogni questione che riguardi la regione (FVG, 26, III/TAA, 29/L. 62, 22, II, n. 1);

---

(35) Il chiarimento del PROG « con legge » appare necessario dato che le funzioni del Consiglio regionale, contrariamente a quanto avviene per le Camere, non sono solo legislative.

(36) Altrimenti: FVG, 25, III: « L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre »; SA, 31, II: « L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare ».

(37) Cfr. L. 62, 22, II, n. 6: « I piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale ed i finanziamenti relativi ».

(38) Il PROG, 5, II, n. 2 precisa: « attribuiti alla Regione da leggi statali ». La precisazione appare quanto meno inutile.

(39) Può essere eventualmente stabilita l'obbligatorietà dell'espressione di questi pareri, per cui la formula verrebbe ad essere: « su richiesta del Governo, è tenuto ad esprimere... ».

(40) Non è forse necessario affidare la formulazione dei pareri esclusivamente al Consiglio come fa la L. 62. In questo caso non ci sarebbero difficoltà a costruire una forma di delega dal Consiglio alla Giunta.

n) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi (CO, 121, II/FVG, 24/TAA, 20/VA, 26/L. 62, 22, I);

Gli atti di cui alle lettere *f*), *h*) ed *i*) sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale (41).

22 - *Scioglimento del Consiglio*

Il Consiglio può essere sciolto nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione (42).

23 - *Durata del Consiglio*

Salvo il caso di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione (cfr. L. 17 febbraio 1968, n. 108, 3, II).

---

(41) Cfr., per le proposte di legge, FVG, 26, II e TAA, 29: « I progetti sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere (FVG/TAA) e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo (TAA) ». Anche per i voti TAA, 29 prevede l'invio al Governo a cura della Giunta, previa comunicazione al Commissario del Governo.

(42) Per chiarezza va ricordato che i casi di scioglimento del Consiglio di cui all'art. 126 della Costituzione (ripetuti da tutti gli Statuti speciali, eccettuato SI, 8 che prevede lo scioglimento nella sola ipotesi di « persistente violazione » dello Statuto) sono i seguenti:

a) quando il Consiglio compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;

b) quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni;

c) per ragioni di sicurezza nazionale;

d) quando, per dimissioni o impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Nel PROG, 14, VI quest'ultima ipotesi è sviluppata così: può procedersi allo scioglimento quando, dopo l'approvazione di una prima mozione di sfiducia nei riguardi della Giunta che abbia perso efficacia per la mancata elezione entro 30 giorni di un nuovo Presidente, è votata, entro il semestre successivo, una nuova mozione di sfiducia e non è eletto nei termini un nuovo Presidente.

Per quanto riguarda il meccanismo dello scioglimento, va ricordato infine quanto segue: lo scioglimento è proposto al Presidente della Repubblica dal Ministro degli Interni ed è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione Parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata, su proposta del Ministro degli Interni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, una Commissione di 3 cittadini eleggibili al Consiglio regionale, scelti in una rosa di 9 nominativi designati in precedenza dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione di 3 cittadini indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale ed agli atti improrogabli che sottopone alla ratifica del nuovo Consiglio (CO, 126/FVG, 22/TAA, 27/VA, 48/SA, 50).



Pensando alla montagna non dimenticare l'uomo

Interessante convegno ad Albenga - Un primo passo che lascia bene sperare

Albenga, 24 gennaio. Circa dieci milioni di italiani vivono e lavorano in montagna. Una percentuale notevole della popolazione, molto superiore, a parità, al numero dei metalmeccanici che recentemente hanno rinnovato il contratto di lavoro...

Avanzata con insistenza l'esigenza di

Una nuova legge per la montagna che esprima una politica di ...

UNCEM

Subito la legge per la montagna

ROMA, 13 ...

...'azione dell'U.N.C.E.M. per una nuova politica della montagna

E' stata chiesta dall'U.N.C.E.M. al Parlamento - I punti irrinunciabili secondo la Giunta esecutiva dell'Ente

Una nuova legge organica per i territori montani

Rilanciare la legge per la montagna

La legge per la montagna, scaduta il 30 dicembre 1968, non è stata ancora rilanciata malgrado che tempestivamente una speciale commissione di esperti (presieduta dall'on. Antoniozzi sottosegretario all'agricoltura e foreste) avesse approfondito il problema delineando il nuovo disegno di legge che è stato presentato dal ministro giorno 7 luglio 1969 alla presidenza della Camera dei deputati.

Da quella data non vi è stato alcun nuovo passo procedurale: le commissioni parlamentari competenti non hanno iniziato l'esame e non si è avuta la conseguente approvazione.

... nelle zone più depresse del Paese, quelle montane. La legge in favore della montagna è, naturalmente, importante per la Calabria che ha il 88% della sua superficie con caratteristiche orografiche e morfologiche montane.

Ho ritenuto, pertanto, ...

RICHIESTA DALL'UNCEM AL PARLAMENTO

Una nuova legge per la montagna

Medici, Spagnolli, Trabucchi ed altri, hanno presentato al Senato un disegno di legge per interventi organici in tutti i settori attinenti allo sviluppo economico e sociale della montagna, la Giunta esecutiva dell'UNCEM ritiene sia possibile formulare ... Camera un nuovo testo ...

... diretta competenza dello Stato, e gli interventi per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per i quali si riafferma la competenza degli Enti locali.

3) La piena partecipazione degli Enti locali al programma dello sviluppo economico nazionale del ...

Nuove proposte di legge a favore della montagna

RICHIESTA DALL'UNCEM AL PARLAMENTO

Una nuova legge per la montagna

La giunta esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni ... Montani, riunita a Roma sotto la presidenza dell'on. ..., ha ulteriormente considerato le iniziative finora ... dall'UNCEM per va...

Una nuova politica della montagna richiesta dall'UNCEM al Parlamento

La Giunta Esecutiva della Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani riunita a Roma il 13 novembre, sotto la presidenza dell'On. Gioia, ha ulteriormente considerato le iniziative finora assunte dall'UNCEM per varare una nuova organica legge sui territori montani.

La Giunta, preso atto delle risultanze del Convegno Nazionale di studio svoltosi a Torino ai primi di ottobre, delle riunioni della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, nonché dei contatti avuti dalla presidenza dell'Unione con il Governo e le Commissioni parlamentari competenti, ha ulteriormente ribadito le richieste che la UNCEM ha formulato per pervenire alla sollecita ap...

... ne delle comunità montane da costituirsi in tutto il territorio nazionale; la previsione da parte delle stesse Comunità dei piani di sviluppo pluriennali, da approvarsi dal Comitato dei ministri previo parere della Regione; la attuazione degli stessi piani di sviluppo a mezzo degli organi regionali;

4) le direttive per la formulazione dei piani di sviluppo dovranno essere date dal Comitato dei ministri e dovranno consentire che ciascuna comunità montana indirizzi la propria azione verso il soddisfacimento delle esigenze locali e predisponga gli interventi idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona, senza una preventiva determinazione dei vari tipi di ...

...a nuova politica della montagna

ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CONSORZI FORESTALI ED AZIENDALI SPECIAL...
AUSPICATA TRA L'ALTRO LA SALVAGUARDIA DELLO SVILUPPO DEL BOSC...

Avviare a soluzione e presto i problemi delle zone montane

SOLLECITATA L'APPROVAZIONE

...a legge sulla montagna

Alcuni ritagli stampa sul tema della nuova legge della montagna

Il convegno dell'Unione regionale province

La montagna ha urgenza di una legge organica

Sottolineate le indispensabili funzioni delle comunità

Legge sulla montagna avviata la discussione

RIUNIONE ALLA PROVINCIA

Esaminati i problemi dei centri montani

Sollecitato l'aggiornamento della legislazione in materia - Ai lavori ha partecipato il dottor Piazzoni segretario dell'Unc...

La montagna muore: occorrono urgenti e radicali misure

Il testo della mozione finale - L'importante documento sarà consegnato ai ministri e ai montanari da una "delegazione" di parlamentari

L'UNCEM, PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA

La Giunta esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani si è riunita a Roma il 13 novembre ...

lo Stato, e gli interventi per lo sviluppo economico o sociale del territorio, per i quali ferma la competenza degli enti locali nel punto 161 del programma economico nazionale 1966-1970;

3) la piena partecipazione degli Enti al programma dello sviluppo economico nel proprio territorio mediante la valorizzazione delle comunità montane da costituirsi in tutto il territorio nazionale; la predisposizione da parte delle stesse Comunità dei piani di sviluppo pluriennali da approvarsi dal Comitato dei Ministri previo parere della Regione; l'esecuzione degli stessi piani di sviluppo a mezzo ...

L'economia e la politica

Una nuova politica per la montagna

Introduzione

Negli anni recenti l'occorrenza di alcuni gravi dissesti idrogeologici, quale quello verificatosi in Toscana nel novembre del 1966, hanno richiamato l'attenzione della classe politica, dei tecnici e della opinione pubblica, sui problemi della montagna e della collina italiana.

Già nel 1968 un articolo del prof. Aiello pubblicato in ... tà del Mezzogiorno » esaminò attentamente ... montagna, sollevando grande perplessità ... in sede di legislazione montana ...

Anche in ...

UNA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA

Presso la sede degli enti e consorzi montani veronesi si è tenuta una riunione del Consorzio bacino imbrifero montano dell'Adige di Verona, alla quale hanno partecipato i delegati dei 29 comuni della Lessinia e del Monte Baldo.

In apertura di seduta, il presidente del Consorzio Bim, avv. Mariano Benedetti, ha commemorato i soci ...

La montagna «sacrificata»

Le popolazioni alpine per una svolta radicale - Importante assemblea a Cuneo promossa da PCI, ... e PSIUP - Intervento del compagno Chiaromonte

Dal nostro inviato

CUNEO, ...

Governo e Parlamento in gara per il riassetto della montagna

La tenace ispirazione accentratrice dei Ministeri
Simpatie per la proposta dei « 24 Senatori »

... degli apprezzabili ammodernamenti, rispetto alla vecchia legge 215 del 1933 ... davanti alle Camere pendono ...

... comitato interministeriale ... dal Presidente del Consiglio o dal ministro da lui delegato ... responsabili ... delle nuove ...

Le richieste della Giunta dell'U.N.C.E.M. per una organica legge sulla montagna

... Medici, Spagnolli, Trabucchi ... presentato al Se...

...zione dell'UNCEM per una nuova politica della montagna

... nuova politica della montagna ... dell'editoriale del n. 10 del... dell'UNCEM « Il Montanaro ».

... riassume la proposta dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani per la nuova legge della Montagna, per la quale al Senato è stato presentato il disegno di legge ...azzoli, Medici, Spagnolli ed ...

... la cronaca del ... Convegno ... montagna di Torino, con il testo degli interventi ed alcune dichiarazioni di esponenti dell'UNCEM: ... (DC), Rotini (PSI), Fecchia... (...), Chiesa (PLI), Brandolesi ... Marchini (PSIUP), la rivista ... lo statuto tipo della Comunità Montana elaborato sulla base delle ... delle cento Comunità e ... di Valle finora costituite.

La rivista pubblica anche un ampio ... ed il resoconto di convegni ...

... base delle proposte formulate dal Convegno di Studio di Torino e dalla Commissione Tecnico-Legislativa, ha interessato il Governo e le Commissioni Parlamentari della Camera per la sollecita approvazione della nuova legge della Montagna, integrando il testo del disegno di legge governativo, con il disegno di legge del Senatore Mazzoli.

La Giunta Esecutiva dell'UNCEM si è riunita in Roma il 13 novembre, mentre il Consiglio Nazionale dell'Associazione si riunirà il 12 dicembre. Per l'11 dicembre in Roma è convocata dall'UNCEM la 6ª Assemblea Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali silvo-pastorali.

CONVEGNO INTERPROVINCIALE UNCEM

Nuove leggi per la montagna

Gabriele Gaetani d'Aragona

Introduzione.

Si è svolto a Torino dal 30 settembre al 1° ottobre 1969 un Convegno promosso dalla Camera di commercio di Torino e dall'« Ente Salone della montagna » sui problemi della montagna italiana, articolato in due tavole rotonde, la prima sul ruolo dello Stato e degli enti locali nel nuovo assetto da dare alle « terre alte », la seconda sui problemi urbanistici che interessano la montagna.

Fermeremo la nostra attenzione sulla prima delle due tavole rotonde, in quanto la tematica della seconda tavola, anch'essa di grande interesse, merita un approfondimento specifico da parte degli urbanisti.

Alla tavola rotonda su « Problemi della montagna: Stato e poteri locali », diretta dall'... Gianni Oberto, presidente della pro...

...plesso circa il 78% dei territori agrari e forestali del Paese; in esse vivono quasi il 45% delle famiglie agricole italiane che concorrono per il 23% alla formazione del reddito agricolo italiano.

Un altro fattore ambientale, di carattere storico, è la esistenza, nelle zone collinari e montane, di una larga dotazione di investimenti fissi, alcuni di tipo infrastrutturale, quali strade, abitazioni rurali sia di tipo sparso che accentrato nei paesi e nelle borgate di montagna. Il fatto che l'Italia sia un Paese di antichi insediamenti e civilizzazione dà ragione del notevole accumulo di capitale fisso nei secoli.

Nell'attuale fase di necessaria riduzione dell'agricoltura nelle zone di montagna e di collina, è necessario pensare alla utilizzazione degli investimenti preesistenti, da attuarsi sia mediante sviluppi turistici, sia mediante localiz...

Capo II - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

24 - *Potestà legislative e regolamentari*

Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio (43).

25 - *Iniziativa legislativa*

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere (cfr. SI, 12, I), agli elettori della Regione (cfr. SA, 28/cfr. VA, 27) (44), ai

---

(43) Nasce qui il problema se sia ammissibile, nell'ordinamento regionale, la figura della delega legislativa del Consiglio alla Giunta.

Negli Statuti speciali, solo il TAA, 40, I prevede la possibilità di delega: « il Consiglio regionale può delegare alla Giunta la trattazione degli affari di propria competenza, ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi ». Una delega, speciale e per oggetti determinati, è prevista anche nell'ordinamento comunale e in quello provinciale: cfr. art. 26 e art. 90 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Alla tesi dottrinale che sostiene l'esistenza di un generale principio di diritto pubblico per cui l'esercizio normale delle proprie competenze comprenderebbe la facoltà di delega dell'esercizio stesso (La Barbera), si oppone quella che vede nel potere di delega una deroga eccezionale, necessariamente espressa, all'ordinamento di competenze legislative ed amministrative che si ritrova nella Costituzione (Paladin).

La negazione del principio della delega negli ordinamenti regionali è ormai comune in dottrina dove, ora è sostenuta col principio « delegatus delegare non potest » (Ausiello Orlando), ora con la rigidità della vigente Costituzione (Virga); altrimenti si invoca, per la delega, una causa giustificativa che ammette solo i decreti-legge (Miele).

L'Alta Corte della Regione Siciliana (decisioni del 28 agosto 1949 e del 7 febbraio 1950) aveva affermato che la possibilità di delega della potestà legislativa dell'Assemblea regionale al Governo regionale deriva dal principio generale sancito dagli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Ma la questione, adesso, può considerarsi decisa in senso definitivamente negativo da due sentenze della Corte Costituzionale (n. 50 del 1959 e n. 32 del 1961) secondo le quali la soluzione va ricercata « nel principio generale dell'inderogabilità delle competenze costituzionali. Le ipotesi in cui la Costituzione ammette l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo (artt. 76 e 77) sono da ritenere eccezionali e nulla di simile si trova negli ordinamenti regionali, anche perché l'organo legislativo unicamente e la minore complessità dell'esercizio della funzione legislativa rendono più spedito il procedimento formativo delle leggi ».

Per quanto riguarda i provvedimenti che la Giunta può adottare in caso di urgenza, va notato che per alcune Regioni a Statuto speciale (TAA, 38, I e II/VA, 36, I e II) la Giunta può adottare, salvo successiva ratifica del Consiglio, anche provvedimenti di competenza consiliare. Per le Regioni a Statuto ordinario, l'ammissibilità dei decreti-legge era stata riconosciuta dalla dottrina (Miele, La Barbera), ma è da considerarsi esclusa dopo la sentenza 50/1959 della Corte Costituzionale.

La L. 62, 32, I stabilisce che « la Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, può, in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale ». Tale previsione è certo ammissibile anche negli Statuti ordinari, ma è quanto meno inutile data la natura delle competenze amministrative attribuite al Consiglio.

(44) SA, 29/VA, 28/L. 62, 2, III e IV: « L'iniziativa spetta altresì agli elettori della Regione e viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del

Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, ed a ciascun Consiglio provinciale (cfr. L. 62, 2, II) (45). Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli (cfr. FVG, 27).

Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno... (46) elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale (44).

26 - *Esame preventivo e approvazione*

Ogni disegno di legge deve essere, ai sensi dell'articolo 11, esaminato (47) da una Commissione (FVG, 28) consiliare ed approvato articolo per articolo e con votazione finale (FVG, 28/SA, 30).

L'approvazione può anche essere demandata dal Consiglio alla Commissione, rimanendo riservata al Consiglio stesso la votazione finale (48).

Consiglio di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno ... elettori ».

(45) L'ipotesi dell'iniziativa legislativa da parte dei Consigli comunali e provinciali è prevista solo per le Regioni a Statuto ordinario.

(46) In sede nazionale, il rapporto fra il numero degli elettori che possono esercitare il diritto di iniziativa e il numero globale degli abitanti è di 1 a 1.000 (cfr. CO, 71: « ... proposta di un disegno di legge da parte di almeno 50.000 elettori »).

In sede regionale, il rapporto è assai vario: SA, 29: « 10.000 elettori » su 1.450.000 abitanti; VA, 28: « 3.000 elettori » su 100.000 abitanti; FVG, 27: « 15.000 elettori » su 1.200.000 abitanti. Tenendo conto delle cifre delle Regioni a Statuto speciale, in Toscana il numero di elettori necessario per l'iniziativa dovrebbe aggirarsi sui 15.000: cfr. L. 62, 2, II.

Nello Statuto della Sicilia non è prevista l'iniziativa popolare delle leggi regionali e il TAA, 53 rimette la disciplina relativa ad apposita legge regionale.

(47) In SI, 12, I e SA, 30 troviamo rispettivamente « elaborato » e « previamente esaminato ». Le due formulazioni si equivalgono, ma è certo preferibile la seconda, dato che le Commissioni non hanno propriamente un compito di elaborazione, ma piuttosto di esame.

(48) Nasce qui il problema se le Commissioni consiliari abbiano poteri deliberanti in analogia a quanto previsto per le Commissioni delle Camere dall'art. 72 della Costituzione. In giurisprudenza l'Alta Corte della Regione Siciliana (cfr. Decisioni riportate alla nota 43) aveva ammesso la possibilità che l'Assemblea regionale legiferasse a mezzo delle proprie Commissioni.

In dottrina al quesito danno risposta negativa gli autori (MORTATI, SALEMI) che notano come, data la rigidità della Costituzione, le delegazioni hanno carattere eccezionale e devono essere espressamente previste. Danno invece risposta positiva gli autori (VIRGA, PALADIN) che considerano le Commissioni organi interni del Consiglio e quindi ritengono che l'attribuire loro poteri deliberanti si risolva in una semplice distribuzione delle funzioni legislative tra uffici dello stesso organo. Secondo poi una tesi recente (ELIA) le Commissioni in sede deliberante assumerebbero autonomo rilievo rispetto all'Assemblea, ma la legittimazione ad esercitare la loro competenza deriverebbe, non già da un atto di delega dell'Assemblea, ma dall'atto presidenziale di assegnazione, che è atto autonomo perché il Presidente non realizza la volontà dell'Assemblea, ma solo le prescrizioni regolamentari che gli conferiscono la volontà di assegnare.

Ma il prendere posizione sul problema della natura giuridica delle Commissioni, il distinguere cioè o meno dall'Assemblea, non è determinante al fine di

Ogni Commissione, ove lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di esperti estranei al Consiglio, da essa stessa scelti, che partecipano alle sedute senza diritto di voto (49). Il trattamento economico degli esperti è stabilito con apposita legge regionale.

27 - *Visto del Commissario e opposizione del Governo*

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro 5 giorni dall'approvazione (L. 62, 11, I), dal Presidente della Giunta Regio-

---

attribuire loro la competenza in sede deliberante; è piuttosto importante individuare il titolo in base al quale tale competenza si esercita: così, distinguendo l'organo Commissione dall'organo Assemblea, il titolo sarà un atto di delega o un atto presidenziale di assegnazione; altrimenti si tratterà di un modo di esercizio decentrato del potere legislativo dell'Assemblea. Su questi aspetti teorici si potrà discutere finché si vuole, sempre però nell'implicita intesa che essi presuppongano una normativa che attribuisca alle Commissioni poteri deliberanti. Cioè, mentre per le Commissioni delle Camere l'attribuzione del potere deliberante è prevista espressamente dall'art. 72 della Costituzione, un'analoga attribuzione non è prevista per l'ordinamento regionale, né per quello speciale né per quello ordinario.

Pertanto, per ammettere la possibilità che le Commissioni consiliari esercitino il potere di formazione della legge, bisognerebbe riconoscere l'esistenza di un principio organizzativo a norma del quale il titolare di un potere che abbia la competenza di organizzare il funzionamento del proprio ufficio, può trasferire l'esercizio del potere ad una ripartizione interna dell'ufficio stesso; o bisognerebbe riconoscere che rientra nel normale potere di auto-organizzazione degli organi legislativi l'adozione di Commissioni in sede deliberante. Ma l'ammissibilità di tali principi va esclusa nel modo più assoluto (MORTATI) e va ammesso piuttosto un principio opposto, secondo cui nessuna competenza può esistere se non sia fissata dal diritto obiettivo.

La soluzione negativa discende anche da una considerazione pratica: le Commissioni consiliari regionali sono composte da un numero molto ridotto di membri. Ora, se questo fatto non acquista rilievo quando le Commissioni siedono in sede referente, gravi perplessità nascono invece attribuendo loro poteri deliberanti: in tal caso infatti si urterebbe contro il principio della democraticità dell'Assemblea non potendosi garantire, per evidenti motivi, un sufficiente svolgimento del dibattito politico (MARTINES).

Esclusa dunque nelle Commissioni una competenza deliberante, quello che può considerarsi ammissibile è quanto è stato previsto nel presente articolo, cioè l'attribuzione alle Commissioni dell'approvazione dei progetti di legge articolo per articolo, rimanendo riservata al Consiglio la votazione finale.

(49) Per quanto riguarda la partecipazione ai lavori delle Commissioni di elementi estranei al Consiglio, il panorama degli Statuti speciali è il seguente. Nel Trentino-Alto Adige (Reg. int., 42) la Commissione può valersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di elementi estranei al Consiglio regionale. In Sicilia (St., 12) le Commissioni si riuniscono « con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali: i primi sono scelti da ciascuna Commissione, di volta in volta e secondo le materie, fra i membri delle Camere di Commercio, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei Consigli degli ordini professionali; il loro intervento è ammesso solo quando si prevedono, nell'applicazione della legge, contrasti di interessi fra le varie categorie. I secondi sono scelti da ciascuna Commissione fra i tecnici dipendenti degli Uffici regionali, fra i Professori delle Facoltà universitarie della Regione, fra le persone che posseggono speciali cognizioni nella materia che forma oggetto della legge; il loro intervento è ammesso quando le Commissioni lo ravvisano necessario o solo utile (Reg. int., 61 e 62). In Val d'Aosta (Reg. int., 93) ogni Commissione può chiamare a partecipare ai lavori due o più esperti ad essa nominati.

nale (50) al Commissario del Governo (cfr. CO, 127, I/cfr. FVG, 29, I/cfr. TAA, 49, I/cfr. VA, 31, I/cfr. SA, 33, I) per il visto (L. 62, 11, I).

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio regionale ai sensi del comma terzo stesso articolo (51).

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro 15 giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promesso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione (FVG, 29, II/TAA, 49, II/VA, 31, III/SA, 33, II).

28 - *Promulgazione*

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale (TAA, 49, IV/SI, 13, II) entro 10 giorni dall'apposizione del visto (CO, 127, II) o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente (L. 62, 11, III) (52).

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga »(53). Nell'ipotesi di cui al comma secondo del-

---

Negli altri Statuti speciali tali interventi non sono previsti.

Quanto al diritto di voto, in nessun Statuto speciale gli estranei possono votare, salvo in Val d'Aosta dove hanno voto consultivo.

(50) In TAA, 49, I/VA, 31, I/SA, 33, I non è previsto a cura di chi sia fatta la comunicazione. In FVG, 29, I è il Presidente del Consiglio che comunica la legge approvata al Commissario; la soluzione però non sembra corretta poiché il Presidente del Consiglio non è organo esterno.

(51) È questa la formulazione più adatta. Del resto è analoga a quella di FVG, 29, I/TAA, 49, I/SA, 33 I (« Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo la rinvii al Consiglio... ») e della L. 62, 11, II (« Se, entro 30 giorni dalla data della ricevuta, il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto »). VA, 31 echeggia invece più da vicino l'art. 127 della Costituzione: « Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di coordinamento preveduta dall'art. 45 (cioè al Commissario del Governo), che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Il rappresentante del Ministero dell'Interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni (cioè quando ricorrano le ipotesi previste dal comma terzo dell'art. 127 della Costituzione), la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto ».

(52) Da escludere quella tesi dottrinale che, assimilando la posizione del Presidente della Giunta Regionale a quella del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, vorrebbe attribuire anche al primo un potere di veto sospensivo, giusta il sistema dell'art. 64 della Costituzione. Tesi inaccettabile soprattutto perché il Presidente della Giunta regionale, come capo dell'esecutivo ed espressione della maggioranza consiliare, non potrebbe servirsi del potere di veto coll'imparzialità del Presidente della Repubblica (BARTHOLINI, PALADIN).

(53) Fra gli Statuti speciali, solo FVG, 31 riporta la formula della promulgazione, ma senza fare riferimento al visto del Commissario.

l'articolo precedente, la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga » (L. 62, 11, III). Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte Costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana » (FVG, 31/L. 62, 11, V).

29 - *Pubblicazione ed entrata in vigore*

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione (CO, 127, II/FVG, 32, I/L. 62, 12), salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso (FVG, 32, I/TAA, 50, I/VA, 31, II/SA, 33, IV/SI, 13, III) (54).

30 - *Promulgazione ed entrata in vigore d'urgenza*

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui gli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta (CO, 127, III/FVG, 30/TAA, 49, III/VA, 31, III/SA, 33, III/L. 62, 12). In tal caso il consenso è implicito nel visto del Commissario del Governo (55).

31 - *Regolamenti e norme di attuazione*

Il Regolamento interno del Consiglio disciplina i modi di deliberazione dei Regolamenti regionali (56), di cui al comma secondo dell'articolo 121

(54) In FVG, 32, II/TAA, 52, I/L. 62, 11, V è stabilito: « La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ». Gli Statuti ordinari però non possono contenere una tale disposizione che rientra nella competenza del legislatore statale.

(55) Cfr. L. 62, 13: « Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del comma secondo dell'art. 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo ».

(56) Nelle Regioni a Statuto speciale la competenza a deliberare i regolamenti spetta normalmente alla Giunta:

FVG, 46: La Giunta delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali; 42, *b*: Il Presidente della Giunta regionale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

TAA, 38, 1: Alla Giunta spetta la deliberazione dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali; 37: Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; SI, 12, III: I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

della Costituzione, e delle norme di attuazione delle leggi della Repubblica (PROG, 5, I) (57), di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione (58).

Regolamenti e norme di attuazione sono promulgati dal Presidente della

---

Nelle Regioni a Statuto ordinario questo sistema non può essere seguito, stante la tassatività (BODDA, VIRGA) dell'art. 121, comma secondo, della Costituzione, per il quale « il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione ». E allora l'attribuzione al Consiglio della potestà di emanare indistintamente tutti i regolamenti regionali discende necessariamente dalla mancanza di distinzione, ormai pacifica in dottrina, fra i vari tipi di regolamento (MIELE).

Neppure può considerarsi ammissibile la delega della potestà regolamentare: una volta determinato l'organo cui spetta la emanazione dei regolamenti regionali, è da considerarsi illegittimo l'atto con cui esso deleghi a favore di un organo diverso l'esercizio del potere regolamentare e illegittimo sarebbe il regolamento fondato su questa illegittima delegazione (MIELE).

(57) Da quanto è stato esposto alla nota precedente che l'emanazione di tali norme spetterà al Consiglio, sia che tali norme debbano essere considerate regolamenti cui si applica la disciplina delle leggi (MORTATI), sia che debbano essere considerate leggi in senso formale e regolamenti in senso sostanziale (GASPARRI), sia che debbano essere considerate veri e propri regolamenti privi di elementi distintivi rispetto a quelli visti alla nota precedente seppure più vicini al tipo dei regolamenti di esecuzione che a quello dei regolamenti indipendenti (MIELE), sia infine che la determinazione del tipo sia rimessa a quanto venga in proposito stabilito nelle leggi statali da attuare. È pacifico infatti che « le norme costituzionali attributive della competenza regolamentare ai Consigli non contengono alcun accenno che possa far pensare alla distinzione fra regolamenti relativi a leggi regionali e regolamenti relativi a leggi dello Stato. Per cui la designazione, qualunque essa sia, dell'organo regionale competente ad esercitare la potestà regolamentare vale per ogni specie di regolamenti regionali » (MIELE).

Per tali ragioni non riteniamo costituzionalmente legittima la disposizione del PROG, 12, II, secondo cui la Giunta « approva i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali ».

Neppure sembra accoglibile la tesi esposta nella Relazione di maggioranza della prima Commissione permanente della Camera dei Deputati sul D.D.L. n. 1062 della passata legislatura, recante modifiche alla legge n. 62. Secondo tale relazione la competenza regolamentare del Consiglio avrebbe potuto essere individuata « oltre che nel normale potere regolamentare interno, anche nel potere di emanare quelle norme di attuazione delle leggi della Repubblica previste dall'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione che — proprio per non essere indicate come legislative — debbono avere forme e natura diverse da quelle emanate nell'esercizio del potere legislativo attribuito alle Regioni dal comma primo del citato articolo », con la conseguenza che, essendo così individuato un potere regolamentare del Consiglio, sarebbe attribuibile alla Giunta un potere regolamentare delle leggi regionali. È questo un ragionamento che non convince, non tanto per l'attribuzione della natura regolamentare alle norme di attuazione (sul che si può anche convenire), ma per la conseguenza che deriva da tale premessa. Non è sufficiente infatti assegnare al Consiglio una o più delle diverse potestà regolamentari attribuite alla Regione per poter considerare rispettato il dettato della Costituzione che assegna al Consiglio, non « alcune delle », ma « le » potestà regolamentari (58).

(58) Malgrado quanto detto alla nota (57) dell'art. 26 e lasciando ferma la competenza regolamentare del Consiglio, sembra che il regolamento interno di quest'ultimo dovrà prevedere un procedimento formativo dei regolamenti regionali diverso da quello delle leggi (magari affidandone l'approvazione alle Commissioni), al fine di stabilire una distinzione formale, altrimenti impossibile, fra atto legislativo e atto regolamentare.

Giunta regionale (59) e pubblicati (60) nei modi previsti per le leggi regionali. Non occorre il visto del Commissario del Governo.

CAPO III - LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

32 - *La Giunta*

La Giunta regionale è l'organo esecutivo (61) della Regione (CO, 121, III) (62).

33 - *Composizione della Giunta*

La Giunta è composta dal Presidente e da almeno 6 membri (63) (64).

---

(59) Dal comma quarto dell'art. 121 della Costituzione, nonché da SI, 13 e VA, 34 risulta che anche i regolamenti sono promulgati dal Presidente.

La promulgazione è una formalità inconsueta rispetto ai regolamenti degli altri Enti pubblici. Le norme sulla promulgazione potranno essere stabilite solo quando, in concreto, si conosceranno le norme relative al controllo sugli atti amministrativi.

(60) La pubblicazione è prevista in CO, 123, 1/SI, 13 St. e 14 delle norme di attuazione dello St./SA, 16 delle norme di attuazione dello St./TAA, 50 e 52 St. e 14 delle norme di attuazione dello St.

(61) Il termine « esecutivo » è stato interpretato nel senso di « organo di Governo », come risulterà dalle attribuzioni che, nel presente Statuto, sono state affidate alla Giunta.

(62) La disposizione è presente in quasi tutti gli Statuti speciali e nelle leggi, anche se ci sono notevoli diversità strutturali:

FVG: manca;

TAA, 38: « la Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione »;

VA, 32: « il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli Assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione »;

SA, 34: « il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione »;

SI, 2: « il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione ».

(63) Il quadro della composizione della Giunta negli Statuti e nelle leggi è il seguente:

FVG, 34, II: 10 effettivi e 4 supplenti;

TAA, 30, I: parla di effettivi e supplenti, ma senza precisarne il numero;

SI, 9, II: non fissa un numero e non parla di supplenti;

SA, 37, I: non fissa un numero e non parla di supplenti;

VA, 33: non fissa un numero e non parla di supplenti;

L. 62, 26, I: da 10 a 12 membri effettivi nelle Regioni con più di 3 milioni di abitanti; 4 supplenti indipendentemente dal numero degli abitanti;

PROG, 9, I: « la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a 6 »; non v'è cenno ai supplenti.

La distinzione fra Assessori effettivi e supplenti proviene dall'ordinamento comunale (cfr. L. 29 marzo 1956, n. 138, art. 1) e provinciale (cfr. L. 8 marzo 1951, n. 122, art. 3).

A chiarire la figura dei membri supplenti sovviene l'art. 57, comma secondo, del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.C.P.): « I membri supplenti possono intervenire alle sedute della Giunta, ma votano soltanto quando manchi qualche assessore effettivo o quando si tratti di affari di cui sono relatori ».

Sembra preferibile, peraltro, ignorare la distinzione fra membri effettivi e membri supplenti, la quale, oltre che antiquata, è superflua nell'economia del presente Statuto.

(64) Si noti che non è data una denominazione specifica ai componenti la

34 - *Elezione del Presidente della Giunta (1° testo)*

Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio nel suo seno (CO, 122, V), subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 12, a maggioranza dei votanti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione ha luogo a scrutinio palese (PROG, 6, I)/segreto (FVG, 35/TAA, 30, II/SI, 9/SA, 36, II) coll'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione (cfr. FVG, 34/cfr. TAA, 30, II/cfr. VA, 33, I e II/cfr. SA, 36, I e II/cfr. SI, 9/cfr. PROG, 6, I).

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e l'elezione ha luogo con le modalità di cui al primo comma.

34 - *Elezione del Presidente della Giunta (2° testo)*

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto, coll'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza dei votanti (L. 62, 23, I).

Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha riportato la maggioranza richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione (L. 62, 23, II). È proclamato Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza dei voti (L. 62, 23, III).

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun Consigliere abbia ottenuto la maggioranza, ovvero non sia stato possibile procedere all'elezione perché non è stato raggiunto il numero di presenti di cui al primo comma, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni, nella quale si procede a votazione purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione (cfr. L. 62, 23, IV).

Ove nessuno ottenga la maggioranza dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio in seguito alla quale è proclamato eletto il Consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età (L. 62, 23, IV).

35 - *Elezione della Giunta (1° testo)*

La Giunta è eletta dal Consiglio nel suo seno (CO, 122, V) in una seduta da tenersi entro 8 giorni da quella in cui è stato eletto il Presidente.

Giunta, la cui figura peraltro, come apparirà chiaramente in seguito, è calcata su quella degli Assessori della Provincia.

Sul piano della terminologia, il quadro delle Regioni a Statuto speciale e delle leggi, è il seguente:

FVG: parla di « assessori »;
TAA: parla di « assessori »;
SI: parla di « assessori »;
SA: parla di « componenti la Giunta »;
VA: parla di « assessori »;
L. 62: parla di « assessori »;
PROG: parla di « membri della Giunta ».

Quest'ultimo propone una lista comprendente l'intero numero dei componenti la Giunta, con la specificazione del ramo di amministrazione assegnato a ciascuno (65) e con l'indicazione del componente la Giunta designato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento (66).

Il Consiglio si esprime con un'unica votazione per appello nominale (PROG, 10, I)/a scrutinio palese/a scrutinio segreto. La proposta si intende approvata se il numero dei voti favorevoli corrisponde alla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se il numero dei voti favorevoli non raggiunge tale maggioranza, ma è superiore a quello dei voti contrari, si procede ad altra votazione in cui è sufficiente che il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei voti contrari.

Se il numero dei voti contrari è superiore a quello dei voti favorevoli, la nomina del Presidente si intende revocata (PROG, 10, I).

35 - *Elezione della Giunta (2° testo)*

I componenti la Giunta sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio nel suo seno con l'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza dei votanti (L. 62, 27, I).

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni Consiglieri hanno riportato la maggioranza predetta, ovvero non sia stato possibile procedere all'elezione per mancanza del numero di presenti di cui al primo comma, l'elezione di tutti i membri o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni. In questa seduta si procede a votazione di ballottaggio per tutti o per i posti ancora non coperti, purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti (L. 62, 27, II).

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i Consiglieri che hanno riportato più voti (L. 62, 27, II). A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i Consiglieri più anziani di età (L. 62, 27, IV) (67) (68) (69) (70).

---

(65) Nel caso si ritenga che la lista non debba contenere l'indicazione dei rami di amministrazione, si rende necessaria la seguente disposizione: « Gli eletti sono assegnati dal Presidente ai singoli rami dell'Amministrazione regionale » (TAA, 36).

(66) Cfr. PROG, 7, III: « Il Presidente designa il componente la Giunta incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo ». La stessa disposizione, esclusa la previsione della comunicazione al Commissario del Governo, è presente in FVG, 43 e SI, 10, 10, I. In TAA, 30, V la designazione del sostituto del Presidente spetta al Consiglio: « Il Consiglio regionale stabilisce quale degli Assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ».

(67) Il sistema della L. 62 echeggia quello della L.C.P.: cfr. T.U. 1960, 4.

(68) La Costituzione non dice se il Consiglio debba eleggere con unica votazione Presidente e Giunta, ovvero se debba eleggere separatamente i due organi, né se, in tal caso, la Giunta debba essere eletta col sistema della lista bloccata, o altrimenti.

Nell'ipotesi che si affidi al Presidente il potere di proporre al Consiglio i componenti la Giunta, la soluzione è obbligata: prima si deve procedere all'ele-

La Giunta, nella sua prima riunione, provvede all'assegnazione dei rami di amministrazione e alla designazione del componente incaricato di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento (71).

---

zione del Presidente e poi deve esser votata la lista proposta dal Presidente stesso. Tale soluzione è adottata in VA, 33 (« Gli assessori, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta ») e SA, 37 (« I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta ») dai quali peraltro non risulta se l'elezione della Giunta avvenga a lista bloccata o meno. Il PROG. 10, III abbraccia la soluzione della lista bloccata: L'elezione avviene su lista presentata dal Presidente per l'intero numero dei membri della Giunta.

Indicazioni più precise risultano dalla prassi che si è instaurata in alcune Regioni a Statuto speciale. In Val d'Aosta il Presidente della Giunta, una volta eletto, illustra al Consiglio il programma di attività per la cui realizzazione intende operare, presentando nel contempo le sue proposte per la nomina degli Assessori, cui si provvede con elezioni separate a scrutinio segreto. In Sardegna fra elezioni del Presidente ed elezioni degli Assessori intercorre un certo lasso di tempo utilizzato dal nuovo Presidente per concordare coi gruppi consiliari che lo hanno eletto la formazione della Giunta e il programma da seguire. Questi vengono poi presentati all'Assemblea che, con unica votazione a scrutinio segreto su un ordine del giorno concordato dalla maggioranza, li approva o li respinge. Nel Trentino-Alto Adige, secondo la prassi più recente, alla dichiarazione di intenzioni del candidato-Presidente non fa seguito l'esposizione di un programma, sul quale venga richiesta l'approvazione del Consiglio dopo l'elezione della Giunta. In questa Regione però l'equilibrio delle forze politiche ha fatto restare in carica l'esecutivo normalmente per tutta la durata della legislatura.

Ricorrendo ad un'ipotesi diversa, quale quella prevista nel secondo testo, tutte le soluzioni vengono ad essere possibili, con l'avvertenza che l'elezione unitaria e a lista bloccata della Giunta costituisce il mezzo migliore per ottenere il massimo di coesione, mentre con un'elezione frazionata diviene possibile un'influenza delle opposizioni sui risultati delle votazioni.

(69) In SA, 38 è previsto che « i membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte ». Questa prescrizione rende ammissibile l'ipotesi che si possano avere componenti della Giunta che non sono Consiglieri, anche se una disposizione espressa non c'è. Non risulta peraltro che la norma abbia mai avuto attuazione pratica.

(70) La dottrina si è chiesta se, dopo l'elezione, il Governo regionale debba presentare al Consiglio il suo programma di governo per ottenere il voto di fiducia, ed in genere ha optato per la soluzione negativa (VIRGA, MARTINES, PALADIN).

A favore della soluzione positiva (MORTATI) si sostiene che, se nell'elezione stessa si deve vedere un'approvazione da parte del Consiglio della formula politica concordata, ciò non equivale però all'approvazione di un programma di governo, programma che dovrà essere redatto dalla Giunta neoeletta e quindi sottoposto al Consiglio per l'approvazione. Inoltre, sempre secondo tale tesi, non prevedere il voto di fiducia significherebbe ritenere che la Giunta debba limitarsi ad attuare l'indirizzo politico espresso dal Consiglio con l'elezione e ciò equivarrebbe ad inquadrare il sistema regionale in una cornice assembleare (GALIZIA).

È da notare però che l'indirizzo politico incorporato nel programma sarà non tanto il prodotto delle idee personali dei componenti la Giunta, ma l'espressione dei partiti di maggioranza e il frutto della loro elaborazione. Inoltre, sotto un profilo efficientistico, la scelta delle persone avviene in funzione di un programma già noto e quindi una votazione successiva è quanto meno inutile.

(71) Anche in questa seconda formulazione sarebbe sempre possibile attribuire al Presidente l'assegnazione dei componenti la Giunta ai vari rami di amministrazione. La soluzione dipende naturalmente dal modo come si vuol costruire la

36 - *Responsabilità del Presidente della Giunta e della Giunta* (72)

Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio (73).

La Giunta regionale sottopone annualmente al Consiglio una relazione della propria attività (cfr. L. 62, 23, I) (74), su cui può aver luogo una votazione, quando questa sia richiesta da almeno 1/4 dei Consiglieri. L'esito negativo della votazione comporta la revoca della Giunta e del suo Presidente (75).

37 - *Permanenza in carica dela Giunta* (76)

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del

---

figura del Presidente. Va notato che il resto del lavoro è subordinato alla formulazione del primo testo.

La L. 62, 25, IV dispone: « Al Pres. spetta designare i titolari degli Assessorati previsti dallo Statuto regionale ». Da questa disposizione risulta implicitamente che lo Statuto deve indicare anche gli Assessorati, ma prima di pervenire a tale previsione è preferibile delineare in maniera definitiva l'organizzazione interna.

(72) Negli Statuti speciali si parla espressamente di « fiducia » e « sfiducia » per qualificare il rapporto fra esecutivo e legislativo (cfr. TAA, 113 Reg. int./SA, 37, II St. e 124 Reg. int./SI, 147 Reg. int.).

Di fatto la discussione dottrinale se anche nell'ordinamento regionale il rapporto in parola sia un rapporto di fiducia o meno, pende ormai decisamente verso la soluzione positiva (Spagna, Musso, Martines, Galizia, Atripaldi) salvo qualche voce contraria che tende piuttosto a costruire un rapporto di nomina e revoca (Paladin). Più di recente è sembrato che il meccanismo che regola il rapporto fiduciario Parlamento-Governo non sia estensibile alle relazioni Consiglio-Giunta (Bartole).

È da ritenere che si tratti di un rapporto fiduciario, ma quale si stabilisce tra elettore ed eletto, non quale può rinvenirsi nei termini dell'art. 94 della Costituzione. Pertanto, per non incorrere in confusioni concettuali, è stato evitato, nel presente Statuto, ogni ricorso ai termini « fiducia » e « sfiducia ».

Quanto alla natura della responsabilità, come il programma viene collegialmente deliberato dalla Giunta nel suo complesso, questa porta anche unitariamente la responsabilità dell'attuazione del programma stesso, la quale è dunque responsabilità di tipo collegiale (Bartole).

(73) In SA, 37, II è prevista solo la responsabilità della Giunta di fronte al Consiglio; in SI, 20, II è prevista sia la responsabilità del Presidente che della Giunta di fronte al Consiglio e al Governo della Repubblica.

(74) Cfr. T.U. 1915, 141: « La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti... ».

(75) Con tale formulazione la norma riesce più completa ed esauriente. di quella della L. 62, 33, II, per cui la Giunta « può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di 1/4 dei Consiglieri assegnati alla Regione ».

(76) Nasce qui il problema se la permanenza in carica sia condizionata alla permanenza del rapporto fiduciario.

Una norma esplicita in proposito non c'è, ma può risultare implicitamente dal comma secondo dell'art. 126 della Costituzione che prevede il caso di scioglimento solo se il Consiglio non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza, ma non per il caso che nel Consiglio si costituisca una maggioranza diversa da quella che ha espresso il Presidente e la Giunta. In tale ultimo caso (venir meno cioè della maggioranza che ha espresso il Presidente e la Giunta) si creerebbe però una situazione di disfunzione. Perciò dalla norma del-

nuovo Presidente e della nuova Giunta (77).

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consigilo sulle dimissioni, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta (cfr. FVG, 34, IV).

38 - *Revoca del Presidente della Giunta e della Giunta*

Il Presidente della Giunta e la Giunta (78) cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca (79) approvata per appello nominale (FVG, 37/L. 62, 34, I/PROG, 14, II) (80) a maggioranza dei Consiglieri in carica (L. 62, 34, I/PROG, 14, II) (81) (82).

---

l'art. 126 sembra debba dedursi la regola che, nel caso del venir meno della fiducia del Consiglio, Giunta e Presidente sono tenuti a dimettersi (del resto, come accade per l'art. 94 della Costituzione, può ravvisarsi qui un principio generale operante nel nostro ordinamento).

Tale opinione, stante il nostro regime rappresentativo a base partitica, sembra senz'altro da condividere anche se non si può fare a meno di ricordare che il Consiglio di Stato ha negato l'esistenza di una tale regola per i Comuni.

(77) In FVG, 34, III/TAA, 31, I/L. 62, 26. III/PROG, 9, II è previsto che la Giunta duri in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo il caso di revoca. Tale formulazione è generica e può dar luogo a qualche dubbio. Sembra preferibile, pertanto, seguire il sistema dell'ordinamento provinciale: L. 8 marzo 1951, n. 122, 7: « Il Presidente della Giunta e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica fino alla nomina dei successori ». Lo stesso accade per l'ordinamento comunale: cfr. D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, 8, comma ultimo.

(78) La revoca del Presidente comporta necessariamente quella della Giunta e viceversa data la posizione del Presidente nei confronti della Giunta.

In FVG, 38 (del resto l'unico Statuto che preveda la revoca della Giunta) sembra che revoca del Presidente e revoca della Giunta possano essere due atti distinti: è previsto infatti che alla revoca del Presidente seguano di diritto le dimissioni della Giunta.

TAA, 32 limita il caso di revoca al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge: « Il Presidente della Regione e gli Assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. Se il Consiglio non provvede si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ».

(79) Sembra preferibile che la sfiducia si esprima con una proposta di revoca, giustificandosi la soluzione della mozione di sfiducia (adottata nell'ordinamento statuale) col fatto che l'organo nei confronti del quale l'altro organo esprime la sfiducia non è stato nominato od eletto da quest'ultimo. Ciò non esclude la previsione che il Governo regionale possa proporre su certi propri atti la questione di fiducia di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 del presente progetto.

(80) Si pone qui la questione se il voto sulla proposta di revoca debba essere segreto o palese. Gli stessi elementi che inducono a sostenere la necessità di una soluzione, anche se, potendosi considerare il voto come giudizio sulle persone, sarebbe possibile tentare di sostenere la prima soluzione richiamandosi ad un principio generale per cui le votazioni sulle persone sono segrete (principio desunto dal T.U. 1915, 298).

La segretezza del voto sulla revoca permette però di eludere la disciplina dei partiti e di sottrarsi alla responsabilità politica di fronte al corpo elettorale. Del resto proprio l'accennata qualificazione politica del voto di fiducia diminuisce notevolmente il personalismo del giudizio indebolendo gli argomenti di chi giustifica la segretezza richiamandosi al principio generale suesposto.

(81) Non sembra logico fissare la maggioranza necessaria per ritenere approvata la proposta di revoca con una quota più alta di quella prevista per l'elezione,

La proposta di revoca deve essere motivata (83) e sottoscritta (L. 62, 34, I/PROG, 14, II/cfr. T.U. 1915, 149, II) (84) da almeno... (85) dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di... (86) e non oltre... (87) giorni dalla presentazione (88).

Se, entro 30 giorni dall'approvazione della revoca, il Consiglio non abbia proceduto all'elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta, il provvedimento di revoca perde efficacia e Presidente e Giunta riacquistano la pienezza dei loro poteri (cfr. PROG, 14, V) (89).

La revoca può riguardare anche solo uno o più componenti la Giunta (90), tenendo conto peraltro del disposto dell'articolo 43.

---

poiché ciò equivarrebbe a dare alle opposizioni il potere di far restare in carica un esecutivo che ha ormai perduto la propria maggioranza. Il fatto che il T.U. 1915, 149 preveda che per la revoca del Sindaco occorre il voto di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune (restando la revoca semplicemente in facoltà del Governo nel caso che sia raggiunta soltanto la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica) può essere spiegato col fatto che in tale caso si ha una revoca per motivi diversi dalla sfiducia politica.

(82) La L. 62, 34, prevede anche un numero minimo di presenti per la votazione: « Per la prima votazione è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica. / Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta, da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, nella quale è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. / Se ancora non è raggiunto il richiesto numero di presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta, da tenersi entro 5 giorni, nella quale non è richiesto un numero minimo di presenti ».

Il PROG, 14, invece non richiede un *quorum* per la discussione.

Di fatto stabilendo che fra il momento della presentazione della proposta e la sua discussione e votazione intercorra un certo lasso di tempo, è possibile far a meno di fissare un *quorum* particolare anche per le prime riunioni, giacché l'accorgimento dovrebbe essere sufficiente ad evitare colpi di mano.

(83) Degli Statuti speciali, solo FVG, 37 prevede l'obbligo della motivazione. La necessità della motivazione comunque deriva dall'esigenza di responsabilità del Consiglio di fronte al corpo elettorale.

(84) È opportuno prescrivere la firma di un numero minimo di Consiglieri per evitare manovre defatigatorie.

(85) FVG, 37, I/PROG, 14, II: 1/4 dei Consiglieri in carica;
L. 62, 34, I/T.U. 1915, 149, II: 1/3 dei Consiglieri in carica.

(86) FVG, 37, II: non prima di 3 giorni;
PROG, 14, III/L. 62, 34, I: non prima di 5 giorni.

(87) FVG, 37, II: non oltre 7 giorni;
PROG, 14, III: non oltre 15 giorni.

(81) La regola che fra la proposta di revoca e la votazione su di essa debba intercorrere un certo termine può evitare improvvisi colpi di mano e consentire che al momento di votare la revoca sia già stata concordata una soluzione alternativa.

(89) Cfr. PROG, 14, IV e V: « L'approvazione della mozione di sfiducia perde valore se, entro 30 giorni, il Consiglio non provveda ad eleggere il nuovo Presidente. / Nel caso che sia votata una successiva mozione di sfiducia entro il semestre successivo senza che si provveda nel termine suddetto all'elezione del nuovo Presidente, il Consiglio regionale può essere sciolto ».

Quest'ultima soluzione, in fondo, rientra fra le ipotesi previste dal comma secondo dell'art. 126 della Costituzione per lo scioglimento, dato che l'incapacità del Consiglio di esprimere un nuovo Presidente ne mette in luce l'impossibilità di funzionare.

(90) La possibilità che non tutti, ma solo alcuni componenti la Giunta siano revocati, è prevista in FVG, 37, I e in L. 62, 34, I che tuttavia fanno luogo ad

39 - *Dimissioni*

Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio (cfr. FVG, 39, I).

Alle dimissioni, revoca o morte del Presidente della Giunta seguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta (FVG, 38, II) (91).

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto (FVG, 38, I). In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e/o della nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta (PROG, 14, I). Il Presidente può tuttavia subordinare la permanenza in carica all'accoglimento di sue proposte.

40 - *Sospensione del Presidente e dei componenti la Giunta*

Il Presidente e i componenti la Giunta rimangono sospesi dalla data della sentenza di rinvio a giudizio o dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti puniti con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno (98).

---

un'elezione separata dei membri della Giunta. È anche prevista però dal PROG, 10, III che fa espresso riferimento all'elezione a lista bloccata.

Di fatto, se si sono avute elezioni a lista bloccata, allora, come è previsto che l'elezione porti all'investitura di un gruppo inscindibile di persone, ugualmente dovrebbe essere previsto che la revoca colpisca inscindibilmente tutto il gruppo. Comunque, sotto il profilo dell'opportunità, non sembra consigliabile escludere la possibilità di votare la revoca anche di singoli componenti la Giunta, soprattutto per evitare di irrigidire eccessivamente la dinamica dei rapporti fra gli organi.

Inoltre la fiducia « inscindibile » creerebbe problemi anche sulla regolamentazione delle conseguenze delle dimissioni volontarie di un singolo componente la Giunta; problemi facilmente solubili invece una volta ammesso il principio della rinnovazione parziale di un Governo pur eletto in un unico blocco.

(91) Soluzione logicamente necessaria data la particolare posizione del Presidente nei confronti degli altri membri della Giunta. In considerazione di tale particolare posizione, la stessa soluzione, pur se in tal caso non necessaria, potrebbe essere adottata anche se all'elezione della Giunta il Presidente non partecipi in alcun modo. Nel PROG, 10, II la disposizione suona così: « La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa comporta la decadenza dell'intera Giunta ».

(92) Così L. 62, 35 sulla scia del T.U. 1915, 149, III. Non essendosi ancora, in questi casi, di fronte ad una pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria (che potrebbe in definitiva risultare di assoluzione), il criterio adottato dalla L. 62 può apparire eccessivamente rigoroso. Sarebbe forse più opportuno far riferimento genericamente a reati di una certa gravità, individuare precise figure di reati (ad esempio quelli contro la pubblica Amministrazione) rispetto ai quali il solo rinvio a giudizio comporti la sospensione dalla carica e prevedere invece altri reati genericamente gravi (punibili nel minimo con oltre un anno di reclusione) per i quali la sospensione derivi solo da una condanna, sia pure non definitiva.

Rimangono altresì sospesi quando contro di loro sia stato emesso mandato di cattura (93) (94).

41 - *Sostituzione del Presidente della Giunta, della Giunta, di alcuni dei componenti della Giunta nell'ipotesi dell'articolo 126 della Costituzione*

Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario del Governo (cfr. FVG, 23) (95) (96).

Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio entro 15 giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione (PROG, 10, III). Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione.

42 - *Cessazione dalla carica del Presidente della Giunta*

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza o per uno dei motivi di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per morte o decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente la Giunta designato a sostituirlo.

43 - *Cessazione dalla carica o impedimento temporaneo di un componente la Giunta*

Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta (97).

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta, il Presidente incarica altro componente di svolgerne le funzioni.

---

(93) Qui la sospensione dalla carica risulta necessaria, a prescindere dalla natura del reato, per l'impossibilità fisica di esercitare la carica stessa.

(94) Per le ipotesi di decadenza, si veda la disposizione relativa nel capo riguardante il Consiglio.

(95) In TAA, 33 l'ipotesi della sostituzione è prevista per i casi di morte, dimissioni e revoca.

(96) In FVG, 34, IV/L, 62, 23, V/PROG, 6, II si parla, per questi casi, genericamente di « vacanza »: In caso di vacanza del Presidente della Giunta (L. 62, 23, V/PROG, 6, II), della Giunta o di una parte di essa (FVG, 34, IV) il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la sostituzione ».

(97) Se l'assegnazione dei componenti la Giunta ai vari rami di amministrazione non avvenisse su proposta del Presidente, questi dovrebbe limitarsi a dare notizia al Consiglio dell'avvenuta cessazione dalla carica.

44 - *Modifiche nelle attribuzioni dei componenti la Giunta*

Il Presidente della Giunta può variare le attribuzioni di uno o più componenti la Giunta, ma in tal caso deve informarne il Consiglio che può essere chiamato a sanzionare tale modifica attraverso un voto, ove ne faccia richiesta almeno 1/4 dei Consiglieri in carica.

A tale deliberazione del Consiglio si applica la norma dell'articolo 38 (98).

45 - *Rinnovazione della Giunta in caso di riduzione a meno di metà dei suoi membri*

Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 35 (PROG, 10, III).

46 - *Incompatibilità*

L'ufficio di Presidente e di componente la Giunta regionale è incompatibile con qualunque altra carica pubblica (FVG, 40/SA, 39/VA, 35) dello Stato o della Regione Toscana.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato (L. 62, 28/PROG, 11).

47 - *Validità delle deliberazioni della Giunta*

La Giunta delibera coll'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti (L. 62, 30, I) (99) (100).

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente (L. 62, 30, I).

Le sedute della Giunta non sono pubbliche (L. 62, 30, II), salvo diversa decisione della Giunta stessa.

48 - *Regolamento interno della Giunta*

La Giunta può darsi un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni (cfr. T.U. 1915, 254).

---

(98) Anche questa disposizione presuppone che nell'assegnazione dei componenti la Giunta ai vari rami di amministrazione, il Presidente abbia svolto un ruolo giuridicamente rilevante.

(99) Il PROG, 12, III richiede la maggioranza assoluta dei voti, ma non un numero minimo di presenti.

Per la Giunta comunale, cfr. T.U. 1915, 138: « La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue delibere non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono e se questi non sono almeno in numero di tre ».

Per la Giunta provinciale, cfr. T.U. 1915, 252: « Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta si intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti ».

(100) A proposito della Giunta comunale, il Consiglio di Stato (Sez. V, 22 marzo 1952, n. 528) ritenne che non fosse necessario redigere l'ordine del giorno, come lo è invece la validità delle delibere del Consiglio (T.U. 1915, 125). La decisione sembra applicabile anche alle delibere della Giunta regionale.

49 - *Indennità del Presidente e dei componenti della Giunta*

Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica (FVG, 41) (101).

Tale indennità non può superare, per il Presidente, l'ammontare di quella spettante ai membri del Parlamento e, per i componenti la Giunta, il settanta per cento dell'indennità assegnata al Presidente (102).

50 - *Funzioni del Presidente della Giunta*

Il Presidente della Giunta:

a) rappresenta la Regione (CO, 121, IV/FVG, 42, a/TAA, 34, I/SI, 21, I/SA, 35/L. 62, 25, III/PROG, 7, I);

b) promulga le leggi (FVG, 42, b) e i regolamenti regionali (CO, 121, IV/SI, 13, II/VA, 34, 11);

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (CO, 121, IV/FVG, 45, I) essendone responsabile (103) verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica (FVG, 45, II) e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo (cfr. CO, 121, IV/TAA, 35) (104);

d) convoca e presiede la Giunta regionale (L. 62, 25, I/PROG, 7, I/cfr. T.U. 1915, 151, n. 2) (105) (106) e ne fissa l'ordine del giorno (107);

e) sottoscrive gli atti della Regione (L. 62, 25, II/T.U. 1915, 255, n. 3) (108);

---

(101) Formulazione analoga a quanto stabilito per l'ordinamento comunale dal D.L. Lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, 3, comma ultimo.

(102) Altrimenti L. 62, 24 e 29: « Al Presidente della Giunta è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado terzo ». « Agli Assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado quarto ».

PROG, 15, I e II: « Al Presidente della Giunta è corrisposto un assegno pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'art. 1 della L. 31 ottobre 1965. n. 1261. Ai membri della Giunta è corrisposto un assegno, fissato con legge regionale, non superiore al 70 % dell'indennità corrisposta al Presidente della Giunta regionale ».

(103) Cfr. PROG, 7, I: « dirige l'Amministrazione regionale e ne è responsabile ».

(104) FVG, 45, III chiarisce che i provvedimenti emanati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni delegati non sono definitivi.

(105) In SI, 21, I e VA, 34, I è previsto: « Il Presidente è capo del Governo regionale ».

(106) In FVG, 42, a la disposizione continua così: « e ne coordina e dirige l'attività ».

(107) Cfr. T.U. 1915, 151, n. 3: Il Sindaco propone le materie da trattarsi nelle sedute della Giunta.

(108) SI, 13, I dispone che le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

f) soprintende agli uffici e servizi regionali (FVG, 42, a/T.U. 1915, 151, n. 10 e 255, n. 4) (109) (110), anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;

g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione (T.U. 1915, 151, n. 9 e 255, n. 1) e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie (L. 62, 25, III);

h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonché, ai sensi dell'articolo 36, una relazione sull'attività dell'Amministrazione regionale (111);

i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi (FVG, 42, c/L. 62, 25, I) (112).

---

(109) Per quanto riguarda l'attività degli uffici destinata all'esecuzione di decisioni (attività collegata alla funzione amministrativa), è stato già rilevato come la struttura collegiale della Giunta mal si adatta ad un'attività di direzione immediata e rende piuttosto consigliabile che la direzione degli uffici venga affidata al Presidente della Giunta, nel quale del resto tale funzione verrebbe a coordinarsi con quella di direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Per quanto riguarda invece l'attività degli uffici di studio e di istruttoria (attività collegata alla funzione di governo), è da dire che, se nulla osta in teoria al pensare che gli stessi uffici possano essere utilizzati per una parte della loro attività da un organo e per un'altra parte da un altro organo, appare tuttavia consigliabile che gli uffici rispondano allo stesso organo per tutte le loro attività. Perciò, sotto questo profilo, delle varie proposte organizzative sembrano preferibili quelle che attribuiscono la direzione degli uffici al Presidente della Giunta o anche quelle che, pur attribuendo i poteri di direzione ad altri organi, configurano tuttavia tali organi come subordinati, per un aspetto o per un altro, al Presidente della Giunta.

(110) Nell'ordinamento comunale e provinciale, il Presidente della Giunta può anche sospendere gli impiegati e i salariati dell'Ente (T.U. 1915, 151, n. 1 e 255, n. 4).

(111) Cfr. PROG, 13: « Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente alla presentazione del rendiconto generale, presenta al Consiglio una relazione sull'attività dell'Amministrazione regionale da discutersi nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio, anche in via generale, nel proprio regolamento interno ».

(112) In PROG, 7, II è stabilito che il Presidente può delegare le sue attribuzioni, ma è tenuto al rispetto della legge regionale che disciplina l'esercizio del potere di delega; in ogni caso la delega non può riguardare affari che comportino scelte di rilevante interesse politico o economico, né affari per i quali la Giunta non abbia determinato gli indirizzi di massima.

Va ricordato inoltre, che il Presidente invia, 5 giorni prima, gli avvisi di convocazione alla prima adunanza del Consiglio (L. 62, 14, I) e richiede la convocazione del Consiglio in via straordinaria e per oggetti determinati (L. 62, 19, II).

In FVG, 44 e in TAA, 34, II è stabilito che il Presidente interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Nel PROG, 21, I il Presidente fornisce al Commissario del Governo tutte le notizie e gli atti che questi gli chieda per ragioni del suo ufficio o nell'interesse dello Stato.

51 - *Funzioni della Giunta regionale*

La Giunta regionale:

a) ha l'iniziativa delle leggi regionali (FVG, 27/SI, 12, I) (113);

b) provvede, ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio (cfr. L. 62, 31, II);

c) delibera i contratti della Regione (FVG, 46/L. 62, 31, IV);

d) amministra il patrimonio della Regione (TAA, 38, n. 3/L. 62, 31, III);

e) sovrintende alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali (FVG, 46/TAA, 37, 3/L. 62, 31, III) e ad Enti amministrativi dipendenti dalla Regione (PROG, 12, II);

f) predispone il bilancio preventivo (cfr. FVG, 46/cfr. L. 62, 31, IV) che deve essere presentato al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario;

g) elabora annualmente il conto consuntivo (FVG, 46) che deve essere presentato al Consiglio entro otto mesi dalla fine del relativo esercizio finanziario;

h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni (FVG, 46/L. 62, 31, V, n. 4);

i) delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio (L. 62, 31, V, n. 1);

l) delibera sui progetti di lavori nei limiti dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblci di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi (L. 62, 31, n. 2);

m) esercita l'attività amministrativa negli affari di competenza della Regione (cfr. FVG, 46/cfr. TAA, 38, 2/cfr. SI, 20, I) non demandata ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;

n) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi (FVG, 46/TAA, 38, 4) (114) (115) (116).

---

(113) PROG, 12, II: « Delibera in ordine alla prestazione delle proposte di legge al Consiglio regionale ».

(114) In FVG, 47, I e TAA, 39 è disposto: « Deve essere consultata ai fini dell'istituzione, regolamentazione o modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione ».

(115) In TAA, 40 è disposto che può essere delegata alla Giunta dal Consiglio la trattazione di affari di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

(116) SA, 41, I e II prevede una particolare forma di ricorso alla Giunta contro i provvedimenti dei singoli membri: « Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo ».

La disposizione non ha logicamente ragion d'essere se la figura dei componenti la Giunta non è costruita come quella di organi esterni.

Titolo II - REFERENDUM POPOLARE

52 - *Referendum abrogativo di leggi regionali*

Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano... (117), 5 Consigli provinciali (cfr. FVG, 33, I/SA, 32, I) o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 della popolazione della Regione Toscana (118).

Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie, di bilancio (FVG, 33, II/VA, 30, II/SA, 32, IV) e urbanistiche. Il Presidente della Giunta, con atto normativo, dichiara inammissibile il referendum, quando esso sia richiesto su una di dette materie.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale (cfr. FVG, 33, III).

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (FVG, 33, IV/cfr. SA, 32, II/L. 62, 3, II).

L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di referendum, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le ulteriori modalità attuative del referendum sono stabilite da apposita legge regionale.

53 - *Referendum abrogativo di regolamenti regionali*

I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum secondo le disposizioni dell'articolo precedente (cfr. L. 62, 4, I) (119).

Non può, mediante referendum, essere decisa l'abrogazione di norme

---

(117) In sede nazionale l'iniziativa spetta a « 500.000 elettori » (CO, 75, I); in sede regionale le previsioni sono le seguenti: FVG, 33, I: « 20.000 elettori » su 1.200.000 abitanti; VA, 30, I: « 4.000 elettori » su 100.000 abitanti; SA, 32, I: « 10.000 elettori » su 1.450.000 abitanti.

Altrimenti in L. 62, 3, I, il numero dei richiedenti non deve essere inferiore « ad 1/25 degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati ».

(118) In VA, 30, I e SA, 32, I è attribuita l'iniziativa del referendum anche alla Giunta e ad 1/3 dei Consiglieri.

In TAA, 53 è stabilito che « il referendum è regolato da legge regionale insieme all'esercizio dell'iniziativa popolare ».

In SI non è prevista alcuna forma di referendum.

(119) L'art. 123 della Costituzione, veramente, non fa parola di questa forma di referendum, ma la dottrina, anche prima dell'emanazione della L. 62, aveva avvertito che « poiché il referendum è ammesso per le leggi e gli atti amministrativi, non v'è ragione di escludere tale categoria di atti (i regolamenti) che per il contenuto normativo e il valore formale superiore agli atti amministrativi, si avvicinano alle leggi mentre, per essere a queste subordinati, sono di fronte ad esse sul piano degli atti amministrativi » (MIELE).

regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative (120).

54 - *Referendum abrogativo di atti amministrativi (1° testo)*

Il referendum abrogativo di atti amministrativi (cfr. CO, 123, I) ha ad oggetto gli atti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'articolo 21, ed ha luogo secondo le modalità previste da apposita legge regionale (121).

È in ogni caso escluso il referendum su atti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari (cfr. L. 62, 4, II).

54 - *Referendum abrogativo di atti amministrativi (2° testo)*

Il referendum abrogativo di atti amministrativi (cfr. CO, 123, I) ha ad oggetto atti di interesse generale della Regione (cfr. L. 62, 4, I) ed ha luogo secondo le modalità previste da apposita legge regionale.

Qualora la Giunta ritenga che il provvedimento, su cui è stata fatta richiesta di referendum, non sia di interesse generale della Regione, sottopone la questione al Consiglio. Il referendum è escluso se il Consiglio stabilisce che il provvedimento non è di interesse generale della Regione con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri in carica.

È in ogni caso escluso il referendum su atti di mera esecuzione di norme legislative o regolamentari (cfr. L. 62, 4, II) (122).

55 - *Referendum sull'istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali*

L'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo attraverso legge regionale.

La legge approvata dal Consiglio viene sottoposta a referendum ed è promulgata se la proposta è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

---

(120) Cfr. L. 62, 4, II: « È escluso il referendum abrogativo di norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative... ».

(121) Sembra, questa, la soluzione migliore data l'incertezza che regna in proposito nella dottrina. Infatti « che cosa il costituente abbia voluto intendere per " provvedimenti amministrativi della Regione ", non venne specificato né in sede di discussione della II Sottoscrizione, né in Assemblea plenaria. Parimenti l'art. 4 della L. 62 venne approvato dalla Camera dei Deputati, nella sua attuale formulazione, senza che la Camera stessa precisasse quali siano i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione » (Martines).

(122) « Dando la possibilità alle popolazioni regionali di abrogare mediante referendum anche i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione si è voluto conferire loro un potere di controllo (nell'esercizio del quale acquisterà preminenza l'aspetto politico concernente il merito) sull'attività amministrativa della Regione. In altre parole, con il referendum ora in esame, si è inteso accentuare uno dei profili più ticipi dell'autonomia degli Enti territoriali: vale a dire l'auto-amministrazione considerata come potenziale partecipazione delle energie locali alla determinazione dei fini generali dell'Ente » (Martines).

Titolo III - REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

56 - *Revisione e abrogazione dello Statuto*

La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma secondo dell'art. 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione (L. 62, 5, III).

La legge di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente (cfr. L. 62, 5, V) ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del capo secondo del titolo primo.

57 - *Referendum abrogativo dello Statuto regionale*

Lo Statuto regionale può essere abrogato mediante il referendum di cui all'articolo 52.

In tal caso, l'efficacia dell'abrogazione decorre dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto deliberato e approvato ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (123).

---

(123) La dottrina è divisa sull'ammissibilità di questa forma di referendum. Il MIELE l'aveva ammessa notando che « non vale opporre che l'abrogazione dello Statuto deve avvenire con lo stesso procedimento con cui fu deliberato e divenne efficace, o che, consentendo il referendum, si eliminerebbe il controllo dello Stato in sede di approvazione: se queste ragioni fossero esatte, esse spiegherebbero la loro forza anche contro i referendum sulle leggi regionali, col risultato di far scomparire pressoché del tutto un istituto che è, invece, riconosciuto formalmente dalla nostra Costituzione; per soprappiù, si può osservare che la preoccupazione relativa all'esercizio del controllo da parte dello Stato non è giustificata perché, essendo il referendum meramente abrogato, le norme da sostituire a quelle abrogate dovranno seguire il procedimento prescritto per l'emanazione dello Statuto e quindi essere sottoposte all'approvazione dello Stato. Oltreché derivare dai principi generali in materia, l'ammissibilità del referendum sugli Statuti regionali può ritenersi sottintesa in quella parte dell'art. 123 della Costituzione, che contempla il referendum su leggi della Regione: nulla vieta che in questo, come in altri casi ricordati, si dia al termine " leggi " un'interpretazione estensiva che comprenda anche gli Statuti ».

Secondo il CRISAFULLI, la L. 62 avrebbe pregiudicato la questione in senso negativo dato che la possibilità di un'abrogazione totale per referendum dello Statuto sarebbe esclusa dalla prescrizione (art. 5, IV) che l'abrogazione totale deve essere accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Sembra peraltro che la disposizione del secondo comma del presente articolo possa porre nel nulla i timori dell'autore.

58 - *Referendum abrogativo di singole disposizioni dello Statuto*

Singole disposizioni dello Statuto possono essere abrogate mediante il referendum di cui all'articolo 52.

In tal caso la proposta sottoposta a referendum, dopo la sua approvazione, è trasmessa alle Camere per i provvedimenti di cui al comma secondo dell'articolo 123 della Costituzione.

COMPONENTI I CONSIGLI REGIONALI NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

(Decreti Ministeriali 18 aprile 1970, G.U. 20 aprile 1970, n. 99)

Regione	*Circoscrizione*	*Popolazione*	*Seggi*
Piemonte	Alessandria	478.613	6
	Asti	214.604	3
	Cuneo	536.356	7
	Novara	460.190	6
	Torino	1.824.254	23
	Vercelli	400.233	5
		3.914.250	50
Lombardia	Bergamo	744.670	8
	Brescia	882.949	9
	Como	622.132	7
	Cremona	351.160	4
	Mantova	387.255	4
	Milano	3.156.815	34
	Pavia	518.193	6
	Sondrio	161.450	2
	Varese	581.528	6
		7.406.152	80
Veneto	Belluno	234.921	3
	Padova	694.017	9
	Rovigo	277.811	3
	Treviso	607.616	8
	Venezia	749.173	10
	Verona	667.517	9
	Vicenza	615.507	8
		3.846.562	50

Regione	*Circoscrizione*	*Popolazione*	*Seggi*
Liguria	Genova	1.031.091	24
	Imperia	202.160	5
	La Spezia	239.256	5
	Savona	262.842	6
		1.735.349	40
Emilia-Romagna	Bologna	841.474	11
	Ferrara	403.218	6
	Forlì	521.128	7
	Modena	511.355	7
	Parma	389.199	5
	Piacenza	291.059	4
	Ravenna	329.559	5
	Reggio nell'Emilia	379.688	5
		3.666.680	50
Toscana	Arezzo	308.964	5
	Firenze	1.012.703	15
	Grosseto	220.305	3
	Livorno	310.210	5
	Lucca	365.540	6
	Massa Carrara	202.981	3
	Pisa	362.396	5
	Pistoia	232.999	4
	Siena	270.062	4
		3.286.160	50
Umbria	Perugia	570.149	22
	Terni	224.596	8
		794.745	30
Marche	Ancona	405.709	12
	Ascoli Piceno	335.627	10
	Macerata	291.412	9
	Pesaro e Urbino	314.741	9
		1.347.489	40
Lazio	Frosinone	438.254	6
	Latina	319.056	4
	Rieti	162.405	2
	Roma	2.775.380	35
	Viterbo	263.862	3
		3.958.957	50

Regione	*Circoscrizione*	*Popolazione*	*Seggi*
Abruzzi	Chieti	373.632	12
	L'Aquila	328.989	11
	Pescara	242.958	8
	Teramo	260.687	9
		1.206.266	40
Molise	Campobasso	252.251	21
	Isernia	105.801	9
		358.052	30
Campania	Avellino	464.904	6
	Benevento	313.020	4
	Caserta	649.327	8
	Napoli	2.421.243	31
	Salerno	912.265	11
		4.760.759	60
Puglia	Bari	1.263.245	18
	Brindisi	345.635	5
	Foggia	665.286	10
	Lecce	678.338	10
	Taranto	468.713	7
		3.421.217	50
Basilicata	Matera	200.131	9
	Potenza	444.166	21
		644.297	30
Calabria	Catanzaro	741.509	14
	Cosenza	694.398	14
	Reggio C.	609.140	12
		2.045.047	40

DIBATTITO PER LA MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE SUI COMUNI

Nell'articolo pubblicato sul primo numero dell'annata abbiamo avviato un dibattito su questo tema, interessante soprattutto i comuni montani.

Delle molte lettere ricevute iniziamo la pubblicazione di quelle più significative, assicurando tutti i lettori e coloro che ci hanno scritto sull'argomento, che le loro considerazioni ed osservazioni saranno tenute nella debita considerazione.

Scrive il dottor Emiliano Bertone, già segretario comunale in montagna ed attualmente direttore amministrativo degli ospedali riuniti di Verbania-Pallanza (Novara):

Mi permetto accogliere l'invito del Segretario Generale dell'UNCEM per un dibattito sereno e concreto sul tema « Modificare la legislazione sui comuni » (« Il Montanaro d'Italia », n. 1, 1970).

Perché si richiede la modifica della legislazione comunale? La diagnosi dei mali e della crisi è già stata fatta in più sedi ed il Piazzoni ne ha dato una felice sintesi sul numero della Rivista sopra citato. Non è il caso, quindi, di ripetersi. Fatta la diagnosi ed anche la prognosi che è, purtroppo, infausta. Così non si può più andare avanti; la polverizzazione dei comuni è eccessiva e non permette certo una gestione amministrativa ed economica efficace, il deficit degli Enti locali è noto, uffici e servizi si moltiplicano in modo irrazionale (vedasi l'articolo di Carlo Casalegno *Paesi troppo piccoli e città troppo grandi* su « La Stampa » del 26 agosto 1969).

Sulla diagnosi merita ancora un cenno quello che Piazzoni ha definito l'eliminazione delle disposizioni mortificatrici delle autonomie locali, quelli che io più volte definii i tardigradi e soffocanti controlli di merito sugli Enti locali. Merita un cenno per ricordare le recenti affermazioni dell'on. Rumor: « ...la nostra pubblica amministrazione è condizionata dalla mentalità dei poveri; ha paura di spendere e si è organizzata in modo che ogni spesa, per quanto piccola, sia sottoposta a innumerevoli controlli. Così, per ogni lira che si spende, ne occorrono cinque per pagare un anacronistico sistema di controllo ». Il cenno è doveroso per ricordare altresì che si deve essere ben coscienti che a maggiore autonomia corrisponde maggiore responsabilità.

Per doverosa brevità conviene trattare subito della terapia, dei rimedi ai mali sopra ricordati.

Occorrono nuovi enti in sostituzione dei comuni, dei piccoli comuni in specie? Piazzoni dice che bisogna conservare quello spirito di « municipalità » che è patrimonio inalienabile. Conservare cioè lo spirito dei liberi comuni, ricordando che lo Stato è la somma dei comuni, ma i comuni non sono il quoziente dello Stato. Giusto, purché « municipalità » non sia sinonimo di campanilismi anacronistici, inutili e dannosi.

Dunque non sopprimere i comuni, ma aggiornarli in nuovi schieramenti e concentramenti e subito viene l'esempio e l'esperienza delle Comunità montane. Mi è caro ricordare ancora una volta l'affermazione dell'on. Giraudo che, proprio parlando delle Comunità montane, diceva che la riforma amministrativa discende dai monti.

Tutte le persone fisiche e giuridiche — scriveva l'avv. Locati prendendo spunto da un mio breve scritto sulle comunità turistiche da farsi sull'esempio di quelle montane — si adeguano o debbono comunque adeguarsi alla ventata dell'evoluzione dinamica civile dell'umanità ed il bisogno di ammodernamento tecnico, meccanico, di visuale giuridica e di competenza funzionale deve essere appagato e trovare realizzazione. Aggiungeva l'avv. Locati — il suo scritto è del 1956 — « ma, per amor di Dio, non si cambi, non si confusioni ancor di più, né si deformi l'ordinamento. Piano con il costituire nuove norme e nuovi organi ». Proseguiva ricordando essere antico insegnamento che « ex facto oritur jus ». Dopo dieci, quindici anni di esperienza si potranno tirare le somme, fare il punto e verranno allora delineati nuovi metodi, diverse strutture. Se sarà del caso, concludeva l'avv. Locati, come conseguenza la legge potrà essere fissata, allora, adeguatamente a ragione vissuta, nei suoi schemi fondamentali di astrattezza, brevità e generalità.

Orbene, i dieci, quindici anni sono passati. L'ora, non più procrastinabile, della nuova legislazione per i comuni è veramente maturata.

Schematicamente riassumiamo le nostre proposte:

1) Sull'esempio delle Comunità montane — che a ragione il d.d.l. Mazzoli sulla montagna rende obbligatorie — si consorzino i piccoli comuni, anche della pianura e della collina, si crei la « comunità », il « comprensorio », la « zona economica amministrativamente organizzata ».

L'istituto del consorzio di comuni — che nella l.c.p. del 1934 ha avuto una prima elaborazione tecnicamente, per allora, ben congegnata ed evoluta — sia ammodernato ed adeguato alla Costituzione. Sia consentita — ove necessaria — la partecipazione al consorzio anche di altre persone giuridiche (es.: I.P.A.B., Casse di Risparmio, ecc.).

Lo Statuto di questi consorzi non nasca nei Ministeri, ma sia lasciato all'autonoma e libera, e perciò responsabile, volontà dei comuni e degli enti che lo costituiscono; i controlli tutori (per essere amministratori di Enti locali è richiesta la maggiore età e non si capisce quindi perché gli amministratori debbano essere sempre sotto tutela) siano limitati al controllo di legittimità ed al solo riesame per il merito, in ossequio al chiaro dettato costituzionale.

2) Come ha proposto Piazzoni si riducano drasticamente le rappresentanze a dimensioni locali per le unità che non abbiano almeno 2.000

abitanti (mio padre, segretario comunale con quarant'anni di servizio, mi diceva alle amministrative del 1946: sono troppi quindici consiglieri per un comune di mille anime!) e si stabilisca per questi piccoli comuni l'elezione diretta del Sindaco e della Giunta quali soli organi amministrativi e rappresentativi del comune, garantendo sempre la democratica partecipazione della minoranza.

3) La legge dovrà contenere norme differenziate — sempre nella sua astrattezza — per le zone montane (si richiama in proposito l'intervento dell'on. prof. Lucifredi al VI congresso dell'UNCEM).

4) Dovrà provvedersi ad un'accurata indagine socio-economica per stabilire i confini, i limiti territoriali dei consorzi, tenendo presenti le situazioni naturali ed omogenee e non i vigenti confini amministrativi.

5) Infine, occorre ricordare — e ci limitiamo ad un accenno perché il discorso porterebbe molto lontano — la necessità di lasciare una congrua autonomia finanziaria, una potestà tributaria ai comuni ed ai consorzi. Altrimenti verrebbe meno uno dei principali mezzi di partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche, verrebbe meno un mezzo di pressione per determinare le strutture della spesa globale e si svuoterebbe di contenuto l'autonomia degli Enti locali.

EMILIANO BERTONE

LA STALLA SOCIALE NELL'APPENNINO BOLOGNESE

di GIORGIO MONTI

Per l'attuazione di un'agricoltura veramente moderna e competitiva, è indispensabile che le vecchie strutture siano opportunamente trasformate, adeguandole alle esigenze di un'attività imprenditoriale efficientemente condotta su delle convenienti unità fondiarie, tassativamente impostate sulla più larga ed integrale meccanizzazione.

Se questo presupposto può abbastanza agevolmente realizzarsi nelle zone di pianura (una volta superati alcuni ostacoli) in cui la meccanizzazione pressoché integrale delle diverse operazioni colturali si sta diffondendo in tutti i comprensori caratterizzati da questa favorevole giacitura, il quadro cambia completamente e radicalmente una volta che si passi invece alle zone di collina e di montagna, le quali costituiscono, come si sa, quasi i quattro quinti della superficie agraria e forestale dell'intero territorio nazionale.

Ne deriva perciò che i problemi della modernizzazione e di una sufficiente competitività dell'esercizio dell'agricoltura in tutte le nostre zone declivi si vanno imponendo in misura urgentissima e drammatica, e richiedono tassativamente un'opportuna e adeguata soluzione, che dovrà essere evidentemente ricercata su fisionomie colturali ed aziendali diverse da quelle della pianura.

Le zone collinari, sufficientemente favorite per condizioni di esposizione, di terreno e di clima, si dovranno orientare largamente ed intelligentemente verso determinate colture specializzate e di pregio (viticole, frutticole, ecc.), non concorrenziali con quelle di pianura, le quali potranno assicurare su molte aree il raggiungimento di risultati economici veramente soddisfacenti. Per queste colture potranno e dovranno essere studiate o perfezionate apposite macchine operatrici idonee ad oprare su terreni moderatamente declivi.

La situazione si prospetta invece assai più difficile ed incerta per i comprensori della nostra montagna, nei quali l'attitudine vocazionale — escludendo quella forestale — è indubbiamente imperniata verso le colture foraggere e gli allevamenti zootecnici. Qui le prospettive di sviluppo agricolo dipendono quasi esclusivamente dalla possibilità di espandere e di migliorare gli impianti foraggeri (e soprattutto i prati polifiti ed i pascoli), e dal correlativo potenziamento di una zootecnica tipicamente montana. Evidentemente tale zootecnia non può più realizzarsi in aziende di modeste dimensioni e deve comunque disporre — tenendo presenti le difficoltà di attuare una soddisfacente meccanizzazione delle colture su molte pendici — di larghe superfici a pascolo.

Purtroppo la situazione della proprietà fondiaria nelle nostre montagne contrasta (quasi sempre) con le suddette esigenze. Di qui la necessità urgente ed assoluta di trovare qualche valida soluzione a questo pressante problema: uno tra i possibili rimedi si ritiene possa essere la costituzione di convenienti e moderni allevamenti zootecnici, a carattere interaziendale.

La loro costituzione potrebbe senz'altro realizzarsi in alcune plaghe del nostro Appennino, una volta che fosse superato il gravissimo ostacolo rappresentato dall'eccessivo individualismo e dall'inveterato tradizionalismo che caratterizza ogni ambiente rurale, e particolarmente quello di molti territori di montagna. A convalida di quanto affermato, si può citare l'esempio fornito da un gruppo volonteroso di produttori agricoli dell'Appennino bolognese, i quali, stimolati ed incoraggiati dall'appoggio dell'ICTA (1) costituito dalla locale Camera di Commercio e dal Con-

---

(1) Il Centro Provinciale I.C.T.A., sorto per iniziativa della Camera di Commecio I.A.A. di Bologna, si avvale della collaborazione tecnica dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bologna, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, del Consorzio di Bonifica Montana Alto Reno e di alcuni istituti universitari (Istituto di Meccanica Agraria, Istituto di Estimo Rurale e di Contabilità, Istituto per la Fecondazione Artificiale, Istituto di Chimica Agraria, Osservatorio Fitopatologico, ecc.) e della collaborazione finanziaria di quattro banche cittadine. Gli scopi del Centro sono essenzialmente: stimolare il progresso agricolo in un determinato comprensorio di alta collina o montagna mediante interventi che non richiedano grandi investimenti finanziari, tendenti soprattutto a mobilitare le forze locali, a mezzo della cooperazione e che siano ripetibili in molti altri ambienti aventi le medesime caratteristiche. Il Centro inoltre intende introdurre nelle colture e negli allevamenti delle aziende — associate volontariamente — i più moderni mezzi tecnici di produzione, assicurando un'unica direzione tecnica e, se del caso, promuovendo acquisti di mezzi di produzione e vendita di prodotti in forma collettiva, se pur sempre volontaria. Il Centro, inoltre, attua numerose sperimentazioni riguardanti nuovi tipi di colture e nuovi sistemi di allevamenti più adatti alla zona d'intervento, incrementando la meccanizzazione in tutti i settori ed introducendo l'uso della contabilità nelle aziende. Il Centro, infine, concede la sua assistenza nelle forme più svariate che vanno dalla consulenza tecnica al disbrigo di pratiche ed all'assistenza sociale alle aziende volontariamente convenzionate; assiste gli organismi cooperativi costituitisi nella zona; provvede alla preparazione professionale dei contadini mediante corsi invernali di aggiornamento e gite di istru-

sorzio di Bonifica Montana dell'Alto Reno, si sono già associati, da alcuni anni, in cooperativa per la gestione comune degli allevamenti.

I soci della Cooperativa « Stalla Sociale S. Lucia » (questo il nome della Società, dalla località, in Comune di Castel d'Aiano, in cui è sorto il complesso zootecnico) sono in numero di 22, prevalentemente piccoli proprietari coltivatori diretti, le cui famiglie non erano in grado di attuare un allevamento zootecnico economicamente soddisfacente. Un certo numero di soci è anche costituito da piccoli proprietari il cui fondo era stato abbandonato dalla famiglia mezzadrile, e che pertanto avevano investito l'intera superficie aziendale ad impianti foraggeri, la cui produzione avrebbe potuto essere vantaggiosamente trasformata in un moderno e razionale complesso zootecnico a carattere cooperativo.

La superficie complessiva di terreno posseduta dai soci assomma a circa 195 ettari di seminativo, ed a circa 228 ettari di pascoli e boschi. L'impegno attuale per il conferimento dei foraggi riguarda una superficie di circa un centinaio di ettari. Accanto a queste colture foraggere attuate nelle singole aziende dei soci, la stalla ha anche a disposizione delle superfici a pascolo, che sono state acquisite in vicinanza del centro zootecnico od ottenute mediante contratti di affittanza sottoscritti per periodi di tempo sufficientemente prolungati. Su questi terreni sono state eseguite quelle opportune opere di miglioramento fondiario necessarie per assicurare la loro più conveniente trasformazione in pascoli. Nella maggior parte dei casi si trattava di vecchi castagneti assai radi ed estremamente degradati a causa soprattutto di gravissimi attacchi di « cancro corticale » che, com'è noto, si sono pesantemente manifestati in quasi tutto il nostro Appennino.

Da parte del Consorzio di Bonifica Montana è stato realizzato un piano di integrale miglioramento dell'intero comprensorio interessato all'iniziativa, anche con la trasformazione dei cedui in pascoli arborati. Su questi pascoli situati accanto alla stalla il giovane bestiame è in grado di esplicare un'ottima ginnastica funzionale, con enormi vantaggi dal punto di vista sanitario e per la resistenza e rusticità che viene così a conseguire. L'esercizio del pascolo si è già dimostrato economicamente assai vantaggioso e fondamentale per assicurare una gestione attiva a questa iniziativa.

È certo, infatti, che per l'affermazione e per il successo delle stalle sociali anche nel nostro Appennino, condizione basilare è che si punti sull'allevamento di bestiame altamente selezionato e di elevata produttività, che possa così assicurare il rifornimento di giovani soggetti iscritti

---

zione in zone agricole progredite; si interessa dei problemi turistici strettamente collegati all'attività agricola.

Il Centro promuove anche la realizzazione di tutte quelle opere civili, pubbliche e private, necessarie per lo sviluppo del comprensorio d'intervento.

al Libro genealogico e muniti dei prescritti certificati sanitari: di questi capi il mercato locale continua a mantenere vivissima la richiesta, che il centro zootecnico di S. Lucia potrà un domani in parte soddisfare.

Il territorio interessato all'iniziativa ricade nel comprensorio tipico di produzione del formaggio « Parmigiano-Reggiano », e pertanto il tipo di bestiame prescelto per l'allevamento cooperativo è stato facilmente ed inequivocabilmente individuato nella razza « Bruno Alpina »; questa, infatti, unisce ad una buona produzione di latte con alto titolo in grasso ed in proteine, anche una buona resa in carne ed una elevatissima rusticità. Questi elementi risultano particolarmente importanti in una zona montana posta ad un'altitudine di 700-800 m s.l.m., quale è appunto la plaga in cui si trova ubicato il Centro Zootecnico.

In tutta la zona circostante s'era andato determinando da tempo un fortissimo spopolamento, accentuato anche a causa delle difficoltà relative ai collegamenti, alla mancanza di strade, di luce, ed al deficiente approvvigionamento idrico: da parte del Consorzio di Bonifica Montana è stato così preliminarmente impostato un programma integrale di miglioramento di tutte le infrastrutture del comprensorio, con particolare riguardo a ciò che concerne la rete stradale, la quale costituisce veramente la struttura fondamentale per lo sviluppo agricolo e zootecnico della intera plaga.

Infatti, senza una rete viabile adeguata, risulterebbero praticamente impossibili i trasporti di foraggi dagli impianti foraggeri dei soci alla stalla cooperativa, ed inoltre si presenterebbe estremamente precario ed aleatorio anche il trasporto del latte prodotto, per la successiva trasformazione da attuarsi poi in caseificio. È stata pertanto curata immediatamente la sistemazione della rete stradale, dalla via principale di accesso alla stalla (che verrà prossimamente migliorata ulteriormente, ed asfaltata) alle altre strade di collegamento con le varie zone che sono direttamente interessate all'allevamento di « S. Lucia », nonché al relativo caseificio. La stalla sociale è stata realizzata per un totale di 300 capi, in parte allevati a stabulazione fissa (lattifere) ed in parte a stabulazione libera. L'impianto risulta ampiamente automatizzato, sia per il trasporto del letame alla concimaia, sia per la mungitura meccanica, e sia infine per una più completa essiccazione dei foraggi (mediante un impianto di ventilazione forzata).

Il centro zootecnico è stato opportunamente completato con la costruzione della casa di abitazione per le famiglie dei due boari addetti permanentemente alla conduzione della stalla.

L'intero impianto sperimentale realizzato a S. Lucia a cura del Consorzio citato, è stato poi ceduto in affitto (dietro corresponsione di un canone simbolico) alla Cooperativa di gestione formata, come s'è visto, da 22 soci, i quali si sono impegnati, oltre che a versare le relative quote di associazione, anche a conferire tassativamente le quantità di foraggio per le quali s'erano preventivamente vincolati. Il foraggio viene così tra-

sportato alla stalla sociale, pesato, valutato dal punto di vista qualitativo in base ad un'apposita tabella di merito (e ciò ad insindacbile giudizio di una commissione scelta dagli stessi soci), mentre viene subito determinata — all'atto stesso del conferimento del foraggio alla stalla, mediante un apposito apparecchio igrometrico — l'effettiva umidità del fieno per una completa ed esatta determinazione del suo peso reale. Le suddette misurazioni e qualifiche servono poi di base per le ripartizioni dell'utile annuale di gestione.

Fino ad oggi, anche per ciò che concerne la valutazione dei foraggi, non si sono manifestati inconvenienti di sorta e l'iniziativa è ormai felicemente avviata verso una lusinghiera affermazione. È certo che a questo favorevole avvio hanno notevolmente concorso tutti gli Enti pubblici che hanno largamente contribuito alla realizzazione di questo primo esperimento associativo che è stato attuato nella montagna bolognese. Anche la stessa presenza *in loco* dell'agronomo dell'I.T.C.A. che cura direttamente e quotidianamente la gestione dell'allevamento associativo, secondo le precise direttive prese dagli organi statutari della stessa cooperativa, rappresenta un contributo per un positivo esito e per una lusinghiera affermazione dell'esperimento.

Mentre la stalla sociale già felicemente funzionante con un carico attuale di 100 lattifere e 50 allievi ha appena concluso il suo primo anno di effettiva attività, sta per iniziarsi ora la lavorazione anche nel caseificio cooperativo che è già stato realizzato in prossimità della stalla, e che annovera fra i suoi soci anche una quarantina di altre piccole aziende ubicate nelle frazioni circostanti.

La possibilità di trasformare direttamente, mediante le attrezzature di questa modernissima cooperativa casearia, il latte prodotto nell'allevamento della stalla sociale, permetterà certamente di realizzare un adeguato prezzo di trasformazione, specie se si considerano i favorevolissimi prezzi di mercato sia del « Parmigiano-Reggiano », sia del burro, nonché dei suini essendo il nuovo caseificio dotato di un'ampia porcilaia, per la più conveniente utilizzazione del siero residuato dalla lavorazione del formaggio.

Uno degli aspetti più ragguardevoli ed interessanti dell'intero esperimento è rappresentato dal potenziamento delle colture foraggere caratteristiche dei comprensori di media montagna, e cioè dai prati polifiti che sono stati recentemente impiantati nelle aziende dei singoli soci della stalla, e dal miglioramento delle vaste superfici un tempo tenute a seminativo o a ceduo e destinate oggi — con ottimi risultati — al pascolamento del giovane bestiame, assicurando un costo delle unità foraggere notevolmente basso.

È questa certamente una iniziativa di grande interesse per lo sviluppo di una nuova zootecnia nell'Appennino, ai fini dello sfruttamento più adeguato e congeniale delle effettive attitudini vocazionali di quei

territori, i quali risultano senz'altro idonei, in presenza di adeguate condizioni di terreno e di clima, per l'allevamento di giovane bestiame di altissima genealogia, eccezionalmente rustico e sano, e pertanto pressantemente richiesto da molte aziende zootecniche sia delle altre zone di montagna, che delle sottostanti plaghe di collina e pianura.

DIECI ANNI DI ATTIVITA' DEL CONSORZIO BIM SARCA-MINCIO E GARDA-TIONE DI TRENTO

Allo scadere del primo decennio di attività, il Consiglio Direttivo del Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio e Garda-Tione, con sede a Tione, presieduto dal dott. Carlo Bleggi, ha presentato all'assemblea la seguente relazione col consuntivo degli interventi disposti dal Consorzio dalla sua origine ad oggi, articolati per settore e per territorio.

Il linguaggio delle cifre, seppure arido, offre uno specchio eloquente e fedele dell'azione svolta per attuare una corretta applicazione delle finalità della legge istitutiva dei sovracanoni, più specificatamente per conseguire il disposto sull'impiego del fondo comune, « destinato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di bonifica che non siano di competenza dello Stato ».

In questo ambito, ben determinato dalla legge, il Consorzio ha impostato e svolto la propria opera, ricercando sempre la più corrispondente predisposizione dei piani agli scopi di istituto, alle norme statutarie e a criteri di equità distributiva, nel corso del tempo, fra le popolazioni del comprensorio del bacino imbrifero.

Confermato che la legge istitutiva non consente la ripartizione dei fondi fra i comuni, come qualcuno aveva voluto intendere, è stata ferma volontà del Consorzio di non aggiungere colla propria presenza un nuovo organismo burocratico alla già lunga serie degli esistenti, ma ha cercato una propria valida collocazione e operatività oltre alla individuazione della forma del più agile impiego dei sovracanoni, compatibilmente colle procedure imposte.

Inoltre e non per ultimo ha ritenuto, in carenza di organismi territoriali adatti, di assumere la rappresentanza degli interessi di intere comunità su particolari problemi di fondo, rendendosi interprete di generali improrogabili istanze.

Allo scopo di svolgere utilmente la funzione di strumento di individuazione dei problemi e insieme di strumento di provocazione della loro soluzione, il Consorzio ha dovuto assumere una visione globale dei bisogni e del volume delle domande di tutto il territorio, attraverso frequenti contatti con gli amministratori comunali, provinciali e regionali, che costantemente hanno offerto la loro preziosa collaborazione.

Si è così raggiunta la programmazione degli interventi, in proficuo

coordinamento dell'attività di tutti gli enti operanti a livelli diversi nell'ambito del Consorzio, con la presentazione dei piani annuali e pluriennali che sono stati sottoposti all'approvazione delle assemblee consorziali.

Le forme di intervento si sono dovute adeguare alle reali necessità riscontrate nei vari tempi, a condizioni sociali e di sviluppo in rapida evoluzione, forme attuate peraltro con il costante impegno, nel limite del possibile, di assicurare agli investimenti il massimo di redditività sia per il soddisfacimento di primarie esigenze sociali sia di stimolo e incentivazione di attività economiche.

Non poche volte s'è negato l'aiuto pressantemente richiesto per iniziative giudicate non sufficientemente valide per un effettivo sviluppo economico e sociale, come previsto dalla legge, ma si può affermare che il Consiglio Direttivo ha responsabilmente adottato tali decisioni oltre che per il rispetto dovuto al pubblico denaro e alla convinzione che gli interventi finanziari devono tendere sempre a un miglioramento reale delle condizioni di vita delle popolazioni anche alla precisa volontà di evitare la dispersione quasi in forma assistenziale di quei fondi che, apparentemente cospicui in cifra globale, sono sempre inadeguati ad affrontare le necessità fondamentali delle comunità montane.

Ricordando che i Consorzi B.I.M., primi organismi programmatori costituiti dalla legislazione nazionale, sono sorti senza avere alle spalle esperienze e prassi cui richiamarsi, siamo certi che da una più aggiornata visione dei problemi di interesse collettivo, dall'esperienza compiuta in dieci anni di operatività scaturiranno utili indicazioni per una più efficace programmazione degli interventi consorziali e per corrispondere a sempre più qualificate esigenze, questo sempre senza pregiudiziali chiusure a stimoli o apporti che siano obiettivamente validi.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento per l'impiego e l'erogazione dei sovracanoni, il Consorzio ha disposto:

— interventi diretti per iniziative di interesse collettivo;

— interventi sotto forma di contributo in conto capitale;

— interventi sotto forma di concorso nel pagamento di interessi passivi su mutui contratti con Istituti di credito;

— interventi sotto forma di mutui concessi direttamente dal Consorzio.

Il Consorzio ha adottato modalità diverse per i singoli settori di intervento, tenendo anche presenti le particolari situazioni esistenti nelle varie zone o vallate.

Opere pubbliche

Per l'affermata inadeguatezza dei fondi a disposizione e perché chiara finalità della legge istitutiva dei sovracanoni B.I.M. è quella di

aggiungere un ulteriore beneficio alle provvidenze di altre leggi comuni a tutto il territorio, e non di sostituirvisi, il Consorzio ha costantemente sollecitato i comuni a chiedere in primo luogo i finanziamenti previsti da leggi statali, regionali o provinciali, riservando a proprio carico una parte dell'onere in conto capitale o in concorso sugli interessi passivi dei mutui occorrenti.

All'inizio dell'attività del Consorzio, pressoché tutti i comuni si sono trovati nella necessità di affrontare l'esecuzione di opere pubbliche indispensabili, quali acquedotti, strade, sistemazione abitati ecc., per cui una parte, anche cospicua, delle disponibilità finanziarie è stata destinata al finanziamento di tali opere. D'altronde le giustificazioni di questo tipo di interventi sono molte, non ultima la realizzazione di opere che rappresentano, specialmente in montagna, il presupposto indispensabile per poter programmare le altre attività. Né l'industria, infatti, né il turismo possono insediarsi o svilupparsi in località sfornite dei servizi base del vivere civile.

Solo gli interventi consorziali a fondo perduto hanno reso possibile la realizzazione di opere assolutamente necessarie nella maggior parte dei nostri comuni montani, i quali sono venuti a trovarsi in sempre più precarie condizioni finanziarie o addirittura deficitarie, perché privi di cespiti delegabili e dotati di modeste rendite fiscali e patrimoniali che non coprono nemmeno le spese di gestione e i costi dei servizi.

Notevole è stato anche il finanziamento fatto col sistema dei mutui agevolati (al tasso dell'1 % che rappresenta solo un rimborso della spesa) concessi dal Consorzio, mutui che sono spesso facilitati dal fatto che il Consorzio accetta, come garanzia, delegazioni comunali su cespiti che non sono ordinariamente delegabili.

Attività economiche

Per favorire lo sviluppo industriale e l'insediamento di nuove iniziative, il Consorzio è originariamente intervenuto sotto forma di concorso nel pagamento di interessi passivi su mutui contratti da singoli operatori per la realizzazione o l'ampliamento degli impianti, con stretto riferimento ai nuovi posti di lavoro. A seguito, però, dell'emanazione di disposizioni legislative regionali e provinciali per la creazione di aree industriali in conformità alle indicazioni del Piano urbanistico provinciale, è stato ritenuto di maggiore validità l'intervento diretto a favore dei comuni interessati all'industrializzazione, mediante un concorso pluriennale nella spesa occorrente per l'approntamento delle infrastrutture necessarie, quali l'acquisto di aree, strade di accesso, acquedotti ecc.

Considerando che per vaste aree del nostro territorio l'economia montana, complementare dell'attività turistica, rappresenta nel suo insie-

me fonte determinante di lavoro e di reddito, il Consorzio s'è affiancato positivamente all'opera intrapresa dalla Regione per la costruzione e sistemazione di strade montane, nel duplice aspetto agrario-forestale e turistico.

Per lo sviluppo dell'attività agricola gli aiuti del Consorzio sono stati ristretti a iniziative di generale interesse, quali cantine sociali e impianti di irrigazione, tenendo ovviamente presenti le premesse economiche e le condizioni ambientali.

Il turismo rappresenta senz'altro il settore che maggiormente interessa le popolazioni montane. Superata la fase di inderogabili esigenze di soddisfacimento delle opere pubbliche essenziali, il Consorzio è intervenuto a favore di iniziative turistiche di pertinenza degli Enti locali, ravvisando inoltre l'opportunità di orientare, in misura crescente, gli interventi verso iniziative di maggiore respiro e in grado di influire in modo determinante sull'evoluzione dell'economia di ampie zone.

Istruzione

Il Consorzio ha posto, fra le primarie necessità per uno sviluppo sociale delle popolazioni, il potenziamento delle strutture scolastiche per facilitare la frequenza dei giovani agli Istituti di istruzione secondaria e professionale, predisponendo un piano organico di edilizia scolastica per le zone sprovviste.

Si può dire che con la fattiva collaborazione delle amministrazioni comunali interessate il piano è stato realizzato, con l'assunzione del totale degli oneri di spesa conseguenti ai mutui contratti per la costruzione degli edifici.

Inoltre sono stati annualmente stanziati dei fondi per la concessione di borse di studio a favore di studenti bisognosi e meritevoli in linea di profitto.

Pur nella brevità che ci siamo proposti, abbiamo cercato di riassumere per sommi capi l'attività del Consorzio dall'approvazione del primo programma di investimento (1960) ad oggi, ma ci pare doveroso concludere con qualche considerazione.

Come già abbiamo accennato, il Consorzio si è trovato, nei primi anni di attività, di fronte ad una somma di necessità di infrastrutture e di attrezzature civili, il cui soddisfacimento, a stretto rigore, sarebbe stato di competenza dei singoli comuni consorziati, per cui non è stato possibile esimersi dal destinare buona parte dei sovracanoni alla realizzazione di singole opere comunali di primaria necessità.

È stato peraltro acquisito il principio che gli interventi consorziali debbano sempre più essere rivolti verso la soluzione di problemi fondamentali di generale interesse e questo è particolarmente importante perché

consentirà di indirizzare in maggior misura gli interventi verso iniziative capaci di migliorare effettivamente l'economia delle varie zone montane.

Dobbiamo rilevare che costante è sempre stato l'impegno del Consiglio Direttivo di attuare l'impiego dei fondi nell'ambito del Consorzio in modo equo, come stabilito dal Regolamento, individuando a questo fine la popolazione e la superficie comprese nel bacino imbrifero montano, la qualità di comune rivierasco, quali elementi indicativi certi da assumere a base della suddivisione territoriale degli interventi.

Particolari esigenze di localizzazione di opere a carattere comprensoriale hanno imposto, in taluni casi, di temporaneamente accordare più consistenti benefici a favore di qualche comune, benefici che saranno ovviamente riconsiderati nella formulazione di piani futuri.

Per quanto riguarda la suddivisione dell'onere degli interventi interessanti più comuni, rileviamo che ove gli stessi avevano già fissato un criterio di riparto, tale criterio è stato acquisito dal Consorzio, mentre negli altri interventi di interesse collettivo il Consiglio Direttivo ha adottato criteri di riparto fra i comuni interessati, che tengono conto, in linea di massima:

— per gli interventi di interesse generale: popolazione risultante dall'ultimo censimento;

— per opere pubbliche e istruzione: 20 % al comune sede; 80 % in ragione direttamente proporzionale alla popolazione e inversamente proporzionale alla distanza;

— per opere turistiche: 50 % al comune sede; 50 % in ragione direttamente proporzionale alla popolazione;

— per incentivazione industriale: 50 % al comune sede; 50 % in ragione direttamente proporzionale alla popolazione e inversamente proporzionale alla distanza;

— per gli interventi nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana è stato adottato un criterio diverso a seconda del tipo dell'opera.

Detti criteri sono stati evidentemente assunti al solo scopo di poter valutare l'onerosità a carico dei singoli comuni ed attuare quindi l'affermato principio di equità nella suddivisione degli interventi.

Premesso che, a causa delle elezioni amministrative del giugno 1969 e del conseguente rinnovo dei rappresentanti comunali in seno al Consorzio, non è stato ancora possibile provvedere alla convocazione delle assemblee per l'approvazione del piano di investimento relativo all'anno 1969, precisiamo che i sovracanoni inerenti a tale esercizio sono esclusi dai computi e che gli stessi rimangono disponibili per il finanziamento del programma che l'Assemblea sarà prossimamente chiamata ad approvare.

Rileviamo inoltre che gli interventi debitamente impegnati negli esercizi precedenti sono stati inclusi nei computi, anche se non ancora totalmente liquidati a causa del ritardo nell'ultimazione delle opere e rispet-

tivi collaudi, e che peraltro gli importi correlativi sono disponibili presso la tesoreria.

Osserviamo infine che le spese di funzionamento del Consorzio, ivi comprese quelle inerenti al personale, ufficio tecnico, attrezzature d'ufficio, mobili e manutenzione, cancelleria, consulenze e onorari per vertenze Enel ecc., hanno inciso mediamente con la percentuale del 5,71 % sull'ammontare dei sovracanoni introitati e sono state sempre coperte dagli interessi sulle giacenze di tesoreria.

Pur essendo stata l'attività del Consorzio sottoposta all'approvazione delle annuali assemblee, la Presidenza e il Consiglio Direttivo, quali pubblici amministratori, ritengono loro preciso dovere di consentire un giudizio ampio e riassuntivo dell'attività svolta, presentando a questo scopo, nella forma più evidente, un dettagliato riepilogo operativo tramite il quale i comuni e i loro rappresentanti potranno verificare la validità dell'impostazione programmatica e i risultati conseguiti.

Esponiamo pertanto gli allegati progetti riferentisi al decennio 1959-1969 che evidenziano le disponibilità finanziarie conseguite e gli impegni assunti per l'attuazione dei programmi finora deliberati:

SOVRACANONI INTROITATI

Ripartiti fra le vallate in conformità alle norme statutarie:

Vallata Alto Sarca	L.	1.333.930.279
Vallata Basso Sarca	»	385.374.334
Vallata di Ledro	»	207.567.046
TOTALE	L.	1.926.871.659

IMPEGNI ASSUNTI

Contributi a fondo perduto	*Ammontare delle opere L.*	*Ammontare contributi B.I.M. L.*
Opere pubbliche	2.014.451.355	610.874.636
Agricoltura - Economia montana . .	1.431.529.467	202.739.049
Istruzione	309.331.773	198.568.509
Turismo e opere sportive . . .	337.435.667	98.901.314
Industria	474.582.483	87.317.345
Interventi sociali e culturali di interesse generale	53.277.830	40.416.820
TOTALI	4.620.608.575	1.238.817.673

Mutui diretti	*Ammontare delle opere* L.	*Ammontare mutui B.I.M.* L.
Opere pubbliche	916.181.460	395.342.483
Agricoltura - Economia montana . .	94.385.000	21.800.000
Istruzione	212.960.000	35.695.900
Turismo e opere sportive . . .	63.243.634	25.000.000
Industria	62.000.000	14.113.448
TOTALI	1.348.770.094	491.951.831

Il Consorzio è intervenuto inoltre nell'ammortamento dei mutui contratti con Istituti di credito sia per favorire la realizzazione di iniziative economiche e sociali, sia per agevolare l'assunzione dei mutui occorrenti per l'esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni. Riportiamo al riguardo il relativo onere annuo assunto e tuttora in atto, rilevando che i mutui contratti con l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina hanno trovato corrispondente assorbimento di pari importo in cartelle al valore nominale.

Dal prospetto riepilogativo seguente risulta la somma complessiva che l'Ente, nelle varie forme di intervento, ha impegnato. Appare una eccedenza degli impegni sulle disponibilità per la cui copertura il Consiglio Direttivo è stato autorizzato, con deliberazione assembleare dell'anno 1963, all'assunzione di un mutuo passivo da contrarsi, però, nel momento in cui risultassero esauriti i fondi in tesoreria.

Concorso sui mutui concessi da Istituti di credito	*Ammontare del mutuo* L.	*Onere annuo B.I.M.* L.
Opere pubbliche	705.344.042	14.532.431
Agricoltura - Economia montana . .	182.440.000	3.648.800
Istruzione	386.250.000	5.668.792
Turismo e opere sportive . . .	28.380.000	707.000
Industria	209.113.448	4.887.181
TOTALI	1.511.527.490	29.444.204

RIEPILOGO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Contributi a fondo perduto	L.	1.238.817.673
Mutui diretti	»	491.951.831
Intervento su mutui Credito Fondiario per acquisto cartelle	»	254.600.000
TOTALE	L.	1.995.369.504

APPROVATO ALLA CAMERA IL FONDO DI SOLIDARIETA'

Nel numero 10 del 1969 di questa rivista avevamo dato notizia che la commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM aveva esaminato il disegno di legge per il fondo di solidarietà nazionale e aveva formulato la proposta di alcuni emendamenti, presentati successivamente alla commissione agricoltura della Camera che aveva in corso di esame il provvedimento.

Giovedì 23 aprile la Camera, con 206 voti favorevoli e 146 contrari, ha approvato il disegno di legge governativo che assorbe le varie proposte di legge per l'istituzione di un « fondo di solidarietà nazionale » utile per risarcire i danni causati da calamità naturali e avversità atmosferiche.

Il fondo avrà una dotazione annua di 50 miliardi.

In caso di necessità saranno finanziati: il pronto intervento, la riparazione o ricostruzione di opere, le iniziative di difesa, le coltivazioni con un particolare trattamento creditizio per la viticoltura, l'olivicoltura, l'agrumicoltura e la frutticoltura.

I danni saranno accertati dagli uffici tecnici erariali d'intesa con gli ispettori provinciali dell'agricoltura.

Giova ricordare che le provvidenze si applicheranno anche agli eventi calamitosi del 1969.

L'art. 2 della legge prevede che l'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel 10 % (cioè in cinque miliardi annui) della dotazione del « fondo » con riserva di stabilire tale percentuale in via definitiva entro il 31 dicembre, in relazione alle disponibilità residue.

Questa tesi era stata sostenuta dall'UNCEM.

Parlando del disegno di legge, che dovrà ora passare al Senato per la definitiva approvazione, il ministro Natali ha ricordato che il « Fondo di solidarietà » vuole soddisfare un impegno di tutta la nostra società, consapevole delle esigenze della nostra agricoltura e dei compiti che il programma di sviluppo affida al settore.

VOTI DELL'ASSEMBLEA DEL CIPDA PER LA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA MONTAGNA

Decisa un'azione coordinata delle regioni dell'arco alpino europeo

L'assemblea annuale del CIPDA, l'organizzazione che raggruppa le Camere di Commercio dell'arco alpino, si è riunita a Bergamo, sotto la presidenza del senatore Sibille, presenti con gli enti aderenti le rappresentanze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (ispettore regionale dr. Ortisi), dell'UNCEM (segretario generale Piazzoni), della Fondazione Arco alpino, ed altri enti.

La relazione del Presidente sull'attività svolta ed i bilanci, consuntivo 1969 e preventivo 1970, sono stati approvati:

L'assemblea ha preso atto, su relazione del prof. Moser, co-presidente, dell'esito del convegno internazionale dell'economia alpestre e delle iniziative avviate per un'azione coordinata a livello europeo di tutte le regioni dell'arco alpino. Tale iniziativa sarà ulteriormente esaminata in occasione del prossimo incontro, che avrà luogo in Corsica nel prossimo giugno, delle rappresentanze di tali regioni. All'iniziativa ha aderito anche l'UNCEM per cui si intravvede la possibilità di una efficace azione nell'interesse delle popolazioni montane di queste regioni.

L'assemblea ha poi ascoltato ed approvato una relazione svolta dal segretario generale dell'UNCEM sulle iniziative poste in atto in sede governativa e parlamentare per giungere ad una sollecita approvazione della nuova legge sulla montagna.

Al termine dei lavori l'assemblea ha approvato unanime il seguente ordine del giorno, da trasmettere alle presidenze delle Camere e del Governo.

« *L'Assemblea del C.I.P.D.A., che associa le* 19 *Camere di Commercio dell'arco alpino e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, riunita in Bergamo il* 28 *febbraio* 1970, *sotto la presidenza del sen. avv. Sibille;*

Udita la comunicazione del segretario generale dell'U.N.C.E.M. Piazzoni sullo stato della discussione parlamentare per la emananda nuova legge a favore della montagna;

Dopo ampia trattazione con l'intervento di numerose personalità presenti;

Riscontrata l'esigenza improrogabile di una aggiornata ed organica normativa sullo sviluppo economico e sociale della montagna, essendo cessate sin dal dicembre 1968 le provvidenze previste dalla precedente legislazione in materia, esauriti i finanziamenti stabiliti con la « legge-ponte » per la difesa del suolo e con la legge a favore delle aree depresse del Centro-Nord, ed infine prossima la scadenza dei benefici contemplati nel Piano Verde n. 2;

Rilevato pertanto l'aggravarsi delle già difficili condizioni delle zone montane, specie nell'arco alpino, tuttora carenti di infrastrutture e di opere pubbliche di bonifica ed impossibilitate a completare opere già avviate;

Preso atto dell'azione svolta dall'UNCEM e delle proposte unanimemente formulate per la nuova legislazione a favore della montagna;

Considerato che alla commissione permanente agricoltura e foreste della Camera è iniziato il dibattito su diversi disegni e progetti di legge in materia, e che un apposito comitato ristretto ne sta elaborando un testo coordinato;

sollecita

la conclusione del lavoro del predetto comitato ristretto, per la successiva rapida approvazione dell'attesa legge, almeno per quanto concerne lo sviluppo economico e sociale delle relative popolazioni e l'esecuzione delle opere di bonifica montana;

auspice

ulteriori iniziative del Governo, alla luce delle conclusioni delle udienze conoscitive del Senato e dei lavori della commissione interministeriale De Marchi per l'organica azione di difesa del suolo ».

COSTITUITA DALLA CISPEL LA PUBBLITECNICA

Una società di assistenza e consulenza tecnica per gli Enti locali sarà costituita per iniziativa della Cispel, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli Enti locali: lo ha deliberato il Consiglio generale, riunitosi sotto la presidenza del sen. Giovanni Spagnolli.

La società si chiamerà « Pubblitecnica » e ne saranno azionisti i comuni, le province, le regioni, le aziende di pubblici servizi di loro emanazione e le rispettive associazioni nazionali; un quarto delle azioni è riservato agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico, alle Casse di Risparmio, alle Banche Cooperative e ad altri enti pubblici economici.

Anche l'UNCEM aderirà alla costituenda società.

Il Consiglio generale della Cispel, inoltre, ha approvato il regolamento per la costituzione di comitati regionali delle aziende municipalizzate in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale e le linee di indirizzo per la formulazione di una nuova legge sulle aziende pubbliche locali.

ASSEMBLEA DEL C.N.I.A.

Nella sede della Circoscrizione toscana delle bonifiche, a Firenze, venerdì 17 aprile, ha avuto luogo l'assemblea dei soci del Consorzio nazionale di iniziative agricole (C.N.I.A.). L'UNCEM era rappresentata dal sig. Troletti della segreteria generale.

Il presidente del CNIA dr. Giovanni Tadini Buoninsegni Tobler ha aperto i lavori dell'assemblea con una relazione sull'attività svolta e su quella in programma, impostate nel settore agricolo e volte a promuovere, con studi e progettazioni che servano agli organi amministrativi e agli operatori economici, una razionale programmazione del settore.

Il lavoro attinente alla definizione delle unità ambientali e, in genere, alla programmazione territoriale; gli studi di fattibilità e ottimazione; l'agrometeorologia; l'idrologia; la difesa del suolo e la regimazione delle acque; la fitopatologia applicata, la lotta antiparassitaria e la formazione professionale per la creazione di una fonte di informazioni tecniche e la promozione di riforme amministrative e legislative rispondenti alle reali necessità dell'agricoltura, sono stati i temi illustrati dal presidente in relazione alla notevole attività svolta dal CNIA in un periodo di tempo relativamente breve.

Il metodo di lavoro ha attirato l'attenzione degli organi ministeriali i quali non hanno mancato di affidare al CNIA, nei vari domini scientifici interessanti l'agricoltura, particolari studi di base e di dettaglio in parte terminati e alcuni in corso di attuazione.

La relazione del presidente è stata apprezzata dall'assemblea che ha espresso piena soddisfazione e approvazione all'operato del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore dr. Franco Gheri.

È seguita una relazione finanziaria da parte del presidente del Collegio dei revisori dei conti rag. Carlo Mingazzini.

Al pomeriggio, insieme con l'Associazione delle bonifiche, il CNIA ha organizzato presso l'Accademia dei Georgofili una riunione di tecnici della bonifica per trattare i problemi della difesa del suolo.

I professori Marino Gasparini e Giulio Supino, vice presidenti della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e difesa del suolo, hanno tenuto due relazioni per illustrare i metodi delle opere in bacino e delle opere in alveo ai fini della regimazione delle acque.

Numerosa e qualificata la partecipazione alla riunione. Particolarmente interessanti gli interventi del dr. Poldelmengo e del dott. Bagnaresi. In chiusura di riunione ha preso la parola il senatore Medici presidente dell'A.N.B.I.

CIRCOLARE MINISTERIALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 326 SUL TURISMO

Nel numero 10 dell'anno 1968 di questa rivista abbiamo riportato le istruzioni diramate dal Ministero per il turismo e lo spettacolo per l'applicazione della legge 326 recante provvidenze per la razionalizzazione e l'incentivazione della recettività alberghiera e turistica.

Con circolare del 17 marzo 1970, numero 393, il predetto Ministero (Direzione generale del turismo - Ispettorato per le provvidenze alberghiere e turistiche, Divizione VII) ha diramato una seconda circolare avente per oggetto: « Istruzioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 326. Modifica capo IX punto 4 - Termine di presentazione delle domande ».

La circolare dice testualmente:

« *Il capo IX punto* 4 *delle istruzioni per l'applicazione della legge* 12 *marzo* 1968, *n.* 326 *diramate con circolare n.* 001 *del* 1° *agosto* 1968, *ha stabilito che " le domande vanno presentate e inviate al Ministero del turismo e dello spettacolo* PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, *salvo che non si tratti di opere per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge* 15 *febbraio* 1962, *n.* 68 *o di opere i cui lavori siano stati iniziati dopo il* 30 *giugno* 1966 *e per le quali, però, sia stata presentata domanda entro il* 23 *giugno* 1968, *ai sensi dell'art.* 15 *della legge n.* 326/1968 ".

« *Il predetto art.* 15 (*inizio delle opere ed impianti*) *prevede espressamente: " i mutui e i contributi di cui al precedente art.* 3 *possono essere concessi per opere ed impianti* DA INIZIARE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. *I mutui e i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purché sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli* 1, 2 *e* 7 *della precedente legge* 15 *febbraio* 1962, *n.* 68 *ed anche per le opere iniziate dopo il* 30 *giugno* 1966, *purché sia presentata domanda entro* 60 *giorni dall'entrata in vigore della presente legge* ".

Con parere della Prima Sezione, n. 2693/69 *del* 5 *dicembre* 1969 *il Consiglio di Stato, nell'esprimere il proprio avviso sull'interpretazione di alcune norme della legge* 22 *luglio* 1966, *n.* 614, *ha contestualmente fatto conoscere il proprio orientamento sull'art.* 15 *della legge* 326 *in connessione con l'articolo* 12 *ultimo comma* (" *Con il provvedimento di concessione del contri-*

buto si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate ").

Le istruzioni di cui al capo IX punto 4 *della circolare erano state formulate in base ad una interpretazione letterale dell'art.* 12 *ultimo comma. Senonché il Consiglio di Stato nel ricordato parere ha ritenuto che i termini di cui all'articolo* 12 *hanno carattere sollecitatorio, in armonia con la ratio legis intesa a promuovere lo sviluppo delle attrezzature turistico-ricettive,* ed ha pertanto, escluso, che le opere debbono avere inizio dopo la concessione del contributo, *venendo quindi meno ogni appiglio logico alla esigenza della presentazione anteriore della domanda per ottenerlo.*

La disposizione di fondamentale riferimento diventa pertanto l'art. 15 *della legge n.* 326/1968 *che nulla dispone a riguardo dell'aspetto considerato e,* senza operare alcun collegamento temporale tra data di presentazione della domanda e data dell'inizio dei lavori, *prevede semplicemente che le provvidenze possono essere concesse " per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge* (*salvo le eccezioni previste nel* 2° *comma dello stesso articolo*). Diversamente si individuerebbe una circostanza preclusiva alla fruibilità delle provvidenze di cui non è traccia nella legge, in contrasto con il principio generale che le limitazioni debbono trovare esplicita previsione normativa ".

Sulla base delle considerazioni che precedono il capo IX punto 4 *delle istruzioni in esame sotto il titolo " Termine di presentazione delle domande " è così modificato*: " *Le domande per i mutui e i contributi di cui all'art.* 3 *della legge, da presentarsi o inviarsi al Ministero del turismo e spettacolo,* devono riferirsi ad opere ed impianti da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della legge, *salvo che non si tratti di opere per le quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge* 15 *febbraio* 1962, *n.* 68 *o di opere i cui lavori siano stati iniziati dopo il* 30 *giugno* 1966 *e per le quali, però, sia stata presentata domanda entro il* 26 *giugno* 1968, *ai sensi dell'art.* 15 *della legge n.* 326/1968 " ».

Importantissima la precisazione relativa al mancato collegamento temporale tra la data di presentazione della domanda e la data di inizio dei lavori. Pertanto se le opere hanno avuto inizio *dopo l'entrata in vigore della legge* (pubblicata sulla *G.U.* n. 92 del 9 aprile 1968 e entrata in vigore il 25 aprile 1968), possono usufruire delle provvidenze, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

NUOVO VICE-DIRETTORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Sotto la data del 16 marzo scorso e con decreto ministeriale del 5 febbraio 1970 l'Ispettore Generale del C.F.S. dr. Angelo Zambelli è stato nominato vice-direttore dell'Azienda di Sato per le Foreste demaniali, in sostituzione dell'Ispettore generale dr. Ferdinando Scalambretti, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Al dr. Scalambretti il nostro cordiale grato saluto; al neo-vice direttore l'augurio di buon lavoro.

PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE

Due riunioni internazionali hanno impegnato Presidenza e Segreteria generale nel corso del mese di aprile.

Come è pubblicato su questo stesso numero della rivista si sono riuniti i direttivi del gruppo di lavoro « Economia forestale », a Vienna il 3-4 aprile, e della « Conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni montane », a Bologna il 15-16 aprile. A queste riunioni hanno partecipato il Presidente e il Segretario generale con altri rappresentanti dell'UNCEM.

Il 10 aprile il Presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Mazzoli e il Segretario generale dell'Unione hanno fatto visita al nuovo Ministro dell'Agricoltura on. avv. Lorenzo Natali e al Sottosegretario delegato per la montagna sen. avv. Giovanni Venturi.

Nel corso del cordiale incontro — al quale farà seguito un incontro con la Giunta esecutiva dell'Unione — è stata illustrata la posizione dell'UNCEM sui problemi della montagna con particolare riguardo all'urgenza dell'approvazione della nuova legge per lo sviluppo economico e sociale della montagna.

Contatti si sono successivamente avuti con i parlamentari del Comitato ristretto per la elaborazione della nuova legge. Il predetto Comitato ha svolto due riunioni iniziando l'esame degli articoli del nuovo atteso provvedimento che ci auguriamo venga al più presto approvato.

Il Segretario generale ha partecipato il 21 aprile a Trento alla riunione del Comitato organizzatore della Festa nazionale della Montagna. In tale occasione si svolgerà a Rovereto un convegno indetto dalla regione Trentino-Alto Adige, dalla Camera di Commercio di Trento e dall'UNCEM.

A Trieste, il 27 aprile, il Segretario generale ha partecipato alla Riunione del Consiglio generale del Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno, presieduta dal Sottosegretario on. Belci.

A Cuneo, il 1° maggio, alla premiazione della Fedeltà al lavoro e del Sacrificio valligiano, indetta dalla Camera di Commercio, ha presenziato il Segretario generale. In tale giornata si è celebrato anche il ventesimo

di attività dell'Azienda montagna avviata dal compianto sen. Sartori, che è stato tra i fondatori dell'UNCEM. Il discorso celebrativo è stato tenuto dal sen. Giraudo, Presidente onorario dell'UNCEM.

* * *

Il Segretario generale dell'UNCEM, alla scadenza del mandato di Consigliere provinciale di Varese, incarico che ha ricoperto ininterrottamente dal 1956, e per un periodo di otto anni in veste di Assessore, ha deciso di rinunciare a riproporre la sua candidatura, sia a livello provinciale che a livello regionale.

Di tale sua decisione Piazzoni ha dato comunicazione al Presidente dell'UNCEM, motivandola con il desiderio di dedicare tutta la sua opera esclusivamente all'attività dell'Unione per poterla particolarmente seguire, anche in vista della nuova esperienza regionale, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi compiti.

Il Presidente, on. Ghio, ha preso atto delle decisioni dell'amico Piazzoni, esprimendogli il vivo ringraziamento per la dedizione dimostrata anche in questa occasione all'UNCEM e pregandolo di voler almeno conservare l'incarico di Consigliere di Comune montano perché attraverso questo contatto diretto possa ancor meglio seguire le esigenze delle popolazioni da noi rappresentate.

LEGGE N. 959
RIPARTO SOVRACANONI

A seguito dell'interessamento della Sezione B.I.M. dell'UNCEM e della FEDERBIM, il Ministero dei LL.PP. (Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici) ha provveduto a liquidare e ripartire nel mese di aprile c.a. i seguenti importi:

B.I.M. Savio - Prov. Forlì, Pesaro	*L.*	2.960.000
B.I.M. Reno - Prov. Bologna, Firenze, Modena, Pistoia, Ravenna	»	3.940.000
B.I.M. Aso - Prov. Ascoli Piceno	»	5.457.400
B.I.M. Tanaro - Prov. Cuneo, Imperia, Savona	»	34.000.000
B.I.M. Bormida - Alessandria, Genova, Asti, Cuneo, Savona	»	4.510.000
B.I.M. Enza - Parma, Massa Carrara, Reggio Emilia . .	»	3.940.000
B.I.M. Brembo-Serio-Lago di Como - Prov. Bergamo e Como	»	21.361.500
B.I.M. S. Leonardo Sosio - Prov. Palermo e Agrigento . .	»	4.480.000
B.I.M. Neto-Tacina - Prov. Catanzaro, Cosenza	»	107.490.000
B.I.M. Trebbia - Prov. Genova, Pavia, Piacenza . . .	»	14.610.000
B.I.M. Liri-Garigliano - Campobasso, Frosinone, L'Aquila, Latina, Roma, Caserta	»	32.500.000
TOTALE	L.	235.248.900

All'importo suddetto debbono essere aggiunti per lo stesso periodo i sovracanoni direttamente introitati da alcuni Consorzi B.I.M. e ammontanti complessivamente a L. 181.602.080.

INSEDIATO IL CONSIGLIO DI VALLE DEL GIOVENCO

Il giorno 16 aprile ha avuto luogo a Pescina (L'Aquila) l'insediamento del Consiglio di Valle del Giovenco, costituito con decreto prefettizio in data 21 gennaio 1970.

All'assemblea hanno partecipato i sindaci dei comuni facenti parte del Consorzio, nonché l'avv. Tito Bellisario in rappresentanza dell'Ente Fucino - Ente di Sviluppo in Abruzzo.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno erano: la nomina del Presidente, della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori dei conti. Con votazione segreta è stato eletto all'unanimità Presidente del Consiglio di Valle il rag. Luigi Scarsella, sindaco di Pescina.

Il neo Consiglio di Valle si compone di 8 comuni e si estende per una superficie di ha. 30.347, con una popolazione di 19.397 abitanti.

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI VALLE DELL'OLTRE PO PAVESE

L'assemblea del Consiglio di Valle dell'Oltre Po pavese, che raggruppa venti comuni, ha esaminato nel convegno del 25 gennaio 1970 le esigenze delle zone montane in relazione ai provvedimenti di legge in attesa di approvazione.

La Giunta esecutiva del Consiglio di Valle, in successive riunioni, ha steso un pro-memoria sull'argomento indirizzato all'UNCEM, al CRPE lombardo, ai parlamentari e alle autorità della provincia.

Nel documento viene riassunta la posizione espressa dall'assemblea del Consiglio di Valle.

Dopo aver lamentato il ritardo del Governo nella presentazione del noto disegno di legge n. 1675 e l'inerzia del Parlamento nell'esaminare, emendare ed approvare il provvedimento stesso, così continua:

« Nel mentre riconferma il giudizio da più parti già espresso sulla base

dell'esperienza e dei risultati conseguiti, che la legge n. 991, *in vigore per sedici anni, si è risolta in una benefica, ma pur sempre insufficiente, azione di assistenza a breve termine rivolta alla difesa delle condizioni minime di assistenza, senza concretizzare effettive premesse di sviluppo stabile ed equilibrato, deve però riconoscere che il disegno di legge in esame, pur con le revisioni ed integrazioni apportate alla vigente legislazione sulla montagna, conserva un carattere assistenziale di pronto soccorso e non corrisponde in modo conseguente né ai problemi strutturali e di fondo delle zone interessate né alle direttive al riguardo fissate dal programma nazionale di sviluppo per il quinquennio* 1966-1970 ».

Dopo aver riportato il testo del punto 161 del programma economico nazionale, il documento così conclude:

« *Per queste ragioni l'assemblea ritiene opportuno e necessario provvedere alle esigenze immediate della montagna con una semplice proroga della* 991, *adeguatamente rifinanziata, e avviare con urgenza la elaborazione di una nuova legge organica, inquadrata nella programmazione nazionale e regionale, secondo gli indirizzi fissati dal programma nazionale di sviluppo, che affida alle Regioni e ai Consigli di Valle un preciso ruolo programmatorio in un quadro unitario di obbiettivi e di politiche. Nella elaborazione di tale nuova legge il Governo e la Commissione di agricoltura della Camera, presso la quale esistono altri provvedimenti legislativi (compreso quello UNCEM), dovranno valersi della collaborazione dei Comitati regionali per la programmazione economica.*

L'assemblea invita pertanto il Comitato regionale lombardo della programmazione economica a convocare un convegno dei Consigli di Valle della Lombardia per esaminare e definire il contributo da dare a tale riguardo ».

CONVEGNO DELLA COMUNITA' SILANA

Nel cinema Scrivano di Spezzano della Sila (Cosenza) si è tenuto un Convegno di zona per lo sviluppo socio-economico della Sila e Presila, indetto dalla Comunità montana Silana. Erano presenti delegazioni di lavoratori, intellettuali, tecnici, amministratori dei paesi silani da S. Giovanni in Fiore a Spezzano Sila, Pedace, Rovito, Celico, Spezzano Piccolo ecc.

Dopo il saluto del Sindaco di Spezzano Sila, Castiglione, che ha auspicato una precisa svolta nell'economia della zona se verrà finanziato il piano della Comunità, ha preso la parola il Presidente della Comunità, prof. Gino Picciotto che ha tratteggiato ampiamente le parti centrali del piano generale di sviluppo chiedendo l'appoggio di tutte le forze politiche, sindacali, economiche della nostra zona per essere alla base del programma elettorale delle liste per la prossima campagna elettorale amministrativa.

L'ampia relazione del presidente ha dato luogo ad un vivace dibattito e sono state preannunciate altre riunioni per approfondire i vari temi trattati e per consentire a tutte le forze politiche la più ampia partecipazione.

ATTIVITA' DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO

L'assemblea della Comunità montana dell'Appennino Reggiano, comprendente i seguenti comuni e enti: comuni di Baiso, Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo Monti, Ciano d'Enza, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto d'Enza, Viano e Villaminozzo, l'Azienda Speciale di « Livello di Naseta », l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, la Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato di Reggio Emilia, e l'Ente Provinciale del Turismo riunitasi il 16 marzo 1970 a Castelnuovo Monti; dopo aver passato in rassegna i gravi problemi di sottosviluppo dell'intero territorio montano che sono acuiti, nel momento attuale, dalla mancanza di una legge organica per la montagna, che sostituisca la precedente legge n. 991 scaduta nel dicembre 1968, nonché dal progressivo deteriorarsi delle già insufficienti e non idonee infrastrutture di base in special modo della viabilità statale con riferimento alla situazione della SS 63 del Cerreto, ha espresso in un ordine del giorno « l'assoluta necessità che gli organi del Ministero dei LL.PP. e della Direzione Generale dell'ANAS, prendano in attenta considerazione le richieste più volte inoltrate da parte delle province e comuni interessati, intese ad ottenere, con le necessarie opere di miglioramento, che la Statale 63 sia classificata tra le strade di interesse turistico quale unica infrastruttura di vitale importanza oggi esistente per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni delle zone attraversate.

Lo stesso documento afferma:

— che comunque la Statale 63 rappresenta oggi la via di comunicazione più breve per il congiungimento delle zone montane con le economie delle province della valle Padana, della Versiglia e soprattutto con il porto di La Spezia;

— che sotto il profilo del traffico turistico e commerciale la Statale 63 rappresenta la dorsale naturale delle province di Reggio Emilia e di Massa Carrara ».

Con altro documento approvato nella seduta del 16 marzo, l'assemblea della Comunità, sotto la presidenza del Presidente cav. Romeo Bertolini, sindaco di Viano, presente l'assessore provinciale Giacomo Notari, « esprime il proprio unanime appoggio all'iniziativa dell'amministrazione provinciale relativa al completamento del corso di studi per il Liceo Scientifico di Castelnuovo ne' Monti intendendo con ciò che si compia un ulteriore passo per la istituzione di un centro studi della montagna che offra a tutti gli studenti possibilità di scelta di un indirizzo di studi confacente alla loro indole e personalità senza che le famiglie debbano essere costrette a sostenere ingenti spese di trasporto e di soggiorno per gli studenti nelle città limitrofe e chiede al Ministero della Pubblica Istruzione una sollecita approvazione del corso completo di studi per il Liceo Scientifico in Castelnovo ne' Monti, per l'anno scolastico 1970-71 ».

VITA DEL CONSIGLIO DI VALLE ALTA LANGA MONTANA

Situazione sanitaria

La Giunta di Valle si è riunita più volte a Bossolasco (Cuneo) per esaminare il problema della situazione sanitaria in presenza del dr. Renzo Lucchiari direttore della Mutua provinciale coltivatori diretti.

Abbiamo parecchi comuni in alta langa senza medico condotto e nutriamo scarsa fiducia sull'esito dei concorsi in corso di espletamento per la copertura dei posti resisi vacanti poiché paventiamo che nessun concorrente accetti di venire nella nostra zona quale medico condotto. Il problema è di estrema gravità ed importanza per cui è necessario trovare una soluzione che ci offra la sicurezza di disporre di medici per la nostra zona. A titolo di esempio si ricorda che vi sono condotte contermini (Consorzio di Niella Belbo-Bossolasco-Serravalle Langhe) scoperte di titolare da parecchio tempo, affidate a servizi di scavalco il cui funzionamento lascia molto a desiderare.

Le soluzioni prospettate sono diverse e non tutte di facile attuazione specie considerando che dovrebbe realizzarsi la riforma sanitaria con la creazione di unità sanitarie in tutte le zone e quindi anche sulla nostra.

Biblioteca Adriano Amedei

Continuano a pervenire, a titolo di omaggio, volumi offerti dalle varie case editrici per la biblioteca Adriano Amedei, centro di diffusione e di cultura per l'Alta Langa. È stato acquistato a cura di tale biblioteca un proiettore a passo ridotto per consentire proiezioni nei comuni più periferici e disagiati del nostro comprensorio. Nelle prossime settimane verrà iniziata l'attività di tale centro con recapiti periodici in alcuni comuni del comprensorio previ accordi con i sindaci interessati.

Servizio assistenza sociale

Continua con successo il servizio di assistenza sociale attuato in cordiale accordo tra questo Consiglio di Valle, l'Azienda autonoma montagna e l'A.A.I. di Cuneo. Sono pressoché terminati i corsi di taglio e cucito e di economia domestica organizzati da tale servizio.

Allevamento comunitario ovini

L'allevamento comunitario di ovini organizzato in Bossolasco ha iniziato la sua attività con la costituzione del gregge sociale e l'impianto dei macchinari necessari per la lavorazione del latte e confezione delle robiole. È auspicabile che altre iniziative del genere possano sorgere in altri comuni del nostro comprensorio.

SI COSTITUISCE LA COMUNITA' MONTANA DELLA VAL DI CECINA E VALLE DEL CORNIA

Per iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Pisa, d'intesa con i comuni ed enti montani della provincia, è stata promossa la costituzione della Comunità montana per le valli di Cecina e del Cornia.

Tale iniziativa è stata incoraggiata anche dal Presidente della Consulta regionale toscana dell'UNCEM prof. Rotini ed è stata approvata dai comuni ed enti interessati. Non appena perfezionato l'iter burocratico la Comunità eleggerà i propri organi direttivi.

La Comunità sarà composta dai comuni di Pomarance, dove avrà sede, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi marittimo e Volterra, dall'Amministrazione provinciale, dalla Camera di Commercio, dall'Ente provinciale del turismo, dall'Ente di sviluppo, dal Consorzio di bonifica della Val d'Era, dalle Associazioni industriali, agricoltori e coltivatori diretti e dai sindacati provinciali.

Lo schema di statuto approvato è formulato sulla base dello schema tipo indicato dall'UNCEM, salvo nella elencazione degli enti, volutamente allargata rispetto agli schemi in atto, sulla base delle valutazioni e delle esigenze locali.

ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE BONIFICHE

Provenienti da tutte le regioni italiane, i rappresentanti dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana, di irrigazione e di miglioramento fondiario, degli Enti di sviluppo, degli Enti di irrigazione, si sono dati convegno a Roma, sotto la presidenza del sen. Giuseppe Medici, il 10 *aprile u.s., per l'annuale assemblea dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Nella sala del Parlamentino del Ministero dell'Agricoltura, ove si è svolta l'importante riunione, sono altresì intervenuti l'on. Natali, ministro per l'Agricoltura e le Foreste; il Presidente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura prof. Benedetti; il capo di Gabinetto e direttore generale dei miglioramenti fondiari dr. Pistella; i direttori generali della bonifica prof. Bottalico, dell'economia montana prof. Pizzigaglio, della produzione agricola prof. Rigi Luperti, degli affari generali dr. Martucci; il capo del servizio bonifiche della Cassa per il Mezzogiorno dr. Leone; il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni; i membri della Giunta nazionale dell'ANBI, tra cui il senatore Morlino e l'on. Prearo.*

La relazione della Direzione

Esaurita la parte dedicata all'approvazione del verbale della seduta precedente, della relazione dei revisori dei conti, del bilancio consuntivo '69 *e preventivo* '70 *e delle variazioni al bilancio, l'assemblea è entrata nel vivo dei lavori con la relazione della direzione, elaborata ed esposta dal direttore generale dell'associazione dr. Giuliani che ha passato in rapida rassegna gli avvenimenti ed i fatti che hanno maggiormente assorbito l'attività dell'organismo nel* 1969.

L'anno decorso ha anzitutto visto l'approvazione di leggi e la presentazione di numerose proposte di legge che toccano da vicino l'attività e la vita stessa degli associati: ciò ha determinato il costante e tempestivo intervento dell'associazione nelle sedi più opportune per sostenere le esigenze obiettive dei consorzi. Fra le leggi approvate vanno almeno ricordato il piano regolatore generale degli acquedotti e lo stanziamento di ulteriori 900 *miliardi*

a favore della Cassa per il Mezzogiorno, provvedimento questo che in pratica prolunga il finanziamento del piano 1965-'69 a tutto il 1970. Tra le proposte di legge, le più importanti sono: rinnovo della legge sulla montagna, finanziamento delle regioni a statuto ordinario, istituzione del fondo di solidarietà nazionale, norme sull'inquinamento delle acque, nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, modifiche alla legislazione sui consorzi. Su ciascuno di questi importanti argomenti il dr. Giuliani ha svolto una lunga serie di argomentazioni per gli effetti e le implicazioni che essi potranno avere sulla vita e l'attività degli associati, sottolineando l'azione svolta dall'associazione a tutela dei loro legittimi interessi ed assicurando che i provvedimenti ancora a livello di proposta verranno attentamente seguiti lungo il loro iter parlamentare.

Dopo aver lamentato che fra i disegni di legge già presentati mancano tuttora nuovi provvedimenti finanziari per l'agricoltura e per la bonifica per cui i consorzi hanno dinanzi a loro prospettive di scarse attività che varranno a rendere pesanti non poche situazioni finanziarie, il dr. Giuliani si è lungamente soffermato sull'attività della commissione De Marchi per la defisa del suolo, che proprio in questi giorni ha presentato le conclusioni dei suoi lavori.

Tra gli altri argomenti di maggiore rilievo toccati dalla relazione Giuliani sono il memorandum Mansholt « Agricoltura '80 » ed il rapporto preliminare al programma economico nazionale '71-'75 « Progetto '80 ». Mentre il primo documento è stato giudicato denso di indicazioni favorevoli all'attività degli associati, del secondo è stato lamentato il fatto che, benché parli di irrigazione e di difesa del suolo, non si fa cenno alla bonifica ed ai suoi organismi, come era avvenuto invece nel piano relativo al precedente quinquennio.

Anche i problemi della montagna hanno avuto ampio spazio nella relazione, che si è conclusa con un dettagliato consuntivo sulle riunioni degli organi dell'associazione e dei consorzi e sull'attività degli uffici dell'associazione nel 1969.

IL DISCORSO DEL MINISTRO NATALI

Il nuovo ministro dell'Agricoltura e Foreste on. avv. Lorenzo Natali ha presenziato all'assemblea ed ha recato il saluto ai rappresentanti dei consorzi di bonifica svolgendo alcune importanti considerazioni sulla funzione della bonifica e sull'atteso provvedimento legislativo per la montagna.

Dopo aver richiamato l'importanza della bonifica per molte regioni del nostro paese, il ministro ha affermato che: « la ormai prossima costituzione delle Regioni a statuto ordinario, le indicazioni che saranno formulate dal secondo programma economico nazionale, le stesse elaborazioni cui si va dando luogo in sede comunitaria — e che investono sempre più i così detti problemi di struttura — aprono davanti a noi un nuovo quadro istituzionale e di necessità operative che dovremo a suo tempo approfondire ed analizzare ».

Il ministro ha così proseguito: « Pur in questo quadro di adeguamento,

la bonifica è una realtà permanente e continuativa, nella sua triplice dimensione:

— di politica rivolta alla realizzazione di un ambiente fisico idoneo al progresso produttivo, quale trova fra l'altro ulteriore valorizzazione dalle prospettive dell'integrazione agricola europea;

— di politica della difesa del suolo, che postula la necessità di organismi operanti sul posto e legati da concreti interessi socio-economici;

— di politica delle acque, che rappresentano risorsa primaria per l'agricoltura e la cui disciplina nelle campagne è aspetto fondamentale della difesa del suolo.

Queste tre politiche sono fra loro strettamente legate non solo sul piano concettuale, ma sul piano economico e su quello concretamente operativo.

Vorrei aggiungere anzi che, su queste basi, la bonifica vede ampliata la sua sfera di responsabilità proprio nella misura in cui la campagna va divenendo sempre più sede di attività diverse da quelle agricole: di attività industriali, di attività turistiche.

Talché, con riferimento ad esempio alla difesa del suolo, non solo i grandi insediamenti urbani e gli stessi minori centri abitati trovano in un rispondente assetto dell'agricoltura la loro prima e fondamentale difesa dalle alluvioni, ma anche queste attività decentrate che si vanno così rapidamente affermando.

Ciò sottolinea l'opportunità di valorizzare l'apporto della capacità, dell'esperienza e delle iniziative degli organi che da tempo operano in questo campo.

Enti chiamati, come afferma il primo programma di sviluppo economico, ad una crescente specializzazione in materia di creazione, rinnovamento, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e di assistenza tecnica e finanziaria negli investimenti fissi ed aziendali connessi alla valorizzazione delle infrastrutture stesse, il che richiama la validità di un rapporto di integrazione e collaborazione con l'ampia operatività degli Enti di sviluppo.

Rimane il fatto che gli uni e gli altri riassumono e contemplano gli obiettivi pubblici e generali perseguiti dallo Stato con gli interessi concreti delle collettività che utilizzano determinati spazi agricoli.

In un momento in cui il nostro Paese si deve avviare — sulla base degli approfondimenti, degli studi e delle rassegne di necessità prioritarie fin qui portati avanti — ad un'azione sistematoria, ed insieme ad un'azione di sviluppo agricolo, veramente incisiva e determinante, in grado di affrontare non solo i vecchi problemi, ma anche quelli che la nuova realtà fa emergere, è necessario infatti l'apporto di quanti sono in grado di dare un loro contributo.

Certamente gli organi pubblici, quale che sia la fisionomia che assumeranno, dovranno essere chiamati ad un'azione impegnativa; ma bisogna evitare che le responsabilità connesse alla diretta attuazione delle opere finisca col soverchiare sul piano pratico o, comunque, col fare passare in secondo ordine le responsabilità, invece preminenti, di programmazione, di coordinamento e di controllo, che ad essi soprattutto competono.

Certamente questi strumenti debbono trovare una loro maggiore efficienza ed adeguarsi alle nuove più complesse esigenze di rappresentatività e di concorso alla formazione dei poteri e delle determinazioni. Non a caso,

come ho detto, il servizio della bonifica viene ad interessare ormai anche collettività extra agricole che propongono l'esigenza di un più vasto e democratico concorso decisionale.

E non a caso, soprattutto, i fini ed i modi attuali del processo produttivo dell'agricoltura, esaltando la funzione dell'impresa, spingono ad affermare che la bonifica non tanto riguarda la terra solo in quanto oggetto di proprietà, ma in quanto elemento su cui l'impresa esercita l'attività agricola.

Credo che la mia recente provenienza dal Ministero dei lavori pubblici giustifichi un interesse particolare alla questione della bonifica e delle sistemazioni idrogeologiche.

Infatti ritengo che, pur in quella integralità di visione che continua ad essere forse uno dei principi fondamentali della bonifica, assuma rilevanza preminente, insieme del resto a quello delle sistemazioni ed a quello della realizzazione di infrastrutture civili, questo settore delle sistemazioni idrogeologiche.

Ciò, tenendo conto fra l'altro delle strette connessioni che vi sono fra bonifica e regolazione dei corsi d'acqua: gli assetti idraulici che la prima tende ad assicurare per favorire il buon regime produttivo dei terreni sono interdipendenti con quelli legati alle necessità sistematorie.

Talché la sistemazione agricola e forestale deve rispondere non solo alle necessità agronomiche dell'esercizio produttivo ed alle necessità più propriamente idrogeologiche, ma gli interventi debbono, ai diversi livelli, fare continuo riferimento all'evoluzione degli ordinamenti produttivi e delle utilizzazioni territoriali.

Naturalmente, può essere opportuna una revisione dei ruoli, dei modi operativi e dei coordinamenti, per rispondere più idoneamente ad una duplice esigenza: quella di assicurare la tempestiva esecuzione delle opere e quella di assicurare, insieme, la loro più efficace funzionalità.

Sono state avanzate fra l'altro proposte di particolare interesse: il " patrimonio progetti " e lo snellimento delle procedure, che potranno a suo tempo essere approfondite.

Il che ci porta però ad un problema di fondo: quello dei mezzi finanziari. Perché se, sulla base dell'ultimazione dei lavori della commissione De Marchi, è opportuno por mano ad una riforma della legislazione, questa non potrà non richiedere un certo periodo di tempo.

Bisogna quindi, nelle more della saldatura con l'azione definitiva, far fronte alle esigenze più urgenti; non foss'altro, quelle relative al completamento delle opere già iniziate — con particolare riferimento ad alcune zone — per assicurarne la funzionalità, evitandone il deterioramento e contribuire così alla sicurezza delle popolazioni e dei loro beni, e a quelle relative ai problemi sistematori di nuove zone in cui esse assumono carattere di particolare urgenza.

Del resto, questo tema della necessità di mezzi finanziari per l'azione di bonifica è stato largamente sottolineato.

È stato sottolineato, ad esempio, che già dal 1965 si sono esauriti i fondi della legge generale sulla bonifica, mentre con il 1968 è scaduto il provvedimento ponte sui fiumi.

Ed è stato sottolineato che con il 1970 verranno a scadere gli stanzia-

menti recati per l'irrigazione dal nuovo Piano Verde, quelli proposti dalla legge di proroga dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno e quelli relativi alle leggi sulle aree depresse.

Ora, evidentemente io non posso assumere oggi impegni su questi temi così delicati.

Posso però esternare il mio convincimento. E cioè che l'importanza dell'azione di bonifica a livello delle infrastrutture civili, delle irrigazioni, delle tante altre attività, è tale da giustificare ogni sforzo per evitare, anche con misure transitorie, che si realizzino o si prolunghino soluzioni di continuità.

E se, per quanto riguarda il Piano Verde, il tema della continuità dell'azione da esso proposta in questo campo si ricollega all'esame che dovrà essere fatto di quel provvedimento per renderlo idoneo alle nuove prospettive, nella esposizione programmatica del Presidente del Consiglio è fatto esplicito riferimento alla necessità di una nuova determinante azione a favore del Mezzogiorno e delle altre aree di depressione, nel cui ambito non potrà non trovare rilievo preminente l'esigenza del completamento dei grandi complessi irrigui, come strumento di riscatto dell'agricoltura di quelle regioni.

Così come è impegno del Governo sollecitare l'esame da parte del Parlamento del provvedimento sui territori montani, attraverso il quale anche sarà possibile sviluppare l'azione bonificatoria in quelle zone.

Con quel provvedimento, che dovrà essere strumento di positiva risposta alle attese delle popolazioni, potrà fra l'altro darsi luogo ad una politica per la montagna che ponga alla sua base, armonizzandole, considerazioni che investono contemporaneamente il territorio e l'uomo: il territorio, nel duplice aspetto della salvaguardia idrogeologica e di valorizzazione delle risorse attuali e potenziali; l'uomo, per una elevazione dei suoi tradizionali valori.

Io ritengo iniziativa giusta, a questo proposito, quella dell'Associazione delle bonifiche di istituire nel suo ambito uno speciale comitato interessato ai problemi della montagna. Comitato che in questa sede proprio oggi inizia i suoi lavori.

Perché proprio i territori montani ci riportano ad un aspetto che non solo si avvia ormai a giungere alla sua maturazione, ma alla cui soluzione gli Enti di bonifica che compongono la vostra associazione possono dare un grande contributo: quello della pianificazione del territorio.

È stato detto che l'uomo non ha saputo, per alcuni aspetti almeno, controllare il suo stesso progresso: la società dei consumi, così come va sviluppandosi, comporta un prezzo troppo elevato in termini di ordinato utilizzo delle risorse e dello spazio naturale, sia per ciò che essi significano per la continuità dello sviluppo, sia come elemento integrante e necessario per l'uomo anche nel quadro di una società tecnologica.

Ma così come è cresciuto il prezzo, si è diffusa ormai la consapevolezza della sua insostenibilità.

In questo quadro va considerato la posizione dello spazio naturale, il quale non solo è direttamente interessato alle conseguenze di questi aspetti, ma può dare un contributo alla loro soluzione.

In montagna, così, ampie superfici di terreno potranno essere restituite al loro ambiente naturale, con tutto ciò che ne può conseguire per la difesa idrogeologica e la riforestazione, ma soprattutto per il benessere dell'uomo.

Il che propone l'opportunità di un certo tipo di pianificazione territoriale che affronti fra l'altro i problemi delle localizzazioni produttive, della tutela dell'ambiente, dei servizi sociali e sanitari.

A questo tipo di pianificazione territoriale non solo i consorzi sono direttamente interessati, proprio in vista della loro proiezione sullo spazio rurale, ma possono dare alla sua impostazione, ed all'attuazione delle conseguenti iniziative, un sostanziale contributo.

È una prospettiva che sottolinea ancor più le validità di una formula che tende insieme a legare gli interessi pubblici con quelli privati che più direttamente attengono allo spazio rurale ».

RIUNIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

Nella sala del Parlamentino del Ministero dell'Agricoltura si sono riuniti, il pomeriggio del 10 aprile, i consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana e gli altri Enti soci dell'Associazione nazionale delle bonifiche i quali operano nei territori montani.

Scopo della riunione era l'esame dei problemi attuali dell'attività di bonifica in montagna e la nomina di un Comitato permanente per la montagna, che in seno all'Associazione, compia studi e indagini, formuli proposte per vivificare l'azione e per una migliore rappresentazione dei problemi montani nelle sedi governative.

La relazione introduttiva è stata tenuta dal Segretario generale dell'ANBI dr. Montezemolo che ha fornito notizie sulla situazione della nuova legge sulla montagna in discussione presso la commissione agricoltura della Camera e dell'opera svolta congiuntamente all'UNCEM per sollecitare il provvedimento secondo gli accordi presi in seno alla stessa UNCEM. Ha poi trattato del nuovo ruolo dei Consorzi di bonifica in montagna, in relazione alla politica di difesa del suolo e all'ordinamento regionale.

Il dr. Bagnaresi ha illustrato un documento in cui sono sintetizzati i problemi attuali della bonifica montana e sono tracciate le linee di lavoro del Comitato permanente per la montagna.

Dopo gli interventi del dr. Bortolani, del dr. Ugo, dell'on. Rinaldi e del geom. Tiburtini, l'assemblea ha approvato un voto nel quale si manifesta la viva preoccupazione che l'attuale crisi dell'economia montana, se non verrà affrontata subito possa pesantemente riflettersi anche sulla conservazione del suolo, con gravi conseguenze per l'equilibrio idraulico della pianura e si auspica l'adozione di tempestivi provvedimenti legislativi.

Ha poi proceduto all'elezione dei componenti il comitato nelle persone: comm. Jelmini, dr. Beorchia, prof. Franceschetti, dr. Bortolani, avv. Cacchioli, comm. Mingazzini, dr. Zoli, on. Rinaldi, on. Baldelli, avv. Cervelli, prof. Sanzone, dr. Carena, dr. Lipara, dr. Patuelli e dr. Cribari.

V CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI

Promosso dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e organizzato dagli ordini dei dottori agronomi delle province toscane, nei giorni 18 e 19 aprile, si è svolto il 5° Congresso nazionale dei dottori agronomi.

I lavori del congresso, articolati in due giornate, hanno avuto un intenso svolgimento.

Nella prima giornata, a Firenze, con la partecipazione del ministro Mariotti, del sottosegretario Pennacchini e del senatore Medici, sono state esaminate le attività professionali dell'agronomo in Italia e all'estero sulla base delle relazioni:

Prof. Mario Bandini, relatore generale: « L'agronomo e le sue attività in Italia e all'estero »; prof. Paolo Vincelli: « La bonifica in rapporto all'assetto territoriale »; prof. Gian Giacomo dell'Angelo: « I piani zonali e l'assistenza tecnica »; dr. Franco Gheri: « La valorizzazione delle risorse idriche e la difesa del suolo »; prof. Enzo Giorgi: « Le analisi aziendali »; dr. Ettore Ardenti Morini: « Le arce del mercato »; prof. Carlo Arcangeli: « Le attività estimative »; prof. Giuseppe Pertigara: « Gli agronomi nell'industria ».

Nella seconda giornata, a Siena e in forma di tavola rotonda, è stata analizzata l'attuale situazione dei piani di studio della Facoltà di Agraria, allo scopo di suggerire le necessarie riforme per un migliore adeguamento alle effettive necessità professionali.

L'importanza dei temi trattati è stata rilevata dai qualificati interventi ai dibattiti che sono seguiti alle relazioni.

PROSSIMI CONVEGNI

I prossimi convegni interessanti gli Enti montani ed ai quali parteciperanno rappresentanti dell'UNCEM ed Enti associati, saranno i seguenti:

CONVEGNI INTERNAZIONALI

Monaco di Baviera: Salone internazionale dell'economia forestale e delle

industrie del legno. Convegno sul tema « L'economia forestale oggi e domani » 8/10 giugno 1970. Tenendo conto dello svolgimento delle elezioni amministrative intendiamo presenziare al Convegno nei giorni 9 e 10 giugno

Sono interessati al Convegno i consorzi forestali e le aziende speciali.

Corsica (Francia), 12/16 giugno 1970: Congresso della Federazione francese economia montana.

Londra: XI Stati Generali dei Comuni Europei, 15/18 luglio. Il viaggio a Londra è organizzato dalla Sezione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa.

Durante lo svolgimento degli Stati Generali è prevista un'assemblea dei Comuni forestali e montani degli Stati europei.

Firenze, 5/9 ottobre: XXII Assemblea generale CEA (Confederazione Europea dell'Agricoltura).

CONVEGNI NAZIONALI

Foggia, 9 maggio: IV Giornata della montagna presso la Fiera Internazionale. Organizzata dall'UNCEM di intesa con la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, la Cassa per il Mezzogiorno, il Consorzio di bonifica montana del Gargano, la Fiera di Foggia ed altri Enti.

In concomitanza con la celebrazione dell'annata europea della natura il tema della « Giornata » sarà dedicato a: « I problemi della difesa del suolo e della conservazione della natura nel Mezzogiorno d'Italia ».

Il Convegno avrà inizio alle ore 9,30 e terminerà nella mattinata.

Relatore sarà il prof. Valerio Giacomini.

Rovereto, 29 agosto 1970: Convegno interregionale organizzato dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla Camera di Commercio di Trento e dall'UNCEM sul tema: « Edilizia residenziale e turistica nel territorio montano alpino nei rapporti con la tutela e difesa del suolo e della natura ».

Il giorno seguente avrà luogo al Passo Campogrosso nel comune di Vallarsa, al confine delle province di Trento e Vicenza, la celebrazione della XIX Festa nazionale della montagna per l'Italia Settentrionale.

Il tema del Convegno è particolarmente interessante per gli amministratori degli Enti locali, ed invitiamo sin d'ora quanti ne sono interessati a prendere buona nota.

Potenza, 5 settembre 1970: Convegno interregionale di Enti montani.

Il giorno seguente sarà celebrata la Festa della montagna per l'Italia Meridionale sul monte Sirino in comune di Lagonegro.

Presso la Segreteria Generale dell'UNCEM si possono assumere tutte le informazioni relative ai Convegni sopra indicati.

A BOLOGNA RIUNITO IL BUREAU DELLA CONFERENZA EUROPEA PER I PROBLEMI ECONOMICI E SOCIALI DELLE REGIONI MONTANE

Su invito dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, UNCEM, si è riuito il 15 aprile, pressa la Camera di Commercio di Bologna, il Comitato direttivo della conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni montane, costituita in seno alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura.

L'attività della conferenza, in corso da vari anni, interessa tutti i Paesi europei ed in modo particolare le organizzazioni che, nell'ambito di ciascun Paese, operano nel settore dell'economia montana.

La sessione di lavoro del Direttivo, a Bologna, è stata presieduta dallo svizzero dott. W. Rjser. Vi hanno presenziato rappresentanti della Germania, dott. K. Geissendörfer, dott. F. Munsterer, e dott. L. Spitz, dell'Austria, Oek. Rat J. Astner, O. Groier, e dr. F. Stummer, della Francia, sig. R. Bachelier, sig. H. Chatras, sig. F. Michon e sig. P. Salat, della Spagna, dr. R. De Rada e della Svizzera, E. Neuensch-Wander. L'Italia è stata rappresentata dall'on. Ghio e dal cav. uff. Piazzoni, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell'UNCEM, dal dott. Salvatici del Ministero Agricoltura e Foreste. Vi hano assistito anche il dott. Bagnaresi e i geometri Martinengo e Piazzi dell'UNCEM e il dott. Cavallo dell'ANGA. Per la CEA era presente il Segretario generale aggiunto dott. Weber. Interpreti le sigg.ne Bianchi e De Ferrari.

Il Presidente dell'UNCEM on. Ghio, salutando i convenuti, ha ringraziato la CEA per le iniziative attuate per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia nelle regioni montane, augurando che gli sforzi congiunti di organizzazioni e governi dei vari paesi, consentano di superare le gravi difficoltà in cui si dibattono le popolazioni delle regioni montane.

In rappresentanza della Camera di Commercio ha recato il saluto il Conte Paolo Cavazza, il quale ha indicato nell'istituzione dell'I.C.T.A. (Impiego coordinato tecniche agricole) una concreta dimostrazione di intervento nel settore dell'economia montana della provincia bolognese.

L'incontro di Bologna si è strutturato su tre relazioni di fondo: il viennese dott. Groier ha illustrato la metodologia per uno studio comparativo sulla politica economica delle varie regioni montane d'Europa, studio

da realizzarsi nei sei paesi partecipanti alla conferenza e le cui conclusioni saranno oggetto di esame in un apposito convegno.

Su questo specifico argomento si è anche riunito un Comitato ristretto al quale ha partecipato per l'Italia il geom. Martinengo.

Successivamente, il francese dr. Salat ha illustrato i principi direttivi cui dovrebbero uniformarsi i singoli provvedimenti per un'organica politica economica nelle varie regioni di montagna. Premesso il criterio di definizione di tali regioni in base all'altitudine ed il ruolo della montagna in una società di consumi, ha anunciato differenti direttrici d'intervento per la vallata, la media e l'alta montagna ed ha concluso sottolineando l'urgenza di ricercare nuove forme di finanziamento dello Stato per concorrere con gli sforzi della collettività locale, pur nel rispetto del suo ruolo di protagonista, a sostenere oneri di uno sviluppo dal quale trarrà vantaggio tutta la collettività nazionale.

Su questa relazione si sono sviluppati numerosi interventi nei quali ciascun paese ha sottolineato gli aspetti peculiari del tema trattato.

Piazzoni, constatata la sostanziale uniformità dei problemi e delle esigenze della montagna europea ha ribadito gli aspetti umani e sociali del problema richiamando gli orientamenti espressi dal primo piano di sviluppo quinquennale, per mantenere nel luogo di origine la popolazione montana, anche quando debba svolgere in un centro urbano vicino il proprio lavoro. Ha poi riferito sulle iniziative attuate in Italia nei settori extra-agricoli e sugli interventi programmati a difesa del suolo.

Il Segretario generale aggiunto della C.E.A., dottor Weber, ha infine riassunto in una visione organica gli orientamenti finora espressi dalla Conferenza in materia di politica economica e sociale, richiamando il « manifesto » approvato dall'Assemblea generale della C.E.A. sui problemi delle popolazioni delle regioni montane.

Intervenendo nella discussione su questa relazione Piazzoni ha chiesto di approfondire nei prossimi incontri i contenuti della politica del territorio, con particolare riguardo al raggruppamento delle proprietà ai fini agricoli e tenendo presenti gli orientamenti del piano Mansholt. Un altro aspetto da approfondire dovrà essere il modo per richiamare alla pubblica opinione i problemi delle regioni montane, problemi che non sono solo quelli appariscenti che gli sportivi ed i turisti constatano nelle gite compiute in montagna.

Sul tema della proprietà agricola e delle « minime unità colturali » sono intervenuti anche i rappresentanti degli altri paesi ed il presidente dr. Riser ha illustrato le norme legislative adottate nella Confederazione elvetica.

Il Comitato direttivo, a conclusione dei propri lavori, ha deciso di riunirsi nuovamente a Zurigo in novembre e di convocare in Austria nel 1971 *l'assemblea plenaria della conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni montane.*

La giornata del 16 aprile è stata dedicata ad una visita alla montagna bolognese. Hanno accompagnato la comitiva il Presidente del Consorzio di bonifica Alto Reno dr. Colò, con il direttore dr. Bagnaresi, l'ispettore regionale delle foreste dr. Jedloski, l'ispettore ripartimentale dr. Borghini, il dr. Occella del Compartimento agrario ed il dr. Biasco capo dell'Ispettorato

agrario provinciale, il dr. Poli direttore del Centro I.C.T.A. ed il dr. Sovrani della Camera di Commercio.

La prima sosta è stata in località Case Bortolani per la visita al caseificio per la produzione del formaggio « Parmigiano-Reggiano ». Successivamente, in località S. Lucia, nel comune di Castel D'Aiano, è stato visitato il Centro cooperativo sperimentale di allevamento zootecnico, i cui impianti sono stati costituiti dal Consorzio di bonifica Alto Reno e ceduti in gestione gratuita alla Cooperativa, costituita da 22 agricoltori della zona con circa 200 ettari di terreni.

Durante la visita il presidente della Cooperativa sig. Lolli e il vice sindaco di Castel D'Aiano Lucchi, unitamente agli altri tecnici, hanno illustrato l'attività svolta.

Durante la colazione hanno parlato il dr. Colò, il dr. Jedloski e per i convegnisti esteri il dr. Bachelier.

Dopo la colazione i convegnisti hanno visitato la Valle del Reno fermandosi a Vergato dove è stata visitata una piccola industria di leghe metalliche. Presso il municipio di Vergato si è conclusa la giornata con un ricevimento offerto dal comune.

Il sindaco, sig. Nanni, ha rivolto un cordiale saluto ai convegnisti ricordando le origini del Comune che si trova al centro della Valle del Reno che risalgono al 1447 epoca in cui nello stesso palazzo comunale avevano sede i « capitani della montagna ». Il sindaco si è soffermato su alcuni problemi dell'Appennino emiliano, auspicando che le condizioni di sviluppo economico e sociale della montagna possano migliorare mediante lo sviluppo di attività cooperativistiche adeguatamente sostenute da un più efficace intervento dello Stato.

A nome della delegazione italiana, il segretario generale dell'UNCEM ha ringraziato le delegazioni estere presenti, richiamando il valore della collaborazione in atto tra gli Enti locali, lo Stato e gli abitanti della montagna attraverso l'opera della Comunità montana ed auspicando la sollecita approvazione dell'attesa nuova legge per la montagna.

Ha concluso augurandosi che la saggezza, la sobrietà e la capacità dei vecchi capitani della montagna rivivano sempre negli amministratori di tutti i comuni montani.

Il presidente dr. Riser, ringraziando per la cordiale e simpatica accoglienza avuta, ha dichiarato che i due giorni di lavoro hanno rappresentato per tutti una nuova esperienza e l'incontro con la gente della montagna coronava degnamente la fatica dei convegnisti.

Ha assicurato l'impegno della Confederazione europea dell'agricoltura nel portare avanti i problemi della montagna, sollecitando i Governi, gli Enti locali e le Associazioni sindacali agricole perché collaborino per la migliore soluzione.

Ha concluso ringraziando vivamente l'UNCEM per la perfetta organizzazione dell'incontro.

A VIENNA
LA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO « ECONOMIA FORESTALE » DELLA C.E.A.

Si è riunito a Vienna nei giorni 3 e 4 aprile, il Gruppo di lavoro « Economia forestale » costituito dalla Confederazione europea dell'agricoltura, sotto la presidenza del dr. R. Wurz di Vienna.

Vi hanno presenziato il dr. N. Rehbock ed il prof. Schödel per la Germania; il dr. Jean Carles per la Francia, il rappresentante del dr. Feldmann per la Svizzera. L'Italia era rappresentata dal presidente dell'UNCEM on. Ghio accompagnato dal segretario generale Piazzoni. Presente la sig.na Gregori della Segreteria generale della C.E.A. e l'interprete sig.ra Fulda.

La riunione è stata dedicata all'esame comparativo dei risultati dell'inchiesta concernente i salari dei lavoratori forestali svolta in Austria, Germania, Svizzera, Italia, Paesi Bassi e Spagna.

Una relazione particolare sul problema, per Austria, Germania e Svizzera è stata presentata dal dr. Wurz.

Sono seguite le comunicazioni dei risultati dell'indagine per i restanti Paesi.

La discussione ha messo in luce la necessità di una comune denominazione e classificazione delle varie componenti del costo di gestione dell'attività silvicola allo scopo di avere migliori possibilità di comparazione ed utilizzazione dei dati raccolti, sia per quanto attiene le foreste di proprietà dello Stato e degli Enti territoriali minori, sia per le foreste private.

Il gruppo di lavoro si è concluso con l'intesa che si effettueranno ulteriori accertamenti statistici al fine di presentare proposte concrete alla C.E.A., e da parte di questa ai Governi dei singoli Paesi per facilitare e migliorare l'economia del lavoro forestale.

Si è poi definito l'ordine del giorno per la prossima seduta che avrà luogo in Svizzera.

L'escursione che era stata fissata per la visita ad alcune foreste nei dintorni di Vienna non ha potuto effettuarsi a causa dell'abbondante nevicata verificatasi nel giorno del convegno.

Pubblichiamo il riassunto dell'indagine sui salari dei lavoratori forestali europei come risulta dal lavoro finora svolto dalle delegazioni dei vari Paesi. Per quanto riguarda l'Italia, gli elementi dettagliati dell'indagine sono stati pubblicati sul precedente numero della Rivista (pag. 252).

TABELLA RIASSUNTIVA PER NAZIONE SUI SALARI DEI LAVORATORI FORESTALI EUROPEI (in lire)

Titolo	*Unità*	*Italia*	*Austria*	*Germania*	*Svizzera*	*Francia*	*Paesi Bassi*	*Spagna*
B/5,1 - Reddito lordo di lavoro (esclusi oneri sociali)	ora	652	411	660	876	521	781	172
B/5,2 - » »	ha.	7.787	13.173	18.214	22.367	12.609	—	1.242
B/5,3 - » »	mc	3.046	2.519	2.748	5.095	1.303	—	1.052
B/6,1 - Oneri sociali	ora	423	257	207	204	184	287	97
B/6,2 - » »	ha.	4.977	8.239	5.731	5.197	4.460	—	699
B/6,3 - » »	mc	1.980	1.545	865	1.182	512	—	592
B/7,1 - Reddito lordo di lavoro (compresi oneri sociali)	ora	1.075	669	867	1.080	705	1.069	269
B/7,2 - » »	ha.	12.764	21.412	23.946	27.564	17.069	—	1.941
B/7,3 - » »	mc	5.026	4.015	3.614	6.278	1.816	—	1.644

RIUNITO IL BUREAU DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA

Il Bureau politico europeo del Consiglio dei comuni d'Europa, si è riunito il 19 aprile su invito di Gaston Defferre a Marsiglia, presieduto da Henry Cravatte. Hanno partecipato rappresentanti della Francia, della Germania federale, del Benelux, della Gran Bretagna, della Svizzera e dell'Austria. L'Italia era rappresentata dall'on. Bufardeci, dal prof. Dozio, segretario della Comunità europea di credito comunale e dai consiglieri comunali Piombino e Serafini, rispettivamente presidente e segretario generale dell'AICCE; erano presenti come osservatori anche il presidente dell'Istituto europeo di studi e relazioni intercomunali, Brügner, e il consigliere provinciale Martini, segretario della commissione sovranazionale del CCE per la politica regionale e la pianificazione del territorio europeo.

Il Bureau ha dedicato un largo dibattito — nel quadro della preparazione del rapporto politico per i IX Stati generali del CCE che si terranno dal 16 al 18 luglio prossimi a Londra — all'esame della situazione politica europea e del contributo dei poteri locali al progresso della costruzione federale.

Il Bureau ha sottolineato la sua impazienza per le lentezze e le esitazioni governative sul terreno dell'applicazione degli accordi dell'Aja. Si è soprattutto messo in luce che la prossima entrata nelle Comunità economiche della Gran Bretagna e di altri Paesi creerà una situazione, in cui è indispensabile riaffermare le finalità politiche: si dovranno iniziare con urgenza negoziati per la costituzione di un'autorità politica, fondandola su larghe basi popolari. Da un lato urge l'elezione del Parlamento europeo, da dotare di effettivi poteri, a suffragio universale e diretto; dall'altra occorre una ben più incisiva associazione dei rappresentanti eletti delle comunità regionali e locali all'azione comunitaria.

I membri del Bureau sperano che gli Stati generali di Londra, che riuniranno la prima volta nel Regno Unito migliaia di sindaci e consiglieri regionali, provinciali e dipartimentali, permetteranno di dare all'integrazione europea un nuovo impulso e di presentare, sia ai Governi che all'opinione pubblica, importanti proposte in vista dell'armonizzazione delle strutture amministrative e democratiche di base dell'Europa di domani e dello sviluppo equilibrato delle diverse regioni della Comunità.

Il Bureau ha eletto all'unanimità il nuovo segretario generale nella persona di Thomas Philippovich, che subentra a Jean Bareth, il pioniere del CCE morto nello scorso dicembre.

UN PARLAMENTO ELETTO PER L'EUROPA

di YVES NICOLAS

I membri dell'assemblea di Strasburgo sono sempre i rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Ciò significa che l'idea di un Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto abbia, con il tempo, perduto d'interesse? Certamente no.

Dopo il 1960, anno in cui quest'idea ha preso corpo nel progetto di convenzione approvato dal Parlamento europeo, le prese di posizione pro o contro le elezioni europee hanno potuto riferirsi a questo documento di base ufficiale ed esauriente. Dopo questa data, nemmeno un anno è passato senza dichiarazioni favorevoli sia di natura politica (mozioni di partiti politici, di movimenti europei, interventi di personalità politiche o parlamentari), sia di portata giuridica (testi dovuti all'iniziativa parlamentare, perfino popolare). Di progetti governativi, nessuna traccia. Questa « carenza » mostra la poca premura, se non l'ostilità, che hanno i Governi nel vedere il Parlamento europeo eletto a suffragio universale, autorità necessaria, come un Consiglio federale, per l'unificazione politica dell'Europa.

Una delle ultime proposte, unica nel suo genere nei Paesi della Comunità, è un « progetto di legge popolare italiano » che reclama l'elezione del Parlamento a suffragio universale. Questo progetto ottenne rapidamente 200.000 firme e l'11 giugno 1969 è stato depositato alla Camera dei Deputati ed al Senato. Non si poteva immaginare mezzo migliore per radicare nello spirito dei cittadini la necessità di queste elezioni. Due deputati belgi l'hanno capito: il 26 giugno 1969, hanno presentato alla Camera dei Rappresentanti una proposta di legge ispirata al progetto d'iniziativa popolare italiana per richiedere l'elezione a suffragio diretto insieme alle elezioni municipali dei delegati belgi a Strasburgo nel 1970.

Questa coincidenza di data ha un grande significato.

Infatti, se le elezioni stimolano e sottolineano l'appartenenza ad una Comunità, perché non fare comprendere agli elettori l'importanza della loro partecipazione ad una comunità europea più vasta da realizzarsi mediante l'elezione diretta?

Se al tempo della conferenza di La Haye nessuna decisione è stata presa circa la data dell'elezione a suffragio universale dei deputati europei, l'idea non è stata certamente dimenticata. Ma questa semplice constatazione delude gli « europei ».

Tuttavia l'ampliamento dei poteri al Parlamento europeo lascia sperare che potrà controllare il futuro bilancio dei Sei. Dal momento in cui questo Parlamento riceverà dei veri ed ampi poteri, sottraendoli in parte ai Parlamenti nazionali, sarà normale che i suoi membri siano eletti a suffragio universale come previsto dai Trattati di Roma.

La proroga che si sono accordati i Paesi del Mercato comune, circa la data dell'elezione a suffragio universale diretto di un autentico Parlamento europeo, non può dunque essere rinnovata.

PROTESTE DEI SINDACI FRANCESI PER LE DIFFICILI SITUAZIONI FINANZIARIE

Si è svolto dall'8 al 10 aprile a Parigi il congresso annuale dell'Associazione dei comuni francesi.

Nel corso del congresso ha avuto luogo una manifestazione pubblica per richiamare l'attenzione del Governo sulle difficili condizioni finanziarie dei comuni.

Le strade che portano da Palazzo Borbone, sede dell'Assemblea francese, all'Hotel Matignon residenza del Governo, hanno visto una insolita manifestazione: sciarpe tricolore a bandoliera, nel più gelido silenzio, mille sindaci dell'opposizione (comunisti, socialisti, mitterrandiani e radicali) hanno raggiunto la Presidenza del Consiglio per presentare a Chaban Delmas una mozione di protesta contro l'aggravamento della situazione finanziaria delle amministrazioni municipali e per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle responsabilità del Governo in questa situazione.

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. 25 marzo 1970, n. 75)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1225

Modificazioni all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE si era già liberata da notevoli remore che limitavano la capacità di movimento dei cittadini all'interno degli Stati membri.

Restavano ancora però alcune restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno della Comunità stessa.

A seguito del provvedimento n. 68/360 in data 15 ottobre 1968 del Consiglio della CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, il Decreto di cui sopra, in conformità alle decisioni comunitarie, modifica notevolmente la precedente norma.

Interessanti, in particolare, sono due punti della nuova disciplina:

a) L'istituzione della « CARTA DI SOGGIORNO di cittadino di uno stato membro della CEE » da rilasciarsi « gratuitamente » dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i « membri della sua famiglia » (coniuge, discendenti minori di 21 anni o a carico, ascendenti del lavoratore e del coniuge che siano a carico) vanno a stabilirsi.

b) Rilascio di una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme a modello stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno, a favore dei lavoratori « frontalieri » che hanno la loro residenza in un altro Stato membro della CEE nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o « almeno una volta la settimana ».

(G.U. 25 marzo 1970, n. 76)

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 47 pronunciata dalla Corte Costituzionale

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, promossi con ordinanze 14, 15, 17 e 18 maggio 1968 dalla Corte d'appello di Roma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara « l'illegittimità costituzionale » degli articoli 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, e il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

(G.U. 13 aprile 1970, n. 93)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1251

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente una parte della superficie del Comune di Verzuolo, in provincia di Cuneo, quale ampliamento del comprensorio già classificato « Alto Po ».

(G.U. 14 aprile 1970, n. 94)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. 1253

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della « Regione orientale della provincia di Como ».

Il predetto comprensorio, esteso per una superficie di ha. 48.361 comprende 33 comuni montani.

(G.U. 15 aprile 1970, n. 95)

DECRETO MINISTERIALE in data 14 gennaio 1970

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1970, ai sensi e per gli effetti dall'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

(G.U. 18 aprile 1970, n. 98)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 14

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1970 presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

UNO STUDIO DELL'ANBI SULL'AGRICOLTURA NEGLI ANNI '80

L'Associazione nazionale delle bonifiche ha pubblicato, in questi giorni, un numero speciale della rivista « La Bonifica » dedicato ai problemi dell'agricoltura nel prossimo decennio, dal titolo « Agricoltura ad una svolta ».

L'opportunità di uno studio sull'argomento è derivato dal fatto che in questi ultimi anni si è imposta all'attenzione del Paese la necessità di una radicale trasformazione dell'agricoltura. Da ciò il dovere di approfondire la conoscenza dei problemi tecnici, economici e sociali posti dalla rivoluzione industriale in corso, la quale costringe l'agricoltura ad assumere i caratteri di una vera e propria industria. E siccome l'Italia ha un'agricoltura che si è formata lentamente nel corso dei secoli — attraverso il dissodamento e la sistemazione di vaste zone collinari, la bonifica delle paludi, l'irrigazione dei terreni aridi — ne viene che essa, più di ogni altra, si trova in gravi difficoltà ad assumere le forme proprie dell'azienda agraria moderna: azienda che deve avere un'adeguata dimensione, organizzata in grandi appezzamenti uniformi, dove poche colture specializzate ne consentano l'integrale meccanizzazione.

Il volume si apre con una lettera al Direttore dell'on. Mariano Rumor e con una introduzione del sen. Giuseppe Medici. Seguono articoli di eminenti studiosi e tecnici che affrontano i vari aspetti del problema: L'agricoltura grande mercato della produzione industriale *di M. Bandini;* Tra diletto e disciplina il futuribile agricolo *di C. Barberis;* Le strutture fondiare di G. *Corazziari;* Considerazioni sull'avvenire dell'agricoltura montana *di U. Bagnaresi;* Organizzazione e strumenti *di M. Cordero di Montezemolo;* Tecnologia dell'avvenire *di R. Baldoni;* I mercati agricoli negli anni '80 e la politica comunitaria *di G. Gaetani d'Aragona;* Agricoltura e commercio internazionale *di G. Somogyi;* Assistenza tecnica e formazione professionale *di G. Stupazzoni;* Il ruolo della cooperazione agricola in una società moderna *di E. Gorrieri;* La previdenza e l'assistenza *di C. Dall'Oglio;* Zootecnia *di L. Scavardi.*

Il volume è in vendita presso l'UNCEM al prezzo di L. 2.500 (compresa spedizione postale). Per ordinativi servirsi del c.c.p. N. 1/2072 intestato UNCEM Roma.

I CIRCONDARI E LE PROVINCE DEGLI STATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Il Professor Dott. Angelo Maria Guernieri, già segretario generale presso diverse Amministrazioni Provinciali d'Italia, ha pubblicato, con i caratteri della Tipografia ME.PI di Roma, uno studio.

Lo studio sulle amministrazioni pubbliche locali, collegato all'esame di alcuni bilanci di previsione, è diviso in due parti:

Parte prima - volume primo:

comprende gli ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari degli stati della Comunità Economica Europea. Per ogni singolo stato vengono esaminati la struttura, i compiti e i controlli relativamente agli organi elettivi e buracratici sia per quanto concerne la vita amministrativa che per i bilanci e la contabilità.

Interessante, in questa parte, è il cenno sul trattamento economico di amministratori e dipendenti di ogni singolo stato.

Parte seconda - secondo volume:

comprende tutti i dati riepilogativi con i relativi quadri e prospetti. Dall'esame analitico delle singole legislazioni locali, all'esame comparato degli enti, degli organi, delle attribuzioni e dei bilanci nel tessuto giuridico-amministrativo degli Stati della Comunità Economica Europea, il Professor Guernieri trae esattamente e con particolare cura lo spunto per un contributo tecnico verso quell'unità europea che non potrà riguardare le sole integrazioni economiche ma dovrà anche integrarsi, e speriamo nel più breve tempo possibile, anche politicamente.

La uniformità da raggiungere, dice il Prof. Guernieri « dovrà » aver inizio dalla base delle comunità locali » cercando di raggiungere, democraticamente, l'uniformità delle strutture pubbliche apicali attraverso i dicasteri che dirigono il governo dei popoli.

Questo obiettivo non dovrà essere mai dimenticato dallo studioso e dal politico.

Il prezzo di vendita dello studio completo, che comprende, nel primo volume, 456 pagine e, nel secondo volume, n. 39 prospetti, è di Lire 9.000 oltre I.G.E. Le richieste possono essere indirizzate all'UNCEM - Via Romagnosi 1 - (00196) Roma - con versamento di Lire 9.360 sul c/c postale n. 1-2072.

Finito di stampare il 5 maggio 1970

UNCEM

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 1970

La Presidenza dell'UNCEM invita gli Enti e Comuni aderenti a rinnovare l'adesione e provvedere al versamento della quota associativa per il 1970.

Le quote associative sono le seguenti:

COMUNI fino		**a**	**2.000**	**abitanti**	**L.**	**10.000**
da	**2.001**	**a**	**4.000**	**»**	**L.**	**15.000**
»	**4.001**	**a**	**6.000**	**»**	**L.**	**20.000**
»	**6.001**	**a**	**8.000**	**»**	**L.**	**25.000**
»	**8.001**	**a**	**10.000**	**»**	**L.**	**30.000**
»	**10.001**	**a**	**15.000**	**»**	**L.**	**40.000**
»	**15.001**	**a**	**20.000**	**»**	**L.**	**50.000**
»	**20.001**	**a**	**30.000**	**»**	**L.**	**80.000**
»	**30.001**	**a**	**50.000**	**»**	**L.**	**100.000**
oltre			**50.000**	**»**	**L.**	**150.000**

— Gli abitanti (censimento 1961) sono riferiti — per i comuni parzialmente classificati — al territorio riconosciuto montano. Per i comuni rivieraschi di impianti idroelettrici sono da considerare gli abitanti dell'intero comune.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: L. 100.000 quota fissa + L. 2.000 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

CAMERE DI COMMERCIO: L. 50.000 quota fissa più L. 1.500 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

COMUNITA' MONTANE - CONSIGLI DI VALLE - CONSORZI BIM - Lire 20.000.

CONSORZI BONIFICA MONTANA ed Enti che ne hanno assunto le funzioni (1): L. 30.000.

AZIENDE AUTONOME, ENTI TURISTICI LOCALI ED ALTRI ENTI: L. 10.000.

REGIONI A STATUTO SPECIALE - La quota viene fissata per ogni singola regione.

— Il versamento della quota associativa può essere fatto:

a) a mezzo conto corrente postale N. 1/2072, intestato all'UNCEM, Via Giandomenico Romagnosi 1 - 00196 ROMA;

b) mediante un versamento sul Conto Corrente bancario n. 3328-0 intestato UNCEM presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia n. 15, Piazzale Flaminio - ROMA;

c) a mezzo assegno circolare.

— Le quote associative sono al netto di I.G.E. che dovrà essere assolta dalla Tesoreria dell'ENTE associato all'atto dell'accredito all'UNCEM. Sulla partecipazione di accredito le tesorerie degli Enti associati dovranno apporre la dizione: « I.G.E. assolta su mandato di pagamento ».

A tutti gli Enti aderenti viene inviata in omaggio la Rivista « Il Montanaro d'Italia ».

---

(1) I Consorzi di Bonifica Montana e gli Enti che ne hanno assunto le funzioni e che aderiscono alla speciale « sezione Comunità Montane e Consorzi di Bonifica Montana » costituita nell'ambito dell'UNCEM, versano una quota aggiuntiva stabilita annualmente dall'Assemblea della Sezione, dalla quale usufruiscono di speciali servizi tecnico-amministrativi e di consulenza.

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani
le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Via Giandomenico Romagnosi, 1 **00196 ROMA**

tel. 35.39.36 - 35.91.39